CAMERA DEI DEPUTATI

106. **MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023**

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta per le autorizzazioni	*Pag.*	3
Commissioni Riunite (III Camera e 3ª Senato)	»	6
Commissioni Riunite (I e XI)	»	7
Commissioni Riunite (II e XII)	»	8
Commissioni Riunite (VI e XII)	»	9
Commissioni Riunite (VIII e X)	»	47
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	48
Giustizia (II)	»	67
Affari esteri e comunitari (III)	»	79
Difesa (IV)	»	80
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	83
Finanze (VI)	»	106
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	107
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	115
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	119

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 5.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . . *Pag.* 121
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . » 124
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . » 127
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . » 133
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . » 166
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . » 174

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 175

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale promosso nei confronti di Alessia Morani, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Bergamo (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (Doc. IV-*ter*, n. 9) *(Seguito dell'esame e conclusione)* 3

GIUNTA PLENARIA

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.40.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale promosso nei confronti di Alessia Morani, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Bergamo (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (Doc. IV-*ter*, n. 9).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 3 maggio 2023.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Alessia Morani, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di ordinario Bergamo (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (Doc. IV-*ter*, n. 9).

Ricorda, inoltre, che nelle sedute del 12, 19 e 27 aprile il relatore, deputato Dori, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che, nella seduta del 3 maggio, ha formulato la propria proposta nel senso della insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Morani.

Ricorda, infine, che l'onorevole Morani – invitata a fornire chiarimenti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera – ha inviato una memoria difensiva, che il relatore ha illustrato alla Giunta nella seduta del 19 aprile.

Chiede al collega Dori se desidera aggiungere altre considerazioni alla sua proposta.

Devis DORI (AVS), *relatore*, ribadisce la propria proposta nel senso della insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Morani, in particolare in ragione di due principi che ritiene torneranno utili anche per i prossimi casi all'esame della Giunta:

1) anzitutto, per quanto riguarda l'espressione usata dall'on. Morani, sottolinea che l'epiteto impiegato non era rivolto direttamente a una persona specifica ma esprimeva piuttosto, in generale e in astratto, una critica politica a una modalità dell'agire amministrativo improntato a eccessiva

rigidità, con riferimento quindi a un tema attuale e di interesse pubblico;

2) in secondo luogo, evidenzia che la potenziale identificazione del soggetto offeso non può essere imputabile al parlamentare qualora lo stesso non abbia dato ulteriori nuovi elementi atti alla sua identificabilità nel contesto in cui le opinioni sono state espresse. Nel caso specifico, l'on. Morani, infatti, non ha aggiunto in alcun modo elementi (es. qualità di consigliere comunale del sig. Lodovici) idonei alla sua identificazione, proprio perché l'oggetto delle sue opinioni non era l'operato del sig. Lodovici, ma una critica generale e astratta dell'agire amministrativo improntato a un patologico eccesso di zelo.

Enrico COSTA, *presidente*, chiede ai colleghi se intendono intervenire per formulare dichiarazioni di voto sulla proposta del relatore.

Carla GIULIANO (M5S) ringrazia il relatore sia per i contenuti della relazione sia per l'enunciazione dei principi in essa contenuti.

Afferma che si tratta di un caso particolare, in quanto, pur essendo vero che le espressioni usate dall'on. Morani non risultano direttamente riconducibili al consigliere Lodovici, ma piuttosto articolate come una forma di critica politica all'agire amministrativo, tali espressioni risultano comunque sconvenienti. Ritiene poi di dover inserire il caso in esame all'interno della riflessione complessiva che la Giunta sta svolgendo, tramite una serie di audizioni informali, sul perimetro dell'insindacabilità parlamentare, dal momento che nel caso di specie non vi è un pregresso atto parlamentare tipico, quanto una critica politica estemporanea.

Alla luce di quanto sopra, e in attesa dell'esito delle audizioni informali attualmente in corso presso la Giunta, afferma che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione.

Dario IAIA (FDI) concorda sul fatto che il caso in esame rappresenta, per la Giunta, l'occasione per riflettere circa il perimetro della insindacabilità, anche alla luce delle audizioni in corso. Ricorda, ad esempio, che da ultimo il prof. Giovanni D'Alessandro, audito presso la Giunta, ha parlato della necessità di superare il rigido formalismo legato alla presenza di un nesso funzionale tra atto parlamentare tipico e dichiarazione resa dal parlamentare *extra moenia*.

Ricorda, inoltre, che durante la scorsa legislatura la Giunta aveva già deliberato all'unanimità di ritenere insindacabili le opinioni espresse dall'on. Morani, nonostante l'Assemblea non abbia poi fatto in tempo a deliberare in via definitiva a causa della fine anticipata della legislatura.

In tal senso, fa presente che l'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 – che costituisce disposizione attuativa dell'articolo 68 della Costituzione – ne prevede espressamente l'applicabilità ad ogni attività di critica espletata anche fuori del Parlamento. Anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 133 del 2018, ha affermato che « *Non è dunque da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano l'insindacabilità possa coprire anche dichiarazioni rese* extra moenia*, non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare* ».

Ribadisce che le espressioni usate dall'on. Morani nel caso all'esame della Giunta, per quanto non particolarmente felici nella loro formulazione testuale, sono espressione di una generica critica politica, e non consentono di per sé l'identificazione di un soggetto leso.

Conclusivamente, conferma il voto favorevole del proprio gruppo alla proposta del relatore.

Antonella FORATTINI (PD-IDP) ringrazia il relatore e condivide le motivazioni da lui portate. Preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo alla proposta della insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'on. Morani.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), esprimendo la propria condivisione della proposta del

relatore, nonché delle argomentazioni enunciate dal collega on. Iaia, conferma che il caso Morani è emblematico dell'esigenza di rimeditare la giurisprudenza della Corte costituzionale, nel senso di una interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione che tenga conto non soltanto, in termini formalistici, dell'esistenza di un nesso funzionale tra atto parlamentare tipico e dichiarazioni rese *extra moenia*, ma piuttosto della connessione di tali dichiarazioni alla complessiva attività parlamentare del soggetto coinvolto.

Manifesta inoltre apprezzamento per la posizione assunta dai colleghi del M5S, che a suo avviso stanno dando prova di superare alcune rigidità ermeneutiche inizialmente manifestate.

Da ultimo, conferma il voto favorevole del proprio gruppo alla proposta del relatore.

Ingrid BISA (Lega) esprime il voto favorevole del proprio Gruppo alla proposta del relatore, facendo proprie anche le dichiarazioni espresse dal collega on. Iaia. Sottolinea, in particolare che, nel caso concreto – a quanto consta – la querela sembra essere stata sporta solo nei confronti della parlamentare presente alla trasmissione televisiva in oggetto e non anche di altre persone che, nella medesima trasmissione, hanno impiegato uguali epiteti. Ritiene che tale circostanza, pur se non decisiva, rappresenti comunque un indice rivelatore della sussistenza di un certo *fumus persecutionis*, che non deve invece condizionare i lavori della Giunta.

Da ultimo, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo alla proposta del relatore.

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore secondo la quale le dichiarazioni dell'on. Alessia Morani, oggetto del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Bergamo (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP), costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta del relatore.

Enrico COSTA, *presidente*, avendo la Giunta approvato la proposta dell'on. Dori secondo la quale ai fatti oggetto del procedimento in esame si applica il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, dà mandato al medesimo relatore di predisporre la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle 9.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3ª (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente della *Knesset* israeliana, Amir Ohana 6

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 maggio 2023.

Audizione informale del Presidente della *Knesset* israeliana, Amir Ohana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1114 di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL 7

Audizione di rappresentanti di FLP e CISAL 7

Audizione di rappresentanti di CONFEDIR, CODIRP e CIDA 7

Audizione di rappresentanti di Udir (in videoconferenza) e Anief 7

Audizione di rappresentanti di UNSCP 7

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1114 di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

L'audizione si è svolta dalle 15 alle 15.50.

Audizione di rappresentanti di FLP e CISAL.

L'audizione si è svolta dalle 15.50 alle 16.30.

Audizione di rappresentanti di CONFEDIR, CODIRP e CIDA.

L'audizione si è svolta dalle 16.30 alle 17.

Audizione di rappresentanti di Udir (in videoconferenza) e Anief.

L'audizione si è svolta dalle 17 alle 17.25.

Audizione di rappresentanti di UNSCP.

L'audizione si è svolta dalle 17.25 alle 17.35.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio . 8

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 maggio 2023.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori.
C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze)
e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

SEDE REFERENTE:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 9

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) 34

ALLEGATO 2 (Emendamenti dei relatori) 45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni, e il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 19.15.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
C. 1060 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che, come concordato nell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite si è convenuto di procedere questa sera alla votazione di tutte le proposte emendative presentate, al fine di concludere in un'unica seduta l'esame del provvedimento.

Invita quindi i relatori e il Governo a formulare i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della collega Annarita Patriarca, relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Borrelli 1.1 e degli articoli aggiuntivi Sergio Costa 1.01, Grippo 1.03 e Morgante 1.04.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Borrelli 1.1 e gli articoli aggiuntivi Sergio Costa 1.01 e Grippo 1.03.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Morgante 1.04, sottoscritto dall'onorevole Congedo, è stato ritirato.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della collega Annarita Patriarca, relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Cannata 2.1, Berruto 2.2, degli identici emendamenti Congedo 2.3 e Squeri 2.4. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Cannata 2.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Cavandoli 2.7, e degli identici emendamenti Peluffo 2.8, Rubano 2.9 e Gusmeroli 2.10, nonché degli articoli aggiuntivi Cappelletti 2.01 e 2.02 e Sergio Costa 2.03. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, anche degli articoli aggiuntivi Morgante 2.04 e De Palma 2.05.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Cannata 2.1, sottoscritto dall'onorevole Congedo, gli identici emendamenti Congedo 2.3 e Squeri 2.4, l'emendamento Cavandoli 2.7, gli identici emendamenti Rubano 2.9 e Gusmeroli 2.10, nonché gli articoli aggiuntivi Morgante 2.04, sottoscritto dall'onorevole Congedo, e De Palma 2.05.

Avverte che il presentatore ha accettato la riformulazione proposta dell'emendamento Cannata 2.5.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Berruto 2.2 e Peluffo 2.8, nonché gli articoli aggiuntivi Cappelletti 2.01 e 2.02 e Sergio Costa 2.03. Approvano quindi l'emendamento Cannata 2.5 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 1)*.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della collega Annarita Patriarca, relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Fenu 3.1 e Di Sanzo 3.2, Tremaglia 3.3 e De Palma 3.4, degli emendamenti Cappelletti 3.5 e Dell'Olio 3.6, nonché dell'articolo aggiuntivo Simiani 3.01.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Tremaglia 3.3 e De Palma 3.4.

Emiliano FENU (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Fenu 3.1 e Di Sanzo 3.2, dichiara che la sua forza politica aveva richiesto per essi una particolare attenzione, visto il contenuto, in favore delle energie rinnovabili.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Fenu 3.1 e Di Sanzo 3.2, gli emendamenti Cappelletti 3.5 e Dell'Olio 3.6, nonché l'articolo aggiuntivo Simiani 3.01.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della collega Annarita Patriarca, relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Deidda 4.1, Congedo 4.2, Fenu 4.3, Raffa 4.4, Alifano 4.5, Lovecchio 4.6, Fenu 4.7, Penza 4.8, Fenu 4.9 e degli identici emendamenti Congedo 4.10, De Palma 4.11, Toccalini 4.12, Gebhard 4.13 e Peluffo 4.14.

Chiede l'accantonamento dell'emendamento Congedo 4.15. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Squeri 4.16, degli identici emendamenti Rubano 4.17 e Gusmeroli 4.18 e Peluffo 4.19, e degli emendamenti De

Palma 4.20, Cappelletti 4.21, De Palma 4.22, Simiani 4.23, De Palma 4.24, Congedo 4.25, De Palma 4.26, Berruto 4.27.

Chiede l'accantonamento dell'emendamento Fenu 4.28. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Fenu 4.29, Penza 4.31, Fenu 4.32 e Malavasi 4.34.

Esprime invece parere favorevole, a condizione che siano riformulati in identico testo, sugli identici emendamenti Gadda 4.35, Schullian 4.37 e Nevi 4.38 *(vedi allegato 1)*.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Gadda 4.45, Schullian 4.46, Nevi 4.47, nonché degli articoli aggiuntivi Gebhard 4.04, Todde 4.010, degli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 4.018, Bordonali 4.019 e Lupi 4.020, nonché dell'articolo aggiuntivo Lupi 4.021.

Esprime poi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo D'Alfonso 4.022, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Sala 4.023 e Gusmeroli 4.024. Chiede infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rubano 4.025, Lucaselli 4.026 e 4.032 del Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Deidda 4.1 e Congedo 4.2, nonché gli identici emendamenti Congedo 4.10, De Palma 4.11, Toccalini 4.12 e Gebhard 4.13. Inoltre, i presentatori hanno ritirato l'emendamento Squeri 4.16, gli identici emendamenti Rubano 4.17 e Gusmeroli 4.18, gli emendamenti De Palma 4.20, 4.22 e 4.24, Congedo 4.25, De Palma 4.26, gli identici emendamenti Schullian 4.46 e Nevi 4.47, l'articolo aggiuntivo Gebhard 4.04 nonché gli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 4.018 e Bordonali 4.019 e gli identici articoli aggiuntivi Sala 4.023 e Gusmeroli 4.024.

Dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti Congedo 4.15 e Fenu 4.28 e degli articoli aggiuntivi Rubano 4.025, Lucaselli 4.026 e 4.032 del Governo.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 4.3, Raffa 4.4, Alifano 4.5, Lovecchio 4.6, Fenu 4.7 e Penza 4.8.

Emiliano FENU (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 4.9, stigmatizza il fatto che la Presidente del Consiglio partecipi a tutti gli eventi di professionisti e commercialisti, e poi il Governo dia parere negativo sull'emendamento in esame, che estende proprio ai professionisti il contributo per l'acquisto dell'energia elettrica.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 4.9, Peluffo 4.14 e 4.19, Cappelletti 4.21, Simiani 4.23 e Berruto 4.27.

Emiliano FENU (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.29, chiede ai relatori e al Governo di mutare parere in considerazione del fatto che la sua proposta emendativa estende la possibilità di riportare all'anno successivo la quota di crediti di imposta non utilizzata, ciò che risulterebbe molto utile soprattutto alle imprese cosiddette « energivore ». Teme inoltre che il parere contrario sia determinato dalla circostanza che la Ragioneria dello Stato non sembra attribuire alla misura sufficiente efficacia.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 4.29, Penza 4.31 e Fenu 4.32.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), illustrando l'emendamento a sua prima firma 4.34, prende atto dei pareri espressi dai relatori e dal Governo facendo, tuttavia, presente che la sua proposta chiedeva di estendere le agevolazioni fiscali per il consumo di energia e di gas agli studi medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, anche al fine di sostenere un settore professionale che risulta oggi in sofferenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Malavasi 4.34.

Marco OSNATO, *presidente,* avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione proposta degli identici emendamenti Gadda 4.35, Schullian 4.37, Nevi 4.38.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gadda 4.35 (*Nuova formulazione*), Schullian 4.37 (*Nuova formulazione*), Nevi 4.38 (*Nuova formulazione*) *(vedi allegato 1)*.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Gadda 4.45, nonché l'articolo aggiuntivo Todde 4.010.

Marco OSNATO, *presidente,* constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Lupi 4.020 e 4.021: s'intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi che il deputato Merola ha sottoscritto l'articolo aggiuntivo D'Alfonso 4.022 e che i presentatori accettano la riformulazione proposta. Averte che il gruppo di Fratelli d'Italia sottoscrive l'emendamento.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo D'Alfonso 4.022 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 1)*.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione,* anche a nome della relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Fenu 5.6, Bonelli 5.9, Bonafè 5.10, Francesco Silvestri 5.11, Squeri 5.12, Fenu 5.13, Congedo 5.14 e 5.15, Ambrosi 5.16, Lai 5.17, Squeri 5.18, De Bertoldi 5.19, degli identici articoli aggiuntivi Squeri 5.01 e Cannata 5.02, nonché dell'articolo aggiuntivo Rubano 5.03.

Il sottosegretario di Stato Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente,* avverte che i presentatori hanno ritirato le seguenti proposte emendative: Squeri 5.12, Congedo 5.14 e 5.15, Ambrosi 5.16, Squeri 5.18, De Bertoldi 5.19, gli identici articoli aggiuntivi Squeri 5.01 e Cannata 5.02, nonché l'articolo aggiuntivo Rubano 5.03. Avverte altresì che il deputato Ricciardi ha sottoscritto l'emendamento Lai 5.17.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 5.6, Bonelli 5.9, Bonafè 5.10, Francesco Silvestri 5.11, Fenu 5.13 e Lai 5.17.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione,* anche a nome della relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Vaccari 6.1, degli identici emendamenti Gadda 6.2, Nevi 6.3 e Carloni 6.4, nonché degli identici articoli aggiuntivi Gadda 6.01, Nevi 6.02 e Carloni 6.03.

Il sottosegretario di Stato Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente,* avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Nevi 6.3 e Carloni 6.4, nonché gli identici articoli aggiuntivi Nevi 6.02 e Carloni 6.03.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Vaccari 6.1 e Gadda 6.2, nonché l'articolo aggiuntivo Gadda 6.01.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione,* anche a nome della relatrice per la XII Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gebhard 7.1, Fenu 7.2, Peluffo 7.3, Congedo 7.4, De Palma 7.5 e Toccalini 7.6, a condizione che siano riformulati in identico testo *(vedi allegato 1)*. Invita invece al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Comaroli 7.038 e Fenu 7.054. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 7.057.

Esprime infine parere favorevole a condizione che siano riformulati in identico testo *(vedi allegato 1)* sugli identici articoli

aggiuntivi Gusmeroli 7.058 e Zucconi 7.059. Propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo De Bertoldi 7.060.

Il sottosegretario di Stato Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Comaroli 7.038, sottoscritto dall'onorevole Centemero.

Dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Gusmeroli 7.057 e De Bertoldi 7.060. Avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Gebhard 7.1, Fenu 7.2, Peluffo 7.3, Congedo 7.4, De Palma 7.5 e Toccalini 7.6.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gebhard 7.1 (*Nuova formulazione*), Fenu 7.2 (*Nuova formulazione*), Peluffo 7.3 (*Nuova formulazione*), Congedo 7.4 (*Nuova formulazione*), De Palma 7.5 e Toccalini 7.6 *(Nuova formulazione)*, come riformulati in identico testo *(vedi allegato 1)*.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Fenu 7.054 e approvano gli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 7.058 *(Nuova formulazione)* e Zucconi 7.059 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.45, è ripresa alle 20.30.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che il Governo ha manifestato l'intenzione di affrontare in questa sede il tema delle misure in favore dei comuni a rischio di spopolamento.

Per quanto il tema non sia strettamente pertinente alle materie trattate dal decreto-legge in oggetto, ritiene che, data la sua rilevanza, sarebbe opportuno trattarlo attraverso l'approvazione di una proposta emendativa laddove tutti i gruppi concordino.

Angela RAFFA (M5S), ritiene corretto che la proposta emendativa in questione sia presentata da parte dei gruppi delle due Commissioni anziché dal Governo, sottolineando che quest'ultimo avrebbe dovuto dimostrarsi più collaborativo con i membri del Parlamento.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) concorda con le considerazioni svolte dalla collega Raffa.

Virginio MEROLA (PD-IDP) si associa.

Marco OSNATO, *presidente*, acquisito l'assenso del Governo, comunica che è necessario che tutti i presidenti dei gruppi delle due Commissioni sottoscrivano l'articolo aggiuntivo 7.068 *(vedi allegato 1)*.

Elena BONETTI (A-IV-RE) chiede precisazioni in merito alla copertura degli oneri recati dall'articolo aggiuntivo 7.068.

Il sottosegretario Federico FRENI rileva che, dati gli attuali vincoli di bilancio, la copertura finanziaria non può essere disposta diversamente.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che l'articolo aggiuntivo 7.068 è stato sottoscritto da tutti i rappresentanti dei gruppi presenti.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE), evidenziando che la copertura prevista impegna circa un terzo delle risorse previste dal decreto in esame, chiede che la proposta emendativa sia accantonata in attesa di conoscere l'esito delle altre proposte.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 7.068 e comunica che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, invita

al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Bonetti 8.1 e Cattaneo 8.2, nonché sugli emendamenti Gusmeroli 8.3, Quartini 8.4, 8.5 e 8.6, Benigni 8.7, Quartini 8.8, 8.9, 8.11 e 8.14, degli identici emendamenti Furfaro 8.15 e Lacarra 8.16, degli emendamenti Quartini 8.17, 8.18 e 8.19, Bonetti 8.20, Quartini 8.22, degli identici emendamenti Pavanelli 8.23 e Gebhard 8.24 e dell'articolo aggiuntivo Lucaselli 8.01.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Ciocchetti 8.10.

Raccomanda altresì l'approvazione dell'emendamento 8.12 dei relatori, identico all'emendamento Lucaselli 8.13.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ciocchetti 8.10.

Avverte altresì che il presentatore ha ritirato l'emendamento Cattaneo 8.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonetti 8.1.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato l'emendamento Gusmeroli 8.3.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra il suo emendamento 8.4 evidenziando come la questione legata al *payback* per le piccole e medie imprese sia ormai emergenziale, con 1.350 imprese che devono restituirlo e che sono ormai prossime al collasso. Sottolinea inoltre il rischio che le prossime gare vadano deserte e che si determini la mancanza di presidi sanitari negli ospedali e nelle sale operatorie. Esprime l'avviso che il *payback* vada azzerato o ridotto per le piccole e medie imprese e che il ristoro vada effettuato a carico delle grandi multinazionali – molte delle quali con domicilio fiscale all'estro – che hanno realizzato extra profitti nel periodo della pandemia.

Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento a tutte le proposte emendative aventi ad oggetto il tema del *payback*, sottolinea che il Governo, pur non avendo introdotto il *payback*, è ben consapevole di doversi occupare delle conseguenze a carico delle imprese. Evidenziando che circa un quarto delle risorse del decreto sono state destinate in favore delle imprese penalizzate dalla predetta misura – cifra a sua avviso congrua, seppur insufficiente – ribadisce che il Governo si propone di intervenire ulteriormente, anche raccogliendo le indicazioni che perverranno dal Parlamento, con un successivo provvedimento che si occuperà di risolvere definitivamente la questione del *payback*. Ribadisce, quindi, che il Governo in carica ha ereditato la questione. Conclude segnalando che al momento non è possibile stanziare ulteriori risorse.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 8.4, 8.5 e 8.6.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Benigni 8.7.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Quartini 8.8, 8.9 e 8.11.

Laura CAVANDOLI (LEGA) chiede di sottoscrivere l'emendamento Lucaselli 8.13.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 8.12 dei relatori e Lucaselli 8.13 *(vedi allegato 1)*.

Respingono altresì, con distinte votazioni, l'emendamento Quartini 8.14.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) evidenzia che l'emendamento 8.15, di cui è cofirmataria, è volto a sanare quello che, a suo avviso, è un equivoco relativo alle scadenze dei termini previsti per la proroga. Chiede quindi che venga accantonato.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, propone l'ac-

cantonamento degli identici emendamenti Furfaro 8.15 e Lacarra 8.16.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Furfaro 8.15 e Lacarra 8.16.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Quartini 8.17, 8.18 e 8.19, Bonetti 8.20 e Quartini 8.22.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la presentatrice ha ritirato l'emendamento Gebhard 8.24.

Andrea QUARTINI (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Pavanelli 8.23, sottolineando che è l'unico emendamento volto ad eliminare il *payback*.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, chiarisce che una norma che introduca l'eliminazione del *payaback* solo per alcune categorie di imprese comporterebbe un problema di legittimità costituzionale, mentre la sua eliminazione per tutte le imprese implicherebbe un problema di bilancio a carico del Servizio sanitario nazionale e, quindi, delle regioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pavanelli 8.23.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Lucaselli 8.01 è stato ritirato e avverte che i relatori hanno presentato gli articoli aggiuntivi 16.027 e 16.028 *(vedi allegato 2)*.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è di trenta minuti.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Benigni 9.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*. Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Ciocchetti 9.02 e Bonetti 9.03 e degli articoli aggiuntivi Benigni 9.08 e 9.012.

Invita al ritiro di tutte le restanti proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Ciocchetti 9.02 e Bonetti 9.03 e degli articoli aggiuntivi Benigni 9.08 e 9.012. Prende altresì atto che i presentatori dell'emendamento Benigni 9.2 accettano la riformulazione proposta e che il gruppo Lega la sottoscrive.

Le Commissioni approvano l'emendamento Benigni 9.2, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto del ritiro degli articoli aggiuntivi Paolo Emilio Russo 9.01, degli identici articoli aggiuntivi Cattoi 9.04 e Lucaselli 9.05 nonché dell'articolo aggiuntivo Paolo Emilio Russo 9.06 e degli articoli aggiuntivi Benigni 9.09 e 9.010.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 10, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ciocchetti 10.7, 10.10 dei relatori e Panizzut 10.14.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Panizzut 10.20 e Rosso 10.25.

Invita al ritiro i presentatori di tutte le restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice su tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento Panizzut 10.14, sul quale si rimette alle Commissioni.

Marco OSNATO, *presidente,* dispone l'accantonamento degli emendamenti Panizzut 10.20 e Rosso 10.25.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Marianna Ricciardi 10.1, Sportiello 10.2, Di Lauro 10.3, Zanella 10.4, Malavasi 10.5 e Zanella 10.6.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ciocchetti 10.7 *(vedi allegato 1)*.

Le Commissioni respingono altresì l'emendamento Zanella 10.8.

Marco OSNATO, *presidente,* prende atto del ritiro dell'emendamento Gebhard 10.9.

Marianna RICCIARDI (M5S) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 10.10 dei relatori, ritenendo assurdo sopprimere le parole « esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera » al comma 2 dell'articolo 10.

Le Commissioni approvano l'emendamento 10.10 dei relatori *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente,* prende atto del ritiro degli emendamenti Furfaro 10.12 e Loizzo 10.13.

Le Commissioni approvano l'emendamento Panizzut 10.14 *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente,* prende atto del ritiro dell'emendamento De Palma 10.15.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Laus 10.16, Zanella 10.18 e Laus 10.19.

Marco OSNATO, *presidente,* prende atto del ritiro dell'emendamento Loizzo 10.21.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Zanella 10.22 e Furfaro 10.23 e l'emendamento Furfaro 10.24, nonché gli articoli aggiuntivi Sportiello 10.01 e Malavasi 10.02.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione,* procedendo all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere favorevole sull'emendamento Ciancitto 11.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Ciocchetti 11.3, Malavasi 11.4 e Zanella 11.5 e degli articoli aggiuntivi Quartini 11.010, Bonetti 11.011, Malavasi 11.012 e De Parma 11.013.

Invita al ritiro i presentatori di tutte le restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Marco OSNATO, *presidente,* dispone l'accantonamento degli emendamenti Ciocchetti 11.3, Malavasi 11.4 e Zanella 11.5 e degli articoli aggiuntivi Quartini 11.010, Bonetti 11.011, Malavasi 11.012 e De Parma 11.013

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra il suo emendamento 11.1, raccomandandone l'approvazione e chiedendo una rivalutazione dei pareri.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marianna Ricciardi 11.1.

Marco OSNATO, *presidente,* prende atto del ritiro dell'emendamento Loizzo 11.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Lauro. 11.6.

Marco OSNATO, *presidente,* prende atto del ritiro dell'emendamento Lancellotta 11.7. Prende altresì atto che i gruppi Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega sottoscrivono l'emendamento Ciancitto 11.8. Prende altresì atto che i presentatori dell'emendamento Ciancitto 11.8 accettano la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ciancitto 11.8, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Lauro 11.9.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Furfaro 11.16, di cui è cofirmataria, non comprende come si possa esprimere parere contrario su proposte emendative che mirano a valorizzare l'attività del personale sanitario che opera nei pronto soccorso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Zanella 11.10 e Furfaro 11.16, Bonetti 11.17.

Marco OSNATO, *presidente,* avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 14.05, comunicando che il termine per la presentazione dei subemendamenti è di trenta minuti.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) chiede al Governo le motivazioni del parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo a sua firma 11.014.

Il sottosegretario Federico FRENI fa notare che le proposte emendative in oggetto appaiono suscettibili di produrre oneri, osservando inoltre che, secondo il Dipartimento della funzione pubblica, il tema delle sedi disagiate risulta già disciplinato.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO, pur condividendo lo spirito dell'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 11.014, fa notare che il tema connesso al perimetro delle aree disagiate sarà affrontato in un provvedimento successivo.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) ritiene che la risposta del sottosegretario Freni sia insoddisfacente, atteso che la sua proposta emendativa non appare onerosa. Ritiene incomprensibile esprimere un parere contrario su una proposta emendativa volta a attrarre personale sanitario nei piccoli pronto soccorsi di provincia.

Emiliano FENU (M5S) sottoscrive, anche a nome di tutto il suo gruppo, l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 11.014.

Angelo BONELLI (AVS) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 11.014.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 11.014.

Emiliano FENU (M5S) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 11.015.

Angelo BONELLI (AVS) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 11.015.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Toni Ricciardi 11.015 e Stefanazzi 11.016.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione,* passando alle proposte emendative riferite all'articolo 12, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Zanella 12.4 e sull'emendamento Furfaro 12.3, a condizione che sia riformulato in termini identici al precedente emendamento.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Benigni 12.17.

Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti Ciocchetti 12.13, Marianna Ricciardi 12.14, Benigni 12.15, Cattori 12.16 e Ciocchetti 12.28.

Invita al ritiro delle restanti proposte emendative, precisando che altrimenti il parere sarebbe negativo.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Marco OSNATO, *presidente,* dispone l'accantonamento degli emendamenti Ciocchetti 12.13, Marianna Ricciardi 12.14, Benigni 12.15, Cattori 12.16 e Ciocchetti 12.28.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonetti 12.1 e 12.2.

Marco OSNATO, *presidente,* prende atto che i presentatori dell'emendamento Furfaro 12.3 accettano la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Furfaro 12.3, come riformulato, e Zanella 12.4 *(vedi allegato 1)*.

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra il suo emendamento 12.5, non comprendendo il parere contrario del Governo al quale chiede una rivalutazione, atteso che la proposta emendativa non appare onerosa.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO conferma il parere contrario del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marianna Ricciardi 12.5.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Rosso 12.6, Loizzo 12.11, Ciancitto 12.20, Benigni 12.26, Ciocchetti 12.30 e gli articoli aggiuntivi Benigni 12.03 e Vietri 12.06.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonetti 12.7.

Elena BONETTI (A-IV-RE), intervenendo sul proprio emendamento 12.8, osserva che esso tutela la possibilità di sostenere il prosieguo del percorso di specializzazione da parte dei non specializzati assunti, valorizzando un principio che va a qualificare la competenza del personale sanitario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonetti 12.8.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 12.9, osserva che vi è una categoria di sanitari, quella dei chimici, che potrebbero svolgere un ruolo importante specialmente per quanto riguarda le patologie ambientali, ad esempio in ordine alla valutazione di contaminanti ambientali e di radiazioni. Facendo presente che l'emendamento in esame nasce da sollecitazioni provenienti appunto da tale categoria; ricorda che per altre professioni di tipo medico la stabilizzazione del personale e la progressione in carriera per anzianità di servizio è già prevista. Reputa pertanto inopportuno bistrattare una professionalità che in virtù dei cambiamenti climatici sarà nel futuro sempre più importante.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, replica al collega Quartini facendo presente che sulla figura professionale dei chimici vi è attenzione da parte del Governo, che intende intervenire in modo organico sulla materia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Quartini 12.9, Bonetti 12.10 e 12.12. Approvano quindi l'emendamento Benigni 12.17 *(vedi allegato 1)*.

Marianna RICCIARDI (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 12.18, fa presente che esso risponde al principio per cui le competenze di uno specializzando devono essere riconosciute. Precisa che non si tratta di un problema di remunerazione ma di valorizzazione professionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Marianna Ricciardi 12.18 e 12.19, gli identici emendamenti Zanella 12.21 e Girelli 12.22, gli emendamenti Di Lauro 12.23, Ilaria Fontana 12.24 e 12.25, Sportiello 12.27 e Bonetti 12.31, gli articoli aggiuntivi Quartini 12.01 e Bonetti 12.02, nonché gli identici articoli aggiuntivi Zanella 12.04 e Stumpo 12.05.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Furfaro 13.2 e Ciocchetti 13.6.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la VI Commissione, passando alle proposte emendative relative all'articolo 13, invita al ritiro degli emendamenti Zanella 13.1 e 13.3, Girelli 13.4 e Quartini 13.7, esprimendo parere contrario.

Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.8 dei relatori. Esprime parere

contrario sugli emendamenti Faraone 13.10 e Quartini 13.11.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ciocchetti 13.12.

Propone altresì l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Lucaselli 13.03.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Lucaselli 13.03.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zanella 13.1 e 13.3, Girelli 13.4 e Quartini 13.7.

Approvano l'emendamento 13.8 dei relatori *(vedi allegato 1)*.

Con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Faraone 13.10 e Quartini 13.11.

Approvano, infine, l'emendamento Ciocchetti 13.12.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Zucconi 14.9 e Colosimo 14.16.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la VI Commissione, invita al ritiro degli emendamenti Bonetti 14.1 e 14.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Marianna Ricciardi 14.3, Bonetti 14.4, Zanella 14.5, Mangialavori 14.6 e Furfaro 14.7.

Invita al ritiro degli emendamenti Marianna Ricciardi 14.8, Bicchielli 14.10, Di Lauro 14.11, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Colosimo 14.12 e Matone 14.15.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori su tutte le proposte emendative, ad eccezione degli identici emendamenti Colosimo 14.12 e Matone 14.15, sui quali si rimette alle Commissioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonetti 14.1 e 14.2.

Approvano quindi gli identici emendamenti Marianna Ricciardi 14.3, Bonetti 14.4, Zanella 14.5, Mangialavori 14.6 e Furfaro 14.7 *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto della volontà dei componenti il gruppo Fratelli d'Italia di sottoscrivere gli identici emendamenti Marianna Ricciardi 14.3, Bonetti 14.4, Zanella 14.5, Mangialavori 14.6 e Furfaro 14.7.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marianna Ricciardi 14.8.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Bicchielli 14.10 decade per assenza dei presentatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Lauro 14.11.

Approvano quindi gli identici emendamenti Colosimo 14.12 e Matone 14.15.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la VI Commissione sulle proposte emendative riferite all'articolo 15, esprime parere favorevole sull'emendamento Gadda 15.1, sugli identici emendamenti Lucaselli 15.2, Faraone 15.3 e Malavasi 15.4, nonché sull'emendamento Lazzarini 15.6, a condizione che quest'ultimo sia riformulato in modo identico agli emendamenti Lucaselli 15.2, Faraone 15.3 e Malavasi 15.4.

Esprime parere contrario sull'emendamento Zanella 15.5 Esprime infine parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Ciancitto 15.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*, e Casasco 15.02.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Benigni 15.8.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello della relatrice su tutte le proposte emendative. Precisa che sull'emendamento 15.7 dei relatori il parere è favorevole a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Benigni 15.8.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gadda 15.1 *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto della volontà dei presentatori dell'emendamento Lazzarini 15.6 di accedere alla riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Lucaselli 15.2, Faraone 15.3, Malavasi 15.4 nonché Lazzarini 15.6, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Respingono l'emendamento Zanella 15.5.

Approvano quindi l'emendamento 15.7 dei relatori, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto della volontà dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Ciancitto 15.01 di accedere alla riformulazione proposta dai relatori.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) afferma di non comprendere perché si voti a favore di un emendamento che abolisce il requisito della specializzazione per un solo comparto, mentre negli altri viene mantenuto. Ipotizza che si tratti di un trattamento di favore *ad personam*.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto della volontà dei componenti dei gruppi Fratelli d'Italia e Forza Italia di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Ciancitto 15.01.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI) afferma che la laurea in odontoiatria è una laurea di sei anni, molto qualificante, a suo avviso sufficiente per garantire l'accesso al Servizio sanitario nazionale.

Laura CAVANDOLI (LEGA) afferma che la materia dell'emendamento in esame è oggetto anche di una proposta di legge a sua firma. Ricorda che la laurea in odontoiatria dà accesso alle scuole di specializzazione che sono molto poche, e questo fa sì che ci sia un numero di soggetti insufficienti con questo profilo. Annuncia che il gruppo Lega intende sottoscrivere l'emendamento in oggetto.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) dichiara di non comprendere perché, mancando i posti nelle scuole di specializzazione, non si provveda semplicemente ad aumentarne il numero.

Andrea QUARTINI (M5S) ricorda che il decreto legislativo n. 502 del 1992, che pure dovrebbe essere modificato, ha comunque stabilito che i profili dei medici all'interno delle strutture sanitarie pubbliche siano di tipo dirigenziale. Per accedere alla dirigenza occorre avere la specializzazione. Afferma pertanto di comprendere la fase di emergenza in atto, ma non capisce come essa possa riguardare gli odontoiatri.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) sottolinea che se la laurea di sei anni in odontoiatria deve dare accesso al Servizio sanitario nazionale, lo stesso deve valere per tutte le lauree mediche di sei anni. Si tratta di un precedente pericoloso e incomprensibile, a livello giuridico e politico. Chiede dunque di ritirare l'emendamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi Ciancitto 15.01 *(Nuova formulazione)* e Casasco 15.02 *(vedi allegato 1)*.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, passando all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 16, anche a nome del relatore per la VI Commissione, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Zanella 16.4 e Stumpo 16.5, dell'emendamento Vietri 16.6 nonché degli identici articoli aggiuntivi Sportiello 16.03, Panizzut

16.04, Caiata 16.05 e Malavasi 16.06, Stumpo 16.07 e Sportiello 16.026.

Invita quindi al ritiro delle restanti proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Zanella 16.4 e Stumpo 16.5, dell'emendamento Vietri 16.6 nonché degli identici articoli aggiuntivi Sportiello 16.03, Panizzut 16.04, Caiata 16.05 e Malavasi 16.06, Stumpo 16.07 e Sportiello 16.026.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ascari 16.1.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Ciancitto 16.2.

Elena BONETTI (A-IV-RE), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 16.3, fa presente che questo è volto a tutelare la sicurezza del personale medico prevedendo a tal fine l'utilizzo di strumenti tecnologici, quali telecamere, nonché pene per gli aggressori. Osserva, quindi, che al Governo e alla maggioranza era stato chiesto di tener in debito conto le istanze contenute negli emendamenti del suo gruppo, senza tuttavia aver ottenuto una risposta.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) chiede alla relatrice e al Governo l'accantonamento dell'emendamento Bonetti 16.3, la cui contrarietà viene fatta dipendere dalla sua eccessiva onerosità, facendo presente, tuttavia, che non sono chiari i criteri con cui viene utilizzata tale motivazione, giacché emendamenti ben più onerosi hanno avuto una diversa sorte.

Il sottosegretario Federico FRENI evidenzia che l'emendamento in discussione comporta oneri pluriennali. Si dichiara tuttavia non contrario ad accantonarlo, restando però fermo il fatto che il decreto-legge non contempla coperture finanziarie pluriennali.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Bonetti 16.3.

Marco OSNATO, *presidente*, vista la proposta della relatrice, dispone l'accantonamento dell'emendamento Bonetti 16.3.

Marianna RICCIARDI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 16.8, evidenzia come i casi di percosse siano quelli che più frequentemente avvengono, mentre in relazione all'emendamento a sua prima firma 16.7, segnala che conosce quale sensibilità vi sia in materia di errori medici e dichiara altresì di sapere che è stata avviata l'attività di una Commissione che lavorerà su questo tema nel corso dell'anno. Tuttavia, ritiene che sia necessario rispondere a tali esigenze nell'immediatezza e non con tempi dilatati.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto del ritiro degli articoli aggiuntivi De Palma 16.01, Comaroli 16.010 e Tenerini 16.016.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Marianna Ricciardi 16.7 e 16.8, nonché gli articoli aggiuntivi Marianna Ricciardi 16.02, Furfaro 16.08, 16.019 e 16.023.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 22.10, è ripresa alle 22.40.

Marco OSNATO, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 17,18 e 19.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro,

esprimendo altrimenti parere contrario degli identici emendamenti Grimaldi 17.1 e Merola 17.2. Preannuncia un parere favorevole sugli identici emendamenti Bagnai 17.3 e Zucconi 17.4 nonché sull'articolo aggiuntivo Congedo 17.05 rispetto ai quali è in predisposizione una proposta di riformulazione. Propone pertanto l'accantonamento di tali proposte emendative. Propone inoltre l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Manes 17.01, De Palma 17.02, Cavandoli 17.03 e De Bertoldi 17.04.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario degli identici emendamenti Borrelli 18.1 e Merola 18.2 nonché dell'emendamento Borrelli 19.1, De Palma 19.3 e Matera 19.4. Propone l'accantonamento dell'emendamento Centemero 19.2.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che gli emendamenti De Palma 19.3 e Matera 19.4 sono stati ritirati dai presentatori e dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali è stata avanzata richiesta.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Grimaldi 17.1 e Merola 17.2, gli identici emendamenti Borrelli 18.1 e Merola 18.2 nonché l'emendamento Borrelli 19.1.

Marco OSNATO, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 20, 21 e 22.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 20, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Zanella 20.1 e Merola 20.2, dell'emendamento Congedo 20.3 e propone l'accantonamento dell'emendamento Cecchetti 20.4.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi De Palma 20.01, Stefani 20.04 e Cavandoli 20.06, nonché degli emendamenti Fratoianni 21.1, Merola 21.2, De Palma 21.3, Fenu 21.4 e Grimaldi 22.1.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello del relatore

Marco OSNATO, *presidente*, Avverte che sono stati ritirati dai presentatori l'emendamento Congedo 20.3 e gli articoli aggiuntivi De Palma 20.01, Stefani 20.04 e Cavandoli 20.06; dispone l'accantonamento dell'emendamento Cecchetti 20.4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Zanella 20.1 e Merola 20.2 e gli emendamenti Fratoianni 21.1 e Merola 21.2.

Vito DE PALMA (FI-PPE) ritira l'emendamento a sua prima firma 21.3, esprimendo però dubbi sulla sua onerosità.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 21.4, soppressivo della lettera *b)* del comma 2 dell'articolo, rilevando che la disposizione reca una norma di interpretazione autentica di una normativa che non aveva alcun bisogno di essere interpretata. Rileva che in tal modo si fa un regalo ai soggetti che detengono illecitamente patrimoni all'estero.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fenu 21.4 e Grimaldi 22.1.

Marco OSNATO, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Fenu 23.1, Borrelli 23.2 e Merola 23.3, degli emendamenti

Merola 23.4, D'Orso 23.5, Merola 23.6, D'Orso 23.7, Fenu 23.8, 23.9 e 23.11, D'Orso 23.13, degli identici emendamenti D'Orso 23.14, Enrico Costa 23.15 e Merola 23.16 e dell'emendamento Merola 23.17.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Guerra 23.01, degli identici articoli aggiuntivi Gebhard 23.02, De Palma 23.03, Toccalini 23.04 e Fenu 23.035 e degli articoli aggiuntivi Fenu 23.036, Tenerini 23.016 e Matera 23.027, 23.028 e 23.029.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo D'Alessio 23.033, nonché sugli articoli aggiuntivi Iaia 23.034 e sull'emendamento De Palma 24.11, presentato ad altro articolo ma che riguarda la stessa materia, a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Tenerini 23.016, Matera 23.027, 23.028 e 23.029, nonché gli identici articoli aggiuntivi Gebhard 23.02, De Palma 23.03, Toccalini 23.04 e Fenu 23.035.

Emiliano FENU (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 23.1, interamente soppressivo dell'articolo, dichiara di comprendere che in occasione di un condono si possa ipotizzare uno scudo penale ma sottolinea che in questo caso si è sicuramente superato ogni limite e che le norme introdotte rendono di fatto conveniente alle aziende non pagare le imposte fino al termine di un eventuale contenzioso in quanto ciò è sicuramente meno oneroso di un finanziamento bancario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Fenu 23.1, Borrelli 23.2 e Merola 23.3, gli emendamenti Merola 23.4, D'Orso 23.5, Merola 23.6, D'Orso 23.7, Fenu 23.8, 23.9 e 23.11, D'Orso 23.13, gli identici emendamenti D'Orso 23.14, Enrico Costa 23.15 e Merola 23.16, l'emendamento Merola 23.17 e l'articolo aggiuntivo Guerra 23.01.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Fenu 23.036 e approvano l'articolo aggiuntivo D'Alessio 23.033 *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'identica riformulazione dell'articolo aggiuntivo Iaia 23.034 e dell'emendamento De Palma 24.11 è stata accettata dai presentatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Iaia 23.034 e l'emendamento De Palma 24.11 come riformulati in identico testo *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 24.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Barzotti 24.1, Furgiuele 24.2, Barzotti 24.3, 24.4, 24.5 e 24.6, Tenerini 24.7 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Steger 24.01.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Furgiuele 24.2 e Tenerini 24.7.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Barzotti 24.1, 24.3, 24.4, 24.5 e 24.6.

Andrea DE BERTOLDI (FDI) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Steger 24.01.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Steger 24.01 *(vedi allegato 1)*.

La seduta, sospesa alle 23.05, è ripresa alle 0.15 di mercoledì 10 maggio 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che le Commissioni procederanno ora all'e-

same delle proposte emendative accantonate. Avverte innanzitutto che l'emendamento Congedo 4.15 è stato ritirato.

Guerino TESTA, *relatore per la VI Commissione*, intervenendo anche a nome della collega Patriarca, relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Fenu 4.28.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Emiliano FENU (M5S) chiede spiegazioni al Governo sul parere formulato.

Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che vi è un parere ostativo del Ministero dell'Ambiente che non è stato possibile modificare.

Emiliano FENU (M5S) ritiene che la Ragioneria stia in questo caso ipotizzando che non tutti i contribuenti presentino la richiesta. Si rammarica che il Governo non abbia fatto su questo punto il minimo sforzo.

Il sottosegretario Federico FRENI rivendica il pieno impegno del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fenu 4.28.

Guerino TESTA, *relatore per la VI Commissione*, intervenendo anche a nome della collega Patriarca, relatrice per la XII Commissione, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Rubano 4.025 e Lucaselli 4.026, a condizione che siano riformulati in identico testo *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso di relatori.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Rubano 4.025 e Lucaselli 4.026 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 4.032 del Governo è stato ritirato.

Avverte altresì che gli articoli aggiuntivi Gusmeroli 7.057 e De Bertoldi 7.060 sono stati ritirati.

Ricorda infine che l'articolo aggiuntivo 7.068 è stato sottoscritto da tutti i capigruppo delle Commissioni VI e XII.

Guerino TESTA, *relatore per la VI Commissione*, intervenendo anche a nome della collega Patriarca, relatrice per la XII Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 7.068.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) chiede chiarimenti in merito alle modalità di sottoscrizione dell'articolo aggiuntivo in esame.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che le sottoscrizioni saranno indicate in ordine alfabetico.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 7.068 *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Ciocchetti 8.10 è stato ritirato.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Furfaro 8.15 e Lacarra 8.16.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) chiede la motivazione del parere contrario.

Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce che il posticipo della scadenza del versamento al 30 giugno non è coerente con i bilanci dei servizi sanitari regionali e

provinciali 2022 che accolgono le iscrizioni di questi importi.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Furfaro 8.15 e Lacarra 8.16.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, pur ritenendo che sarebbe stato possibile individuare una soluzione per la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Ciocchetti 9.02 e Bonetti 9.03, invita al ritiro i presentatori, non essendo stato possibile acquisire un parere favorevole del Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dalla relatrice.

Marco OSNATO, *presidente*, chiede al deputato Ciocchetti se acceda all'invito al ritiro del suo articolo aggiuntivo 9.02.

Luciano CIOCCHETTI (FDI) dichiara di non comprendere le motivazioni di tale richiesta.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO afferma che gli spostamenti sui farmaci innovativi possono provocare dei disavanzi all'interno dei bilanci, rilevando altresì come la *governance* farmaceutica relativa ai tetti di spesa che vanno parallelamente coi fondi per i farmaci innovativi debba costituire un *unicum*. La *governance* farmaceutica deve essere aderente alle terapie, e deve essere modificata sempre tenendo presente il quadro generale. Per quanto vi sia un orientamento favorevole di fondo, non è poi possibile modificare un pezzo della *governance* farmaceutica astraendola dal tutto.

Elena BONETTI (A-IV-RE) dichiara di non avere alcuna intenzione di ritirare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.03, segnalando che la modifica proposta non intende riformare la *governance* del farmaco e non presenta alcun onere in quanto si propone di utilizzare gli avanzi di un fondo pienamente capiente. Ricorda che nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio il sottosegretario Gemmato ha chiesto e ottenuto il ritiro di un emendamento a sua firma di analogo tenore, del quale dichiarava in quella sede di condividere le finalità, per poter svolgere un approfondimento tecnico; rammenta che successivamente era stato accolto dal Governo un ordine del giorno al riguardo. Si dichiara pertanto stupita che nonostante un sostegno condiviso non venga espresso un parere favorevole sulla proposta da lei presentata, osservando che forse vi è a questo punto una contrarietà rispetto al suo contenuto.

Sul piano più generale, rileva che nel fascicolo contenente le proposte di riformulazione non è incluso nulla che riguardi le forze di opposizione, nonostante l'atteggiamento collaborativo tenuto sino a questo momento. Ritiene pertanto difficile poter svolgere un'opposizione costruttiva in tali condizioni.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO, nel confermare quanto affermato dalla deputata Bonetti in ordine a quanto avvenuto in occasione dell'esame della scorsa legge di bilancio, precisa che il parere contrario sulla proposta emendativa in discussione è dettato da una valutazione sulla sua onerosità. Nel riconoscere l'importanza dello sviluppo di farmaci innovativi, ribadisce come a suo avviso appaia opportuno prevedere un riordino complessivo della *governance* farmaceutica anche con il coinvolgimento delle regioni e nell'ottica di una maggiore tutela per i cittadini. Precisa che la richiesta di ritiro è quindi determinata dal fatto che non vi sono ancora le condizioni per adottare le soluzioni proposte con l'articolo aggiuntivo 9.03.

Andrea QUARTINI (M5S) ricorda che le proposte emendative in discussione riguardano un contesto estremamente delicato e che si tratta di utilizzare le risorse disponibili, in quanto non spese, per assicurare cure adeguate a persone in condizioni di estrema fragilità. Ritiene quindi che vi sia una responsabilità morale nel respingere tali proposte emendative.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Ciocchetti 9.02 e Bonetti 9.03.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione,* chiede al rappresentante del Governo le ragioni per cui non sembra possibile esprimere un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Benigni 9.08.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime un parere contrario, in assenza di una relazione tecnica.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), nel rilevare che si sta assistendo ad uno scontro all'interno dei gruppi di maggioranza, sottolinea come avvenga ormai di frequente di non riuscire a comprendere a quale struttura governativa appartenga la titolarità delle decisioni assunte nel contesto dell'esame parlamentare delle proposte di legge. Ritiene tale situazione inaccettabile nonché mortificante per il ruolo dei parlamentari.

Andrea QUARTINI (M5S) segnala che il contenuto dell'articolo aggiuntivo 9.08 è pienamente coerente con una mozione recentemente approvata in Assemblea e che l'argomento dello stesso riguarda la produzione di farmaci per i quali non sono disponibili alternative terapeutiche.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) si unisce alle riflessioni svolte dal collega Quartini sulla mozione approvata dalla Camera, ricordando che l'emendamento in discussione non comporta spese aggiuntive. Trova quindi assai sgradevole che dopo oltre un'ora di attesa venga espresso da parte del rappresentante del Governo, un parere contrario privo di una esauriente motivazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Benigni 9.08.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Benigni 9.012 è stato ritirato dai presentatori.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione,* esprime parere favorevole sull'emendamento Panizzut 10.20 e parere favorevole sull'emendamento Rosso 10.25, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme alla relatrice sull'emendamento Rosso 10.25 mentre si rimette alle Commissioni sull'emendamento Panizzut 10.20.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la riformulazione proposta dell'emendamento Rosso 10.25 è stata accettata dai presentatori.

Vito DE PALMA (FI-PPE) sottoscrive a nome dei deputati del suo gruppo l'emendamento Rosso 10.25, come riformulato.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Panizzut 10.20 e Rosso 10.25, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Ciocchetti 11.3 è stato ritirato dai presentatori.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione,* esprime parere contrario sugli emendamenti Malavasi 11.4 e Zanella 11.5.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Malavasi 11.4 e Zanella 11.5.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione,* invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Quartini 11.010, Bonetti 11.011, Malavasi 11.012 e De Palma 11.013, stante la mancata soluzione di problematiche sul piano dell'onerosità.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Vito DE PALMA (FI-PPE) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 11.013.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottolinea che sulle proposte emendative in esame è stata svolta un'interlocuzione con la relatrice e che era stata ipotizzata una loro riformulazione.

Stigmatizza pertanto in maniera decisa il cambio di atteggiamento, che appare contrario al buon senso e alla correttezza istituzionale.

Elena BONETTI (A-IV-RE) ringraziando la relatrice per avere mantenuto aperto il dialogo tra tutte le forze parlamentari, sottolinea che si è tuttavia ignorato l'atteggiamento responsabile dei gruppi di minoranza si è deciso di non approvare nessuna proposta emendativa da loro presentata. Nel considerare inaccettabile quanto accaduto, ritiene che ciò debba essere argomento di un confronto schietto all'interno della Commissione Affari sociali.

Andrea QUARTINI (M5S) si associa alle considerazioni fatte dalle colleghe intervenute ricordando che le strutture di pronto soccorso versano in una situazione di grave crisi con serie minacce di dimissioni di massa delle persone che ci lavorano in condizioni insostenibili. Avendo già segnalato che il decreto in esame prevede solo interventi « palliativi » rispetto a tale situazione, ritiene incomprensibile che non siano approvate disposizioni che consentirebbero di reperire nuovo personale con una spesa inferiore a quella prevista per i cosiddetti gettonisti.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) rileva che quanto accaduto denota il completo svuotamento della funzione legislativa, segnalando che su proposte emendative sulle quale vi è un consenso trasversale dovrebbe esserci uno scatto d'orgoglio da parte di tutti i parlamentari.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, ritiene di dover porgere le proprie scuse per quanto si è verificato, essendosi impegnata a trovare una soluzione in grado di consentire il raggiungimento di un obiettivo condiviso. Purtroppo ostacoli sopravvenuti rispetto a una valutazione sulla onerosità delle proposte emendative in oggetto non hanno consentito di individuare una soluzione adeguata.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Quartini 11.010, Bonetti 11.011 e Malavasi 11.012.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Ciocchetti 12.13 e Benigni 12.15.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Marianna Ricciardi 12.14.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marianna Ricciardi 12.14.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Cattoi 12.16, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che il presentatore ha accettato la riformulazione dell'emendamento Cattoi 12.16.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cattoi 12.16, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome

del relatore per la VI Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Ciocchetti 12.28.

Luciano CIOCCHETTI (FDI) chiede precisazioni rispetto all'invito al ritiro, essendogli stato inizialmente prospettato un parere favorevole subordinatamente alla riformulazione dell'emendamento.

Il sottosegretario Federico FRENI precisa che era stata ipotizzata una riformulazione, ma l'assenza di relazione tecnica non consente l'espressione di un parere favorevole.

Elena BONETTI (A-IV-RE) domanda perché in tal caso il Governo non si rimetta alla valutazione delle Commissioni.

Il sottosegretario Federico FRENI conferma il parere contrario.

Luciano CIOCCHETTI (FDI) ritira il suo emendamento 12.28.

Ylenja LUCASELLI (FDI) ritira il suo articolo aggiuntivo 13.03.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 14.05 dei relatori.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che non sono pervenuti subemendamenti all'articolo aggiuntivo 14.05 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 14.05 dei relatori *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Benigni 15.8.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Bonetti 16.3 e degli identici emendamenti Zanella 16.4 e Stumpo 16.5.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Bonetti 16.3 e gli identici emendamenti Zanella 16.4 e Stumpo 16.5.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Vietri 16.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che la presentatrice ha accettato la riformulazione dell'emendamento Vietri 16.6 e che l'emendamento è stato sottoscritto dai rappresentanti del Gruppo della Lega.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vietri 16.6, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Sportiello 16.03, Panizzut 16.04, Caiata 16.05 e Malavasi 16.06; esprime quindi parere favorevole anche sugli articoli aggiuntivi Stumpo 16.07 e Sportiello 16.026, a condizione che questi ultimi siano riformulati in identico testo a quello degli identici emendamenti Sportiello 16.03, Panizzut 16.04, Caiata 16.05 e Malavasi 16.06.

Il sottosegretario Federico FRENI si rimette alla valutazione delle Commissioni.

I gruppi di Forza Italia e Fratelli d'Italia, nonché la deputata Bonetti, chiedono di sottoscrivere gli identici articoli aggiuntivi Sportiello 16.03, Panizzut 16.04, Caiata 16.05 e Malavasi 16.06 nonché Stumpo 16.07 e Sportiello 16.026.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Sportiello 16.03, Panizzut 16.04, Caiata 16.05, Malavasi 16.06, Stumpo 16.07 *(Nuova formulazione)* e Sportiello 16.026 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 1)*.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione,* anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bagnai 17.3 e Zucconi 17.4 e sull'articolo aggiuntivo Congedo 17.05, purché sia adottata una identica riformulazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Cecchetti 20.4, purché riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che è stata accettata dai presentatori la comune riformulazione degli identici emendamenti Bagnai 17.3 e Zucconi 17.4 e dell'articolo aggiuntivo Congedo 17.05. Avverte altresì che è stata accettata dai presentatori la riformulazione dell'emendamento Cecchetti 20.4.

Le Commissioni approvano le identiche proposte emendative Bagnai 17.3 *(Nuova formulazione),* Zucconi 17.4 *(Nuova formulazione)* e Congedo 17.05 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 1)*.

Le Commissioni approvano inoltre l'emendamento Cecchetti 20.4 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 1)*.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione,* anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Manes 17.01, De Palma 17.02, Cavandoli 17.03 e De Bertoldi 17.04.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Manes 17.01, De Palma 17.02, Cavandoli 17.03 e De Bertoldi 17.04.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Centemero 19.2 è stato ritirato dal presentatore. Avverte altresì che i relatori hanno ritirato i propri articoli aggiuntivi 16.027 e 16.028.

Il sottosegretario Federico FRENI richiama l'attenzione delle Commissioni sugli identici emendamenti Colosimo 14.12 e Matone 14.15, già approvati nel corso della seduta. Evidenzia in proposito che – per un proprio errore materiale, del quale si scusa con i colleghi – si è rimesso su tali proposte alle Commissioni, laddove avrebbe dovuto esprimere, a nome del Governo, un parere contrario, non essendo tali proposte dotate di adeguata copertura finanziaria. Chiede pertanto alle Commissioni di valutare la possibilità di una revoca della votazione.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto delle circostanze rappresentate dal Governo e avendo verificato che non vi è al riguardo alcuna contrarietà da parte dei gruppi, revoca la votazione svoltasi sugli identici emendamenti Colosimo 14.12 e Matone 14.15. Avverte quindi che i presentatori ritirano i predetti emendamenti.

Segnala infine che i relatori hanno presentato gli emendamenti 24.100 e 24.101, volti a recepire le condizioni contenute nel parere formulato dalla V Commissione Bilancio *(vedi allegato 1)*.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 24.100 e 24.101 dei relatori *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, essendosi così concluso l'esame di tutte le proposte emendative presentate, comunica che sul provvedimento, oltre al parere espresso dal Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri favorevoli di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva.

Fa presente infine che i relatori hanno formulato una proposta di correzioni di forma che sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « dall'Autorità di regolazione per energia » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al comma 3, al primo periodo, la parola: « CSEA » *è sostituita dalle seguenti:* « Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) » *e, al secondo periodo, le parole:* « con legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla legge »;

alla rubrica, le parole: « elettrico e gas » *sono sostituite dalle seguenti:* « per elettricità e gas ».

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: « dai commi 1 e 2 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « sono confermate » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al comma 5, dopo le parole: « per l'anno 2023 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « del RepowerEU » *sono sostituite dalle seguenti:* « del piano REPowerEU »;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « l'Autorità di regolazione per energia » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al comma 4, dopo le parole: « per l'anno 2023 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « della legge del 29 dicembre 2022, n. 197 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 », *le parole:* « del Testo Unico delle Imposte sui Redditi » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, » *e le parole:* « legge del 24 dicembre 2007, n. 244 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 24 dicembre 2007, n. 244, ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « reti ed ambiente » *sono sostituite dalle seguenti:* « , reti e ambiente » *e le parole:* « del DM 6 luglio 2012 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012 »;

alla rubrica, la parola: « agroenergia » *è sostituita dalle seguenti:* « dell'agroenergia ».

All'articolo 7:

al comma 1, terzo periodo, le parole: « La disposizione si applica » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le disposizioni del presente comma si applicano ».

All'articolo 8:

al comma 2, al primo periodo, le parole: « , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del » *sono soppresse e, al secondo periodo, le parole:* « regione provincia autonoma » *sono sostituite dalle seguenti:* « regione e provincia autonoma »;

al comma 5, le parole: « per il suo rispetto » *sono sostituite dalle seguenti:* « per la sua attuazione ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « al lordo dell'IVA » *sono sostituite dalle seguenti:* « al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) »;

alla rubrica, le parole: « Iva su » *sono sostituite dalle seguenti:* « Imposta sul valore aggiunto sul » *e dopo la parola:* « *payback* » *sono inserite le seguenti:* « relativo ai ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « Sanitario Nazionale (SSN) » *sono sostituite dalle seguenti:* « sanitario nazionale »;

ai commi 2 e 6, le parole: « Sanitario Nazionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « sanitario nazionale »;

al comma 3, le parole: « l'ANAC » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'Autorità nazionale anticorruzione » *e le parole:* « della presente disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « del presente decreto »;

al comma 4, le parole: « decisione a contrarre » *sono sostituite dalle seguenti:* « decisione di contrarre »;

al comma 7, al primo periodo, le parole: « ed enti » *sono sostituite dalle seguenti:* « e gli enti » *e, al secondo periodo, la parola:* « SSN » *è sostituita dalle seguenti:* « Servizio sanitario nazionale ».

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: « sanitario nazionale SSN », *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « sanitario nazionale », *le parole:* « emergenza – urgenza » *sono sostituite dalla seguente:* « emergenza-urgenza », *la parola:* « CCNL », *ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti:* « contratto collettivo nazionale di lavoro »;

al comma 3, le parole: « e dopo le parole » *sono sostituite dalle seguenti:* « dopo le parole: », *dopo le parole:* « 31 dicembre 2023 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , », *dopo la parola:* « complessivi » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « comparto sanità e » *sono sostituite dalle seguenti:* « comparto sanità, e, »;

al comma 4, dopo le parole: « cui concorre lo Stato » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

All'articolo 12:

al comma 1, la parola: « SSN », *ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti:* « Servizio sanitario nazionale »;

al comma 2, le parole: « servizio sanitario nazionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « Servizio sanitario nazionale »;

al comma 3, le parole: « tali attività » *sono sostituite dalle seguenti:* « tale attività »;

al comma 5, le parole: « nazionale in possesso » *sono sostituite dalle seguenti:* « nazionale, in possesso »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « a cui applicare il » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'applicazione del » *e le parole:* « le Aziende e gli Enti » *sono sostituite dalle seguenti:* « le aziende e gli enti ».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera a), *le parole:* « il primo periodo le parole » *sono sostituite dalle seguenti:* « al primo periodo, le parole: »;

alla rubrica, dopo le parole: « comma 548-*bis*, » *è inserita la seguente:* « della ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « o socio sanitarie » *sono sostituite dalle seguenti:* « o socio-sanitarie, »;

al comma 2, le parole: « dall'entrata in vigore della presente legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data di entrata in vigore del presente decreto, »;

al comma 3, le parole: « dall'entrata in vigore della presente legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data di entrata in vigore del presente decreto », *le parole:* « del decreto-legge del » *sono sostituite dalle seguenti:* « del decreto-legge » *e le parole:* « convertito in legge » *sono sostituite dalla seguente:* « convertito »;

al comma 4, e parole: « o socio sanitarie » *sono sostituite dalle seguenti:* « o socio-sanitarie »;

al comma 5, le parole: « convertito in legge » *sono sostituite dalla seguente:* « convertito ».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera b):

all'alinea, le parole: « il comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « il secondo comma »;

al capoverso 2, la cifra: « 2. » *è soppressa e le parole:* « dì cui » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui »;

alla rubrica, le parole: « contrasto agli episodi di violenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « contrasto degli atti di violenza ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « della presente disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « del presente decreto »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « del contribuente » *sono sostituite dalle seguenti:* « presentata dal contribuente ».

All'articolo 20:

al comma 1, lettera a), *la parola:* « superano » *è sostituita dalle seguenti:* « superino l'ammontare di »;

al comma 3, le parole: « dalla presente disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai commi 1 e 2 ».

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), *le parole:* « 2022, 197 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2022, n. 197 »;

al comma 2:

alla lettera a), *le parole:* « all'articolo 4, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 4 del »;

alla lettera b), *le parole:* « presidente della repubblica » *sono sostituite dalle seguenti:* « Presidente della Repubblica »;

alla rubrica, dopo le parole: « e 179 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

All'articolo 22:

al comma 1, le parole: « all'Agenzia delle entrate-Riscossione. » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'Agenzia delle entrate-Riscossione ».

All'articolo 24:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « asbesto correlate » *sono sostituite dalla seguente:* « asbesto-correlate » *e dopo le parole:* « n. 257 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al terzo periodo, le parole: « a carico del fondo » *sono sostituite dalle seguenti:* « a carico del Fondo di cui al primo periodo » *e le parole:* « sul fondo » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel medesimo Fondo »;

al comma 5:

al primo periodo, dopo le parole: « 21 dicembre 2017 » *sono inserite le seguenti:* « , della cui adozione è stata data comunica-

zione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017 »;

al secondo periodo, le parole: « delle Imprese » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle imprese » *e le parole:* « con gli aiuti di Stato » *sono sostituite dalle seguenti:* « con la disciplina in materia di aiuti di Stato ».

Alla tabella A:

le parole: « Emilia Romagna » *sono sostituite dalle seguenti:* « Emilia-Romagna ».

Alla tabella B:

dopo la parola: « Regione » *sono inserite le seguenti:* « o provincia autonoma »;

le parole: « Friuli-Venezia Giulia » *sono sostituite dalle seguenti:* « Friuli Venezia Giulia ».

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza s'intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzati a riferire oralmente in Assemblea.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina all'1.20 di mercoledì 10 maggio 2023.

ALLEGATO 1

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni *con le seguenti:* 28,5 milioni.

2.5. *(Nuova formulazione)* Cannata.

ART. 4.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi.

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis* si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca.

*** 4.35.** *(Nuova formulazione)* Gadda, Del Barba, Bonetti.

*** 4.37.** *(Nuova formulazione)* Schullian.

*** 4.38.** *(Nuova formulazione)* Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Per l'anno 2023 è concesso un contributo pari a 1 milione di euro in favore

del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle presso il bacino minerario della Maiella (ex SP 60).

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni *con le seguenti: 29* milioni.

4.022. *(Nuova formulazione)* D'Alfonso, Merola.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo)

1. Per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « e di 25 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 35 milioni di euro per l'anno 2023 » ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Delle risorse di cui al primo periodo almeno 8 milioni di euro sono destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva ».

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni *con le seguenti* 20 milioni.

*** 4.025.** *(Nuova formulazione)* Rubano, Benigni, De Palma, Sala.

*** 4.026.** *(Nuova formulazione)* Lucaselli, Congedo.

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: risparmio energetico *inserire le seguenti:* previsti all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,.

*** 7.1.** *(Nuova formulazione)* Gebhard.

*** 7.2.** *(Nuova formulazione)* Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*** 7.3.** *(Nuova formulazione)* Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola.

*** 7.4.** *(Nuova formulazione)* Congedo, Colombo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

*** 7.5.** *(Nuova formulazione)* De Palma, Sala, Rubano.

*** 7.6.** *(Nuova formulazione)* Toccalini, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Andreuzza.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Semplificazione temporanea per installazione impianti fotovoltaici)

1. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « collocati a terra » sono inserite le seguenti: « o su coperture piane o falde »;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale ».

**** 7.058.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

**** 7.059.** *(Nuova formulazione)* Zucconi, Caramanna, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 581 dopo le parole: « per l'anno 2022 » sono inserite le parole: « e di 9 milioni di euro per l'anno 2023 »;

b) al comma 582 dopo le parole: « 28 febbraio 2022 » sono inerite le seguenti: « per l'anno 2022, ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023 ».

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni *con le seguenti:* 21 milioni.

7.068. Benigni, Bonetti, Borrelli, Centemero, Congedo, Del Barba, Fenu, Furfaro, Gebhard, Merola, Panizzut, Quartini, Rubano, Vietri, Zanella.

ART. 8.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato *con le seguenti:* o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti.

Conseguentemente:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* non rinunciano al contenzioso attivato *con le seguenti:* non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo;

b) *dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante in capo alle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti *internet* istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite.

*** 8.12.** I Relatori.

*** 8.13.** Lucaselli, Congedo, Ciocchetti.

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.

1-*ter*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono altresì tenute, su eventuale richiesta dell'azienda interessata dalla richiesta di ripiano, a rendere disponibili i riferimenti e le copie documentali delle fatture oggetto della medesima richiesta.

1-*quater*. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma 1-*bis* del presente articolo si tiene conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e del costo del servizio.

9.2. *(Nuova formulazione)* Benigni, Cappellacci, De Palma, Rubano, Sala.

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: impossibilità di utilizzare personale già in servizio,

aggiungere le seguenti: sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, *e dopo le parole:* gli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore *aggiungere le seguenti:* relative all'assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna.

10.7. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

Al comma 2, dopo le parole: I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati *aggiungere le seguenti*: o prorogati in caso di contratti in corso di esecuzione *e sopprimere le parole*: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera.

10.10. I Relatori

Al comma 2, sopprimere le parole: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione a contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.14. Panizzut, Gusmeroli, Loizzo, Cavandoli, Lazzarini, Bagnai, Matone, Centemero.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure di affidamento che prevedono il conferimento di attività e servizi sanitari in gestione ad operatori economici, allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o presìdi ospedalieri pubblici.

10.20. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. I membri del Parlamento possono visitare i locali degli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le strutture socio-sanitarie pubbliche. Le visite dei membri del Parlamento ai servizi e alle strutture di cui al presente comma non necessitano di preavviso e devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio o della struttura.

7-*ter*. Dalle disposizioni di cui al comma 7-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10.25. *(Nuova formulazione)* Rosso, Vietri, Ciancitto, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Schifone.

ART. 11.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presìdi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: ai commi 1 e 3 *con le seguenti*: ai commi 1, 1-*bis* e 3.

11.8. *(Nuova formulazione)* Ciancitto, Ciocchetti.

ART. 12.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza *con le seguenti:* Medicina d'emergenza-urgenza.

*** 12.3.** *(Nuova formulazione)* Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Bonetti.

*** 12.4.** Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 20-*ter* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi.

12.16. *(Nuova formulazione)* Cattoi, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli

Al comma 3, sostituire le parole: l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando *con le seguenti:* il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.

12.17. Benigni, Rubano, De Palma, Sala.

ART. 13.

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

13.8. I Relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « e amministrativo » sono sostituite dalle seguenti: « , amministrativo, tecnico e professionale ».

13.12. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto, Lancellotta.

ART. 14.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: « I suddetti accordi sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo ».

*** 14.3.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

*** 14.4.** Bonetti, Del Barba, Richetti.

*** 14.5.** Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*** 14.6.** Mangialavori, Paolo Emilio Russo, Benigni, De Palma, Rubano, Sala.

*** 14.7.** Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Girelli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

1. Alle *start-up* innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020 ed operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, è riconosciuto, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo volta alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis* ». Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni *con le seguenti*: 28 milioni.

14.05. I Relatori.

ART. 15.

Al comma 1, dopo le parole: o private accreditate, *aggiungere le seguenti*: comprese quelle del Terzo settore,.

15.1. Gadda, Faraone, Bonetti, Del Barba.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: una professione *aggiungere la seguente*: medica,;

al comma 2, sostituire le parole: Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge *con le seguenti*: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

al comma 3, sostituire le parole: Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,;

al comma 5, dopo le parole: lettera *b), aggiungere le seguenti:* numero 2),.

*** 15.2.** Lucaselli, Congedo.

*** 15.3.** Faraone, Gadda, Bonetti, Del Barba.

*** 15.4.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Ciani, Merola.

*** 15.6.** *(Nuova formulazione).* Lazzarini, Panizzut, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il numero 2) della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.

15.7. *(Nuova formulazione)*. I Relatori.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale)

1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

2. La lettera *b)* del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale ».

4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso »;

b) all'articolo 4, il terzo comma è abrogato.

15.01. *(Nuova formulazione)* Ciancitto, Ciocchetti, Morgante, Rosso, Schifone, Vietri, Panizzut, Centemero.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori di interesse sanitario)

1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza degli operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

« *4-ter*. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi al citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026 ».

15.02. Casasco, Benigni, Rubano, Saccani Jotti, Bagnasco.

ART. 16.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio

di emergenza-urgenza, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, per le relative esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione generale e repressione dei reati, nonché per assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie ivi operanti, possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato sulla base di apposita ordinanza adottata dal Questore-Autorità provinciale di pubblica sicurezza, nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

16.6. *(Nuova formulazione)*. Vietri, Benigni, Panizzut.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati « Istituti », dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: « rapporti di lavoro a tempo determinato » sono aggiunte le seguenti: « ovvero indeterminato »;

b) al comma 424, dopo le parole: « contratto di lavoro subordinato a tempo determinato » sono aggiunte le seguenti: « ovvero indeterminato »;

c) al comma 426, dopo le parole: « contratto di lavoro subordinato » sono aggiunte le seguenti: « a tempo indeterminato ovvero »;

d) al comma 427, dopo le parole: « Il personale assunto » sono aggiunte le seguenti: « a tempo determinato »;

e) al comma 428, dopo le parole: « previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale » sono aggiunte le seguenti: « assunto a tempo determinato »;

f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423. ».

5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;

b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.

*** 16.03.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

*** 16.04.** Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

*** 16.05.** Caiata, Osnato, Lucaselli, Ciancitto.

*** 16.06.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Ciani.

*** 16.07.** *(Nuova formulazione)*. Stumpo, Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli.

*** 16.026.** *(Nuova formulazione)*. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Disposizioni in materia di definizione agevolata delle Regioni e degli enti locali)

1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, possono prevedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle forme stabilite dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione degli istituti disciplinati dall'articolo 1, commi 227 e 229-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dall'articolo 1, comma 231, della medesima legge.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 con il quale viene disciplinato l'istituto di cui all'art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano il comma 240, in quanto compatibile, e i commi 246 e 247 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-*ter*, 15-*quater* e 15-*quinquies*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.

*** 17.3.** *(Nuova formulazione)* Bagnai, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

*** 17.4.** *(Nuova formulazione)* Zucconi, Caramanna, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

*** 17.05.** *(Nuova formulazione)* Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu.

ART. 20.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* 20 dicembre di ciascun anno. *inserire il seguente periodo:* A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.

20.4. *(Nuova formulazione)* Cecchetti, Centemero, Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

1. All'articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4*:*

1) al primo periodo, le parole: « Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21

febbraio 2011 » sono sostituite dalla seguente: « Assoprevidenza »;

2) al secondo periodo, le parole: « Al predetto Comitato », sono sostituite dalle seguenti: « Ad Assoprevidenza »;

3) al terzo periodo, le parole: « Al Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « Ad Assoprevidenza »;

b) al comma 5, le parole: « del Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « di Assoprevidenza ».

2. Al fine di accelerare la capacità amministrativa dei processi di analisi e di valutazione sugli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al comma 4 dell'articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente a Assoprevidenza, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-*bis* del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 giugno 2023.

23.033. D'Alessio, Rosato, Del Barba, Bonetti.

Nel capo IV, prima dell'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Contributo alla fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile »)

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del medesimo Istituto.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni *con le seguenti:* 27 milioni.

*** 23.034.** *(Nuova formulazione)* Iaia, Lucaselli.

*** 24.11.** *(Nuova formulazione)* De Palma, D'Attis, Caroppo.

ART. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

24.01. Steger, Gebhard, Schullian, Manes, Cattoi, De Bertoldi.

All'articolo 24, comma 6, alinea, sostituire le parole: commi 1 e 5 *con le seguenti*: commi da 1 a 5;.

24.100. I Relatori.

All'articolo 24, comma 6, lettera d), *sostituire le parole*: 1,69 milioni *con le seguenti*: 0,79 milioni *e dopo la parola*: utilizzo *aggiungere le seguenti*: di quota parte.

24.101. I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

1. Alle *start-up* innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020 ed operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, è riconosciuto, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo volta alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ». Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni *con le seguenti*: 28 milioni.

14.05. I Relatori.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Contributo una tantum *per l'emergenza del COVID-19)*

1. Alle strutture destinatarie di apposito *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti sottoscritti per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere riconosciuto il contributo una *tantum* previsto dal comma 495 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, anche in deroga alle disposizioni di cui al primo periodo del medesimo comma 495, con oneri a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a ristoro dei soli costi fissi sostenuti e rendicontati, fino all'importo massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito dei medesimi accordi e contratti.

16.027. I Relatori.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

*(Modifica all'articolo 8-*quinquies *del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)*

1. Il primo periodo del comma 2-*quater* dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente: « Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, coerentemente con la domanda storica ».

16.028. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.02.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 48

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 62

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 56

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 63

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 58

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 64

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Nuovo testo C. 622 (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)* 59

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 65

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge C. 1060, di conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, è in corso di esame in prima lettura alla Camera e consta di 25 articoli e due allegati. Il provvedimento d'urgenza è volto a perseguire tre distinte finalità: sostenere le imprese e le famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; fronteggiare la carenza di perso-

nale medico presso i servizi di emergenza ospedalieri e consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche fiscali derivanti dalle norme introdotte con la legge di bilancio 2023.

Più in particolare, evidenzia che il capo I del decreto-legge, composto dagli articoli da 1 a 7, contiene le misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

L'articolo 1, comma 1, prevede l'estensione al secondo trimestre 2023 delle disposizioni di rafforzamento del bonus sociale per i clienti domestici di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico. Il comma 2 eleva da 20.000 euro a 30.000, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, la soglia ISEE che permette l'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica in favore delle famiglie numerose con più di quattro figli, e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008. Il comma 3 dispone che gli oneri di cui al comma 1 siano a carico del bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali e fissa al 31 maggio 2023 il termine per la il termine per la Relazione di rendicontazione.

L'articolo 2, commi 1 e 2, proroga al secondo trimestre 2023 l'aliquota IVA agevolata al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di aprile, maggio e giugno 2023 nonché per le forniture di servizi di teleriscaldamento e le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia. Precisa che l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente al medesimo trimestre. Il costo dell'intervento è pari a 539,78 milioni di euro (comma 3). I commi 4 e 5 confermano per il mese di aprile, l'applicazione agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi l'anno delle aliquote negative della componente tariffaria UG2C, benché ridotte del 65 per cento rispetto al primo trimestre e, per tutto il secondo trimestre 2023, l'azzeramento delle altre aliquote degli oneri generali di sistema per il settore gas. Per queste finalità è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 280 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Passando a descrivere l'articolo 3, sottolinea che il comma 1 prevede che, nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie che non sono titolari del bonus sociale, da finanziare nell'ambito del *RepowerEU*, da ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, possa essere erogato un contributo a parziale compensazione delle spese di riscaldamento qualora la spesa all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh (su base mensile). I criteri di assegnazione del contributo sono definiti, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze mentre le modalità applicative e la misura del contributo saranno definite da ARERA. Il costo della misura è pari a 1 miliardo di euro che viene trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023 (commi 3 e 4).

Il successivo articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si tratta in particolare: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per cento (in luogo del 45 per cento) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento (in

luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico. Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

Trattando dell'articolo 5, fa presente che il comma 1 ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo nei confronti dei soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, o prodotti petroliferi, prevista dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022). In particolare, si prevede l'esclusione dalla base di calcolo, ai fini della determinazione del reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, degli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, dedotte ai sensi del testo dell'articolo 109, comma 4, lettera *b)*, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera *q)*, della legge n. 244 del 2007 (che ha soppresso un intero periodo della disposizione). Inoltre, il comma 2 dispone che nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Il comma 3 indica la quantificazione dei relativi oneri nella misura sono pari a 404 milioni di euro.

Osserva che l'articolo 6, comma 1, detta disposizioni relative alla tassazione dell'agroenergia e introduce, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, una deroga alla disciplina vigente in ordine alla determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti (società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola) di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, correlato alla produzione di agroenergia oltre i limiti di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005. Questa ultima disposizione prevede che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario. La norma in questione per la parte eccedente tali valori prevede che la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, sia data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'ARERA, e il valore di 120 euro/MWh. Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 6 in 4,32 milioni di euro per l'anno 2023 e rinvia all'articolo 24 per la copertura finanziaria.

L'articolo 7, comma 1, prevede agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico autorizzando in particolare il cumulo tra agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e contributi regionali (o delle province autonome di Trento e Bolzano), se le norme che regolano questi ultimi lo consentono. La somma dei due benefici, in ogni caso, non deve

superare il 100 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.

Fa presente che il capo II del decreto-legge, composto dagli articoli da 8 a 16, contiene disposizioni in materia di salute. In particolare, evidenzia che l'articolo 8, comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023. Il comma 2 prevede l'assegnazione alle regioni e alle province autonome di una quota del suddetto fondo, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018. Il comma 3 dispone, inoltre, che le aziende fornitrici di dispositivi medici, qualora non abbiano attivato un contenzioso o abbiano rinunciato allo stesso, possano versare a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, in luogo della quota intera, una somma pari al 48 per cento di quanto dovuto. Il comma 4 dispone, altresì, in ordine alle modalità di compilazione della fattura elettronica riguardante i dispositivi medici e alle modalità di verifica della corretta compilazione. Infine, il comma 5 prevede che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di ripiano, si possano richiedere finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo già costituito presso il Mediocredito Centrale Spa (Fondo finalizzato ad assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese).

L'articolo 9, comma 1, prevede che, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, le aziende possano portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati. Ai sensi del comma 2, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti e i relativi costi sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti. Il comma 3 disciplina le modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta.

Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 10, fa presente che il comma 1 disciplina gli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici, operati – esclusivamente in caso di necessità e urgenza – dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per sopperire alla carenza di organico. Il comma 2 prevede i presupposti, modalità e limiti di tali affidamenti. Il comma 3 rinvia per la definizione delle relative linee guida a un successivo decreto del Ministro della salute, da adottarsi previo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Il comma 4 stabilisce precisi oneri motivazionali per le stazioni appaltanti. Ai sensi del comma 5 si prevede che l'inosservanza dei precedenti commi sia valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale. Inoltre, il comma 6 preclude la ricostituzione del rapporto di lavoro con il SSN al personale sanitario che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi medici ed infermieristici alle aziende e gli enti dell'SSN. Il comma 7 infine introduce delle norme volte alla reinternalizzazione dei servizi sanitari, attraverso procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate; in tale ambito, si prevede la valorizzazione del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio e non si sia in precedenza dimesso, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, dalle dipendenze dello stesso.

L'articolo 11 prevede che per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, allo scopo di far fronte alla carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, e di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico ed infermieristico, consentendo, in deroga alla contrattazione, un

aumento della relativa tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, per il personale medico, e a 50 euro lordi onnicomprensivi per il personale infermieristico, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. L'aumento dovrà avvenire nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al decreto-legge, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Evidenzia inoltre che mediante una modifica all'articolo 1, comma 526 della legge di bilancio 2023, viene previsto un incremento a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023 delle risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di pronto soccorso, pari a 100 milioni di euro complessivi, dei quali 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale del comparto sanità. Resta fermo l'incremento a regime di 200 milioni di euro delle citate risorse dal 1° gennaio 2024 già previsto dalla citata disposizione. Alla copertura degli oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023.

L'articolo 12 definisce particolari misure a favore del personale sanitario medico dei servizi di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2025, prevedendo innanzitutto un regime temporaneo per l'ammissione – di tale personale con determinati requisiti – ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. L'assunzione può avvenire anche in deroga alle incompatibilità previste a legislazione vigente per l'assunzione di incarichi liberoprofessionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di 8 ore settimanali, con una remunerazione integrativa di 40 euro lordi, valutabile nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del SSN. Si prevede inoltre la possibilità, sempre fino al 31 dicembre 2025, della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, comunque entro i limiti d'età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati. Peraltro, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica con un coefficiente di trasformazione pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso aziende ed enti del SSN, nel limite massimo di ventiquattro mesi.

Evidenzia poi che l'articolo 13 modifica la normativa transitoria che consente lo svolgimento, da parte del personale di cui all'articolo 1 della legge n. 43 del 2006 (rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità) di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio; la novella proroga il termine finale di applicazione della normativa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 e sopprime il limite del monte ore complessivo settimanale per le suddette prestazioni, limite che era pari a otto ore; si inserisce inoltre la previsione che il Ministero della salute effettui annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 14, fa presente che la disposizione modifica una disciplina in tema di reclu-

tamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dall'articolo 1, comma 548-*bis* della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). Per effetto delle modifiche introdotte, la disciplina transitoria è stata prevista a regime e consente anche più di una proroga del contratto a tempo determinato con gli specializzandi; inoltre, è venuto meno il limite di durata di 12 mesi della proroga, fermo restando che il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica ed è prorogabile fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.

L'articolo 15, comma 1, consente l'esercizio temporaneo in deroga, fino al 31 dicembre 2025, di qualifiche relative a professioni sanitarie e di interesse sanitario conseguite all'estero. Ai sensi del comma 2, si demanda ad un'intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la definizione della relativa disciplina. In attesa del raggiungimento della prevista intesa, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, il comma 3 prevede che si continui ad applicare la normativa vigente in materia con riferimento alle deroghe tuttora applicate. Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, il comma 4 prevede l'applicazione degli articoli 27 (ingresso in casi particolari) e 27-*quater* (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati) del testo unico delle norme in materia di immigrazione anche al personale medico e infermieristico assunto – in base alla predetta disciplina derogatoria – presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.

Rileva inoltre che l'articolo 16 modifica l'articolo 583-*quater* del codice penale per prevedere la pena della reclusione da 2 a 5 anni per chiunque cagiona lesioni non aggravate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Passando ad esaminare il capo III del decreto-legge, ricorda che è composto dagli articoli da 17 a 23 e che contiene misure in materia di adempimenti fiscali. In particolare, evidenzia che l'articolo 17, al comma 1, consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, con riduzione delle sanzioni a un diciottesimo di quelle irrogate, con il versamento del *quantum* così rideterminato entro il 30 aprile 2023 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma in esame); al comma 3, per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, ove sia in corso il pagamento rateale, si consente di rideterminare il *quantum* dovuto a titolo di sanzione a un diciottesimo di quelle irrogate (comma 180 della legge di bilancio 2023) e con la loro rateizzazione in venti rate trimestrali di pari importo (ai sensi del successivo comma 182); al comma 2, si consente di estendere l'ambito applicativo della conciliazione agevolata delle controversie, disposta dalla legge di bilancio 2023 con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023, anche alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023. La conciliazione riguarda le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

Fa presente che l'articolo 18 apporta modifiche alla disciplina della regolarizzazione degli omessi o carenti versamenti di importi rateali, disciplinata dalla legge di bilancio 2023, in particolare concernenti le rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione nonché degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

In particolare, evidenzia che le norme in esame precisano l'ambito applicativo della relativa disciplina, chiarendo che la regolarizzazione riguarda le somme per cui non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione al 1° gennaio 2023.

L'articolo 19 introduce delle modifiche ai termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cosiddetto ravvedimento speciale. In particolare, viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata prevista per la definizione delle violazioni di natura formale e vengono modificati altresì i termini per le rate successive alla prima. Vengono inoltre modificati i termini per la regolarizzazione e il versamento necessari ai fini dell'accesso al ravvedimento speciale.

Il successivo articolo 20 modifica i termini di alcuni istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria disciplinati dalla legge di bilancio 2023. In particolare, fa presente che il comma 1, lettere da *a)* a *f)*, riapre i termini per la definizione agevolata delle controversie tributarie. In sintesi, si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi. Sono altresì rimodulati i termini per il versamento rateale del *quantum* dovuto. Nel caso di versamento rateale, è posticipato dal 30 giugno al 30 settembre il termine per presentare domanda e versare la prima rata. Viene posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo conseguente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata; viene esteso da nove a undici mesi il periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce; è altresì posticipato dal 31 luglio al 31 ottobre 2024 il termine per la notifica dell'eventuale diniego della definizione agevolata. La lettera *f)* del comma 1 riapre i termini per usufruire della conciliazione agevolata delle liti tributarie pendenti in primo e secondo grado, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023. La lettera *g)* del comma 1 riapre i termini per usufruire della rinuncia agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023. In conseguenza delle modifiche alle norme deflattive del contenzioso, il comma 2 dell'articolo posticipa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 il termine per l'adempimento dell'obbligo, posto in capo all'Agenzia delle entrate, di depositare in Cassazione l'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei versamenti dovuti. Il comma 3 individua gli oneri della disposizione.

Passando a trattare dell'articolo 21, evidenzia che la disposizione contiene norme di interpretazione autentica con le quali: si precisa l'ambito di applicazione della disciplina del cosiddetto ravvedimento speciale, indicando alcune violazioni escluse dalla normativa e altre, invece, ricomprese nella regolarizzazione; si prevede che possano essere regolarizzate, mediante ravvedimento speciale, le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'IVIE ed all'IVAFE non rilevabili in sede di liquidazione della dichiarazione, mentre si esclude dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, vale a dire l'omessa o incompleta compilazione del Quadro RW della dichiarazione; si dispone che, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, la definizione agevolata prevista dal comma 179 della legge di bilancio 2023 si applica anche all'accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

L'articolo 22 estende all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal testo unico in materia di spese di giustizia.

Fa presente che l'articolo 23 introduce, infine, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari (omesso

versamento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA e indebita compensazione) qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello.

Passando a trattare il capo IV del decreto-legge, evidenzia che è composto dagli articoli 24 e 25 e che contiene le disposizioni finanziarie e finali. In particolare, l'articolo 24 reca norme di diverso contenuto, nonché la copertura degli oneri recati dal provvedimento. Più nello specifico: il comma 1, incrementa di 44 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali; il comma 2, istituisce per il 2023, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali. Tale Fondo, che ha una dotazione di 20 milioni di euro, opera a favore degli eredi in caso di decesso dei suddetti lavoratori. Il comma 3, reca un rifinanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, istituito nello stato di previsione del MEF dal decreto-legge aiuti-quater. Il comma 4, incrementa di 200 mila euro per l'anno 2023 il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze nella gastronomia e dell'agroalimentare italiano. Il comma 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese elettrivore localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. I commi 6 e 7 recano le disposizioni per la copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.

Infine, fa presente che l'articolo 25 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge n. 34 del 2023 è dunque vigente dal 31 marzo 2023.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva in primo luogo che le motivazioni della necessità e dell'urgenza sono riconducibili, anche sulla base del preambolo, a tre distinti motivi: l'introduzione di misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas; l'introduzione di misure per far fronte alla carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale; l'introduzione di disposizioni volte a consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio 2023.

Per quanto riguarda invece il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del Capo I introducono alcune agevolazioni fiscali relative al prezzo del gas e dell'energia elettrica attinenti alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » di competenza esclusiva dello Stato (in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)* della Costituzione). Sono inoltre riconosciute alcune forme di contribuzione dirette a contenere l'impatto sulle famiglie e sulle imprese dell'aumento dei costi dell'energia. Tali interventi regolativi e promozionali sono riconducibili alla materia di competenza esclusiva dello Stato della « tutela della concorrenza » (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)* della Costituzione). In merito si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2004 ha ricondotto a tale competenza la disciplina degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese. Il capo III del decreto-legge contiene disposizioni attinenti alla materia del contenzioso tributario riconducibile in parte alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », in parte alla materia giurisdizione e norme processuali (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*). Una specifica disposizione introducendo una causa di non punibilità per taluni reati tributari attiene

alla materia « ordinamento penale » (articolo 117, secondo comma, lettera *l)*). In tutti i casi si tratta di materie riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato. Per quanto attiene alle norme del Capo II viene in rilievo prevalentemente la materia « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. In proposito segnala che il provvedimento prevede, all'articolo 15, comma 2, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, ai fini dell'adozione della disciplina per l'esercizio temporaneo di professioni sanitarie da parte di soggetti con qualifiche conseguite all'estero.

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, in qualità di relatore, fa presente che il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019 è stato già approvato dal Senato ed evidenzia che l'Accordo si colloca in un processo di intensificazione delle relazioni economiche tra l'Unione europea e il Vietnam, che è il suo secondo partner commerciale (dopo Singapore) tra i Paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN), costituita l'8 agosto 1967 a Bangkok e oggi composta da 10 Paesi dell'area. Ricorda che attualmente i rapporti tra l'Unione europea e il Vietnam sono inquadrati nell'Accordo di partenariato e cooperazione siglato nel 2012, ed entrato in vigore nel 2016. Da tale atto sono derivati un Accordo di libero scambio – che non ha richiesto la ratifica da parte dei parlamenti nazionali vertendo su materie di competenza esclusiva dell'Unione europea – e l'Accordo sulla protezione degli investimenti, che è oggetto della presente ratifica. Tale accordo rientra infatti nella competenza condivisa tra UE e Stati membri (in particolare per quanto riguarda gli investimenti non diretti e le controversie investitori-Stato); si tratta, dunque, di un « accordo misto », sottoposto alla ratifica dei parlamenti nazionali. Ricordo a tale proposito che l'Accordo è stato già ratificato dal Vietnam l'8 giugno 2020.

In termini generali, segnala che il nuovo Accordo, una volta ratificato, sostituirà i Trattati bilaterali esistenti tra il Vietnam e i Paesi dell'Unione (tra cui quello con l'Italia, firmato il 18 maggio 1990). La principale finalità dell'Accordo è il miglioramento del contesto normativo in cui si collocano gli investimenti dei Paesi europei in Vietnam, garantendo che gli investitori UE non siano oggetto di discriminazioni e dispongano di una serie di tutele, ad esempio in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni. A tale proposito, segnala che l'Accordo comprende anche un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie e prevede la costituzione di un tribunale bilaterale *ad hoc Investment Court System* (ICS), in sostituzione del tradizionale meccanismo *Investor-State dispute settlement* (ISDS).

Quanto al contenuto dell'Accordo, fa presente che esso è introdotto da un preambolo, nel quale si fa riferimento al rispetto dei diritti fondamentali, allo sviluppo sostenibile e alla trasparenza nel commercio, concetti collegati all'esigenza di evidenziare il radicamento della politica commerciale comune nell'alveo degli strumenti di politica estera dell'Unione e la conseguente subordinazione della stessa al rispetto dei principi fondamentali cui si ispira l'Unione europea (articolo 3 del Trat-

tato sull'Unione europea) e al raggiungimento delle finalità di sviluppo sostenibile. A tale preambolo fanno seguito quattro capi e novantatré articoli.

In particolare, evidenzia che il Capo I riguarda obiettivi e definizioni generali e individua come obiettivo dell'Accordo il miglioramento delle relazioni tra le Parti, in materia di investimenti. Il Capo II riguarda la protezione degli investimenti e definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo. In particolare, l'articolo 2.1 individua una serie di eccezioni generali all'applicazione dell'Accordo (dai regimi previdenziali alle attività legate all'esercizio di pubblici poteri, alle questioni relative alla cittadinanza o alla residenza), mentre l'articolo 2.2 ribadisce il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori, senza che le norme sulla protezione degli investimenti possano essere considerate come un impegno a non modificare il proprio quadro normativo, anche in materia di aiuti di Stato. Di particolare importanza sono l'articolo 2.3, che prevede l'applicazione della clausola del trattamento nazionale – in base alla quale ciascuna Parte riserva agli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri, salve le deroghe elencate – e l'articolo 2.4, che prevede l'applicazione del trattamento della nazione più favorita, in base al quale le Parti concordano di riconoscersi reciprocamente il trattamento più favorevole che abbiano concesso o eventualmente concederanno in futuro nella materia regolata dall'Accordo. Ricorda, altresì, l'articolo 2.5, che garantisce agli investitori un trattamento « equo e giusto », assicurando la « piena protezione e sicurezza » degli investimenti; l'articolo 2.6, che prevede una parità di trattamento tra le Parti per le perdite subite a causa di guerre, conflitti armati o altri eventi simili. Fa presente che il Capo III, che riguarda la risoluzione delle controversie, è diviso in due sezioni, una relativa alle controversie tra le Parti e una relativa alle controversie tra investitori e Parti. Il complesso degli articoli definisce le procedure di consultazione e mediazione, il sistema giurisdizionale di riferimento e lo svolgimento dei procedimenti. Evidenzia, infine, che il Capo IV contiene le disposizioni istituzionali, generali e finali. Tra queste, segnala l'istituzione e l'attività del Comitato dell'accordo (articoli 4.1 e 4.2), le procedure di modifica (articolo 4.3), la vigenza dei diritti e degli obblighi derivanti da convenzioni fiscali tra l'Unione europea e il Vietnam o tra uno degli Stati membri dell'Unione e Vietnam (articolo 4.4), le condizioni per adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali (articolo 4.5), le eccezioni generali alla sua applicazione per motivi di sicurezza pubblica, salute, politica monetaria, conservazione delle risorse naturali, della tutela del patrimonio nazionale (articoli da 4.6 a 4.8), le misure di salvaguardia per situazioni eccezionali (articoli da 4.10 a 4.11), la divulgazione delle informazioni (articolo 4.12), l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 4.13), la durata illimitata salvo denuncia (articolo 4.14) e il processo di adesione all'Accordo di futuri membri dell'UE (articolo 4.21).

Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, avverte che esso è composto di 4 articoli. I primi due articoli contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)* della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali nonché degli obblighi internazionali assunti dall'Italia, con riferimento al meccanismo di risoluzione delle controversie adottato dall'Accordo, ricorda che, con il parere n. 1/17 del 2019, la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che tale procedura è compatibile con il diritto dell'Unione europea, perché esso non osta alla creazione di tribunali che abbiano la competenza di interpretare

e applicare, alla luce del diritto internazionale, le norme di accordi di cui l'UE sia parte.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
C. 1040 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, in qualità di relatore sul provvedimento, fa presente che il disegno di legge C. 1040 è stato già approvato dal Senato e reca autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

Rileva preliminarmente che l'Accordo in esame si colloca nel quadro di un processo di approfondimento strategico delle relazioni, sancito in occasione del 12° Asia-Europe Meeting (ASEM), svoltosi a Bruxelles il 18 e 19 ottobre 2018, nel cui ambito sono stati firmati tra UE e Singapore tre importanti accordi sotto il profilo politico, commerciale e di sicurezza: l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC/PCA), l'Accordo di libero scambio (ALS/FCA) e l'Accordo di protezione degli investimenti (API). Il terzo accordo, quello relativo alla protezione degli investimenti (API), è oggetto della ratifica in esame: include materie di competenza concorrente degli Stati membri dell'Unione europea, completa il quadro delle intese e mira ad assicurare un elevato livello di tutela per gli investimenti dei privati, prevedendo al contempo garanzie sotto il profilo della tutela del diritto delle Parti a perseguire obiettivi di interesse nazionale quali la sicurezza, la protezione della salute pubblica e dell'ambiente.

Più in dettaglio evidenzia che l'Accordo di protezione degli investimenti si compone di 4 capi, suddivisi in 75 articoli, introdotti dal preambolo, e definisce una cornice giuridica per facilitare gli investimenti bilaterali reciproci, garantendo che gli investitori ricevano un trattamento giusto ed equo, non siano soggetti a trattamenti discriminatori e possano subire espropriazioni solo per ragioni di pubblico interesse ed in ogni caso dietro pagamento di un indennizzo rapido, adeguato ed efficace. L'Accordo, inoltre, si caratterizza per l'incorporazione del nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie sviluppato dall'Unione europea, che prevede la costituzione di un tribunale bilaterale ad hoc per gli investimenti *Investment Court System* (ICS), chiamato a giudicare sulle possibili controversie tra investitori di una delle Parti dell'Accordo e i Governi dell'altra parte in sostituzione del meccanismo tradizionale *Investor-State dispute settlement* (ISDS). A differenza dell'ISDS tradizionale, in cui spettava all'investitore e allo Stato (parti della disputa) individuare i componenti del panel di arbitri, con l'introduzione dell'ICS tale funzione è svolta dalle Parti (i Paesi contraenti) dell'Accordo, secondo numeri, formule e liste specifiche per ogni accordo.

In particolare, rileva che il capo I dell'Accordo delinea gli obiettivi e detta le definizioni generali; il capo II riguarda la protezione degli investimenti; il capo III attiene alla risoluzione delle controversie e il capo IV detta disposizioni istituzionali, generali e finali. L'Accordo comprende inoltre 11 allegati (relativi tra l'altro alle procedure di espropriazione e alle procedure di mediazione) e 2 intese (in tema di limitazioni specifiche di Singapore per quanto riguarda lo spazio o l'accesso alle risorse naturali e di retribuzione degli arbitri). Sottolinea dunque che l'Accordo per entrare in vigore deve essere concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio – a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea – previa approvazione del Parlamento europeo (avvenuta il 13 febbraio 2019) e ratifica degli Stati membri in conformità con le rispettive procedure interne. Segnala che attualmente l'Accordo è stato ratificato dalla Repubblica Ceca, dalla Danimarca, dall'Estonia, dalla Grecia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dal Lussemburgo, dal Portogallo, dalla Svezia e dall'Ungheria.

Passando ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica, evidenzia che il provvedimento, già approvato dal Senato, si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)* della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Nuovo testo C. 622.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione Affari sociali, del nuovo testo della proposta di legge Mulè C. 622, recante « Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica ».

Segnala che la proposta ha la finalità di definire un programma di salute pubblica di diagnosi precoce tramite *screening* destinato alla popolazione in età infantile e adolescenziale, individuata nell'intervallo di età dagli 1 ai 17 anni, per identificare i soggetti a rischio di sviluppo di diabete di tipo 1 o di celiachia. Grazie alla diagnosi precoce, infatti, sarà possibile ridurre le complicanze, potenzialmente mortali, derivanti dalle predette malattie.

La proposta si compone di 4 articoli ai quali nel corso dell'esame referente la XII Commissione Affari sociali ha introdotto alcune modifiche.

Con riguardo al contenuto del provvedimento, fa quindi presente che l'articolo 1, al comma 1, prevede un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia da adottarsi tramite decreto del Ministro della salute che deve essere emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La finalità del programma è quella di prevenire l'insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete di tipo 1 e di rallentare la progressione della malattia mediante l'impiego delle terapie disponibili, oltre che di ottenere diagnosi precoci della celiachia. Nel corso dell'esame in sede referente, oltre a stabilire che il programma pluriennale decorre dall'anno 2024, si è precisato che il decreto del Ministro della salute è emanato, sentite la Conferenza Stato-regioni e le associazioni maggiormente rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia. Lo schema di decreto è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che de-

vono esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla data della sua trasmissione, decorso il quale il Ministro della salute può comunque procedere.

Il comma 2, modificato in sede referente, dispone che, per l'attuazione del programma pluriennale di cui al comma 1, sia autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 530 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento in esame. Rammento che tale fondo è stato istituito dalla legge di bilancio 2023 nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, proprio allo scopo di finanziare la realizzazione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della malattia celiaca.

Segnala quindi che l'articolo 2, al comma 1, prevede inoltre l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul diabete tipo 1, presso il Ministero della salute, composto da dieci membri, nominati con decreto del Ministro della salute e di seguito individuati: *a)* un rappresentante del Ministero della salute, che assume le funzioni di presidente; *b)* due rappresentati dell'Istituto superiore di sanità; *c)* cinque medici di comprovata esperienza specializzati nella cura e nella predizione genetica del diabete tipo 1; *d)* due rappresentanti di associazioni di rilevanza nazionale operanti nel settore della prevenzione e della predizione genetica del diabete tipo 1. Ai sensi del comma 2, i membri dell'Osservatorio durano in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta; la partecipazione all'Osservatorio è svolta in forma gratuita e ai componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Secondo quanto previsto dal comma 3, l'Osservatorio studia ed elabora le risultanze dello *screening* di cui all'articolo 1 e pubblica annualmente una relazione nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Per l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio è prevista la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, in quanto all'attuazione dell'articolo si deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala che le disposizioni dell'articolo 3, costituito da un unico comma, riguardano le campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale sul tema, ad opera del Ministero della salute. Il Ministero deve promuovere tali campagne con specifico riferimento all'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica e per la conoscenza del programma di *screening* sopra indicato. Viene allo scopo autorizzata una spesa di 150.000 euro annui, a decorrere dal 2024, con copertura a valere sulle risorse del fondo sopracitato, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento.

Il comma 1 dell'articolo 4, modificato in sede referente, detta le disposizioni finanziarie prevedendo che il fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge di bilancio per il 2023 sia rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che la materia trattata dal provvedimento attiene sia alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da ga-

rantire su tutto il territorio nazionale, oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), che alla tutela della salute oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. A tale proposito, fa presente che, come anticipato nell'illustrazione dei contenuti del provvedimento, l'articolo 1, comma 1, prevede quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del programma pluriennale di *screening*.

Richiama sulla questione la sentenza n. 114 del 2022 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) nella parte in cui non prevedevano l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. In particolare è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con tale motivazione il comma 480 dell'articolo 1 che prevedeva l'adozione, con decreto del Ministro della salute, dei requisiti e delle modalità di accesso per l'erogazione delle risorse del fondo destinato al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto, da parte degli ospedali, di specifici strumenti di valutazione prognostica del carcinoma mammario. In particolare, la Corte ha argomentato che la disposizione appariva riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva in materia di « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale » sia alla competenza concorrente in materia di « tutela della salute », senza però che si potesse individuare un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri.

In termini generali, fa altresì presente che, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di « intreccio » o « concorso » in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale (sentenza n. 7 del 2016, sentenza n. 123 del 2022 e sentenza n. 6 del 2023) ovvero in presenza di un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019 e sentenza n. 114 del 2022). Sembra desumersi che negli altri casi (quali la prevalenza di una competenza esclusiva statale) si possa procedere alla previsione di un parere.

Con riferimento ai casi di intervento legislativo statale nelle materie di potestà legislativa concorrente, la sentenza n. 6 del 2023 ha però specificato, attraverso richiami a precedenti sentenze, che « la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto adeguato il parere obbligatorio, anche non vincolante, per atti generali o regolatori di carattere "tecnico" e per provvedimenti puntuali incidenti su interessi specifici (sentenze n. 278 del 2010, n. 214 del 2006 e n. 383 del 2005) e, piuttosto, richiesto l'intesa, ora nella forma debole ora in quella forte, in relazione ad atti di programmazione o di ripartizione delle risorse o ad atti incidenti su rilevanti interessi regionali (tra le altre le sentenze n. 123 del 2022, n. 165 del 2011 e n. 285 del 2005) ». Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 4)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1060, di conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

considerato che:

il decreto-legge consta di 25 articoli e due allegati, volti a perseguire tre distinte finalità: sostenere le imprese e le famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; fronteggiare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza ospedalieri e consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche fiscali derivanti dalle norme introdotte con la legge di bilancio 2023;

il capo I del decreto-legge contiene le misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, il capo II contiene disposizioni in materia di salute e il capo III del decreto-legge prevede misure in materia di adempimenti fiscali;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del Capo I, che introducono alcune agevolazioni fiscali relative al prezzo del gas e dell'energia elettrica, sono riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione, mentre quelle relative ad alcune forme di contribuzione diretta a contenere l'impatto sulle famiglie e sulle imprese dell'aumento dei costi dell'energia sono riconducibili alla materia di competenza legislativa esclusiva statale della « tutela della concorrenza » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione;

le disposizioni del Capo II sono prevalentemente riconducibili alla materia « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

il capo III contiene disposizioni attinenti alla materia del contenzioso tributario riconducibile in parte alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », in parte alla materia « giurisdizione e norme processuali », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione;

l'articolo 23, che introduce una specifica causa di non punibilità per taluni reati tributari, attiene alla materia « ordinamento penale », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1039, approvato dal Senato, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019;

rilevato che l'Accordo oggetto di ratifica:

si prefigge il miglioramento del contesto normativo in cui si collocano gli investimenti degli Stati membri dell'Unione europea in Vietnam, garantendo che gli investitori dell'UE non siano oggetto di discriminazioni e dispongano di una serie di tutele, ad esempio in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni;

comprende anche un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie e prevede la costituzione di un tribunale bilaterale *ad hoc Investment Court System* (ICS), in sostituzione del tradizionale meccanismo *Investor-State dispute settlement* (ISDS);

è relativo a una materia che non rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea e deve pertanto essere sottoposto alla ratifica dei parlamenti nazionali, riguardando gli investimenti non diretti e le controversie investitori-Stato;

considerato che:

il disegno di legge, già approvato dal Senato, si compone di quattro articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali nonché degli obblighi internazionali assunti dall'Italia:

il citato meccanismo di risoluzione delle controversie adottato dall'Accordo, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, è compatibile con il diritto dell'Unione europea, che non osta alla creazione di tribunali che abbiano la competenza di interpretare e applicare, alla luce del diritto internazionale, le norme di accordi di cui l'UE sia parte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1040, già approvato dal Senato, recante autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018;

rilevato che l'Accordo oggetto di ratifica:

è stato concluso tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore, ed è volto, in materie di competenza non esclusiva dell'Unione europea, ad assicurare un elevato livello di tutela per gli investimenti dei privati, prevedendo al contempo garanzie sotto il profilo della tutela del diritto delle Parti a perseguire obiettivi di interesse nazionale quali la sicurezza, la protezione della salute pubblica e dell'ambiente;

definisce una cornice giuridica per facilitare gli investimenti bilaterali reciproci, garantendo che gli investitori ricevano un trattamento giusto ed equo, non siano soggetti a trattamenti discriminatori e possano subire espropriazioni solo per ragioni di pubblico interesse ed in ogni caso dietro pagamento di un indennizzo rapido, adeguato ed efficace;

prevede in particolare l'incorporazione del nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie sviluppato dall'Unione europea, che include la costituzione di un tribunale bilaterale *ad hoc* per gli investimenti, chiamato a giudicare sulle possibili controversie tra investitori di una delle Parti dell'Accordo e i Governi dell'altra parte;

considerato che:

il disegno di legge, già approvato dal Senato, si compone di quattro articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Nuovo testo C. 622.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 622, in materia di disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica;

rilevato che:

il provvedimento ha la finalità di definire un programma pluriennale di salute pubblica di diagnosi precoce tramite *screening* destinato alla popolazione in età infantile e adolescenziale, per identificare i soggetti a rischio sviluppo di diabete di tipo 1 o di celiachia;

in particolare l'articolo 1, al comma 1, prevede che tale programma sia adottato, a decorrere dal 2024, tramite decreto del Ministro della salute da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite la Conferenza Stato-regioni e le associazioni maggiormente rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del provvedimento sono riconducibili sia alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *m)*, della Costituzione, che alla tutela della salute oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione;

l'articolo 1, comma 1, prevede quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del programma pluriennale di *screening*;

la giurisprudenza costituzionale appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale (sentenza n. 7 del 2016, sentenza n. 123 del 2022 e sentenza n. 6 del 2023) ovvero in presenza di un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019);

da ultimo nella sentenza n. 114 del 2022 la Corte costituzionale – dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 480 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 nella parte in cui non prevedeva l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione, con decreto del Ministro della salute, dei requisiti e delle modalità di accesso per l'erogazione delle risorse del fondo destinato al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto, da parte degli ospedali, di specifici strumenti di valutazione prognostica del carcinoma mammario – ha ritenuto che la disposizione appariva riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva in materia di « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale » sia alla competenza concorrente in materia di « tutela

della salute », senza però che si possa individuare un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri;

anche nel provvedimento in esame non è dato riscontrare la prevalenza di uno dei due ambiti materiali sull'altro;

appare quindi opportuno – all'articolo 1, comma 1 – prevedere, in luogo del parere, la forma dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la forma dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in luogo del previsto parere.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 67

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 76

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 68

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 77

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 70

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 78

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 73

7-00098 Maschio: Su iniziative volte all'istituzione a Verona di una Sezione distaccata della Corte di appello di Venezia *(Discussione e rinvio)* 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 75

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
C. 1114 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di lunedì 8 maggio 2023 il relatore, onorevole Morrone, ha svolto la relazione introduttiva. Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, invita il relatore a illustrare la proposta di parere.

Jacopo MORRONE (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere.

Carla GIULIANO (M5S) segnala preliminarmente come il provvedimento in esame, raccolga in parte il favore del suo gruppo in quanto rafforza gli organici della Pubblica amministrazione seppure in maniera insufficiente. Si sofferma quindi sull'istituzione della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, di cui il decreto-legge prevede il reclutamento dei medici del Corpo di polizia penitenziaria in un numero esiguo. Inoltre, non chiarisce quali siano le funzioni di tale nuovo ruolo e se, come le risulta, il personale medico in oggetto sarà posto a disposizione soltanto del personale di polizia penitenziaria, eventualmente anche svolgendo le visite mediche in fase di selezione del personale durante i concorsi. In tale ipotesi, non potrebbe quindi operare, in convenzione con le aziende sanitarie locali, anche negli istituti penitenziari, come invece a suo avviso sarebbe possibile e necessario.

Ritiene inoltre che il provvedimento rechi ulteriori profili problematici, seppure non di stretto interesse della Commissione Giustizia.

In particolare, segnala l'articolo 25, che reca misure urgenti per il potenziamento della struttura organizzativa del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT Spa.

Rileva che per tale società si prevede un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro. Sottolinea quindi che proprio nella giornata odierna la Camera ha bocciato le mozioni relative al ripristino dell'istituto « opzione donna » poiché il Governo non intende sostenere un costo di 300 milioni di euro, evidenziando come l'Esecutivo abbia invece istituito, attraverso il provvedimento in esame, un ente inutile.

Osserva infatti che la ENIT Spa, che sostituirà l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, è una società *in house* la cui finalità è quella di consentire di accelerare e semplificare le procedure di fornitura di beni e di servizi. Rileva che tale società pertanto potrà godere di una corsia preferenziale di affidamenti diretti in contrasto con le indicazioni comunitarie di accedere a forniture e servizi tramite gara.

Non ritiene necessario istituire una nuova società in quanto ritiene che la stessa non possa fornire una visione di competenza tecnica al Ministro del turismo che, autorizzando lo svolgimento in Slovenia di una campagna per la promozione dell'Italia, ha dimostrato di possedere.

Segnala infine che nella relazione del relatore non si fa cenno ad altre tematiche che a suo avviso avrebbero dovuto essere citate. Si riferisce in particolare all'incremento delle dotazioni organiche dell'Avvocatura dello Stato, e alla riorganizzazione del dipartimento per le politiche della famiglia, anche in ragione delle nuove funzioni in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche *on line*, e della lotta al cyberbullismo. Per tali ragioni, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

C. 922 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente,* in sostituzione del relatore, onorevole Pittalis, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che l'Accordo in esame è finalizzato rendere più stretta la collaborazione tra le polizie dei due Paesi nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi

impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale.

Al riguardo, si ricorda che l'Ucraina, in questi ultimi anni, sui seguiti della crisi con la Russia, determinata anche dall'orientamento di avviare l'*iter* di adesione all'Unione europea e di rafforzare le relazioni diplomatiche con i Paesi occidentali, ha iniziato un processo di riforma dell'ordinamento costituzionale e del sistema giudiziario, cercando di dotarsi di più efficaci strumenti di contrasto alla corruzione.

Nello specifico l'Accordo in questione sviluppa la collaborazione tra i due Paesi attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione tra le quali la programmazione di attività di formazione e lo scambio di esperti.

Nel passare a illustrare il contenuto dell'Accordo, composto da 14 articoli, si evidenzia che l'articolo 1 precisa che l'obiettivo dell'atto in esame è quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia per prevenire, individuare, reprimere e svolgere indagini sui reati.

L'articolo 2 specifica che le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo sono per la Parte italiana il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per la Parte ucraina, la Polizia di Stato ucraina.

L'Accordo sancisce, inoltre, i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si renderà operativa (articolo 3). Tra questi sono richiamati: il crimine organizzato transnazionale; i reati contro la vita e la salute della persona; i reati contro la proprietà; la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori; i reati contro la libertà sessuale e l'inviolabilità sessuale della persona; la tratta di persone e l'immigrazione illegale; il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare e radioattivo; la criminalità informatica; l'importazione, produzione, vendita e distribuzione di materiali pornografici nei casi in cui queste condotte costituiscono reato, compreso quelli contenenti pornografia infantile in particolare con l'utilizzo di internet; i reati economici; la legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato; i reati contro oggetti del patrimonio culturale; i reati contro l'ambiente; i reati di corruzione; i reati nell'ambito della proprietà intellettuale e, infine, quelli collegati al possesso e illegale di veicoli.

Tale elencazione non ha carattere di esaustività, dal momento che le autorità competenti, di comune intesa, possono estendere la collaborazione anche al contrasto di ulteriori reati previsti dalle rispettive legislazioni.

Il citato articolo 3 precisa altresì che l'Accordo non pregiudica le procedure in vigore nel settore dell'estradizione e della mutua assistenza giudiziaria.

Per l'attuazione della collaborazione, l'articolo 4 indica specifiche modalità, che possono comprendere scambi di informazioni di interesse reciproco in tutta una serie di ambiti, da quelli sui reati, sui gruppi criminali organizzati nonché sulla loro organizzazione, gestione e modalità operative, sulla ricerca dei latitanti, sul traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui reati commessi da soggetti e organizzazioni criminali di reciproco interesse nei territori dei rispettivi Paesi, sull'immigrazione illegale e sui metodi per contrastare la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere, nonché sui reati di pedopornografia *on line* e sulla criminalità informatica, a quelli sulla formazione delle forze di polizia, sugli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale.

La collaborazione si realizza attraverso le richieste di assistenza di cui l'articolo 5 indica i requisiti formali e sostanziali.

A tali richieste, ai sensi dell'articolo 6, l'altra Parte può rispondere con un rifiuto motivato nel caso l'esecuzione delle stesse comporti una minaccia per i diritti, le libertà, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altro interesse nazionale, o contrasti con le leggi o gli obblighi dell'altro Stato, o se la richiesta riguardi una condotta non penalmente rilevante per l'altra Parte.

L'articolo 7 dettaglia le procedure da seguire per l'esecuzione delle richieste, eseguite dalle autorità competenti in conformità alla legislazione dei loro Stati.

L'articolo 8 riguarda il trattamento dei dati, descrivendo le procedure per il trattamento, il trasferimento e la conservazione dei dati personali scambiati dalle forze di polizia, assicurando che ad essi sia riservata adeguata tutela coerentemente con i criteri previsti in materia dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attuata con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, richiamati nel punto 2) della relazione tecnico-normativa allegata al provvedimento.

Inoltre, mentre l'articolo 9 prevede la costituzione di gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare ulteriori esigenze operative, per brevi periodi, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, anche mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza, l'articolo 10 contempla la possibilità di effettuare, qualora necessario, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, e l'articolo 11 dispone che le spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo sono sostenute da ciascuna parte nell'ambito dei relativi stanziamenti, salvo diverse intese. In particolare, in caso di spese straordinarie sarà necessario uno stanziamento di risorse finanziarie aggiuntivo rispetto alle dotazioni previste negli ordinari capitoli di bilancio.

Infine, l'articolo 12 prevede che la lingua di lavoro utilizzata nelle attività di cooperazione sia l'inglese, l'articolo 13 dispone in ordine alla composizione di eventuali controversie che possano insorgere tra le Parti sull'interpretazione del testo e sulla sua applicazione, da risolversi per via diplomatica, e l'articolo 14 prevede le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la denuncia.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, si segnala che lo stesso è composto da quattro articoli.

L'articolo 1 autorizza la ratifica dell'Accordo mentre l'articolo 2 ne prevede l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo e precisa che, come già accennato, agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Da ultimo, l'articolo 4 prevede che la legge di ratifica entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 2)*.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente,* in sostituzione del relatore, onorevole Pittalis, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che l'Accordo in esame si colloca in un processo di intensificazione delle relazioni economiche tra l'Unione europea e il Vietnam, che è il suo secondo *partner* commerciale (dopo Singapore) tra i Paesi dell'Asean (Associazione delle Na-

zioni del Sudest Asiatico, costituita l'8 agosto 1967 a Bangkok e oggi composta da 10 Paesi dell'area).

I rapporti tra l'Unione europea e il Vietnam sono inquadrati nell'Accordo di partenariato e cooperazione siglato nel 2012 ed entrato in vigore nel 2016. Da tale atto sono derivati un Accordo di libero scambio e, appunto, un Accordo sulla protezione degli investimenti.

Il primo, occupandosi di materie di competenza esclusiva Ue, non ha richiesto la ratifica da parte dei parlamenti nazionali, ed è entrato in vigore il 1° agosto 2020.

L'Accordo in esame, invece, rientra nella competenza concorrente tra Ue e Stati membri (in particolare per quanto riguarda gli investimenti non diretti e le controversie investitori-Stato cosiddetto).

Trattandosi di un « accordo misto », esso è sottoposto alla ratifica dei parlamenti nazionali. Il trattato è stato già ratificato dal Vietnam l'8 giugno del 2020.

Una volta che sarà entrato in vigore, il nuovo Accordo sostituirà i trattati bilaterali esistenti tra il Vietnam e Paesi dell'Unione (tra cui quello con l'Italia, firmato il 18 maggio 1990).

L'Accordo intende prevedere un miglioramento del contesto entro cui si collocano gli investimenti in Vietnam, assicurando agli investitori Ue una condizione di non discriminazione e fissando una serie di tutele (ad esempio in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni) e comprende anche un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie, prevedendo la costituzione di un tribunale bilaterale *ad hoc (ICS)*, in sostituzione del tradizionale meccanismo ISDS (*Investor-State dispute settlement*), giudicato dall'Unione inaffidabile e superato.

Si rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo, introdotto da un preambolo e composto da 93 articoli suddivisi in 4 capi e da 13 allegati, richiamandone in questa sede sinteticamente i contenuti.

In particolare, si rileva che nel preambolo si fa riferimento al rispetto dei diritti fondamentali, allo sviluppo sostenibile e alla trasparenza nel commercio, principi collegati all'esigenza di evidenziare il radicamento della politica commerciale comune nell'alveo degli strumenti di politica estera dell'Unione e la conseguente subordinazione della stessa al rispetto dei principi fondamentali cui si ispira l'Unione europea (articolo 3 del Trattato sull'Unione europea-TUE) e al raggiungimento delle finalità di sviluppo sostenibile.

Il Capo I (articoli 1.1 e 1.2) riguarda gli obiettivi e le definizioni generali e individua come obiettivo dell'Accordo il miglioramento delle relazioni tra le Parti, in materia di investimenti.

Il Capo II (articoli da 2.1 a 2.9) riguarda la protezione degli investimenti e definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo.

In particolare, l'articolo 2.1 individua una serie di eccezioni generali alla sua applicazione (dai regimi previdenziali alle attività legate all'esercizio di pubblici poteri, alle questioni relative alla cittadinanza o alla residenza) mentre l'articolo 2.2 ribadisce il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori, senza che le norme sulla protezione degli investimenti possano essere considerate come un impegno a non modificare il proprio quadro normativo, anche in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 2.3 prevede l'applicazione della clausola del trattamento nazionale – in base a cui ciascuna Parte riserva agli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri, salve le deroghe elencate – mentre l'articolo 2.4 prevede l'applicazione del trattamento della nazione più favorita, in base al quale gli investimenti ricevono un trattamento non meno favorevole a quello di investimenti di Paesi terzi.

L'articolo 2.5 garantisce agli investitori un trattamento « equo e giusto », garantendo la « piena protezione e sicurezza » degli investimenti. In particolare, il paragrafo 2 di tale articolo prevede che una parte viola l'obbligo di trattamento giusto ed equo se una misura, o una serie di misure, da essa adottata costituisce, tra l'altro, un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi o una violazione fondamentale del principio del

giusto processo nei procedimenti giudiziari e amministrativi.

Inoltre, l'articolo 2.6 prevede una parità di trattamento tra le Parti per le perdite subite a causa di guerre, conflitti armati o altri eventi simili; l'articolo 2.7 definisce alcune garanzie nei confronti di provvedimenti di nazionalizzazione, stabilendo che nessuna parte può nazionalizzare o espropriare un investimento disciplinato dall'Accordo, né direttamente né indirettamente mediante misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione, eccetto nei casi in cui questa sia effettuata per un fine pubblico, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria, e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva. Vengono inoltre definite precise condizioni di ammissibilità per eventuali deroghe.

L'articolo 2.8 garantisce i trasferimenti in valuta convertibile degli investimenti disciplinati dall'Accordo e l'articolo 2.9, riconosce l'istituto della surrogazione per i pagamenti effettuati in relazione agli investimenti in esame.

Il Capo III, riguarda la risoluzione delle controversie ed è diviso in due sezioni: la sezione A (articoli da 3.1 a 3.26) riguarda le controversie tra le Parti mentre la sezione B (articoli da 3.27 a 3.59) è relativa alle controversie tra investitori e Parti.

Per quanto attiene al contenuto della sezione B, di maggiore interesse ai fini dell'esame da parte della Commissione Giustizia, si segnala essa è suddivisa in ulteriori 5 sottosezioni. Gli articoli 3.27 e 3.28 (sottosezione 1) ne definiscono l'ambito di applicazione e le definizioni.

Gli articoli da 3.29 a 3.31 (sottosezione 2) riguardano la risoluzione alternativa delle controversie.

Gli articoli da 3.32 a 3.37 (sottosezione 3) disciplinano la presentazione della domanda di risoluzione e le condizioni preliminari.

Gli articoli da 3.38 a 3.41 definiscono il sistema giurisdizionale per gli investimenti (sottosezione 4). Quest'ultimo articolo menziona in particolare l'impegno delle Parti a promuovere il progetto di Corte multilaterale degli investimenti, meccanismo permanente multilaterale di risoluzione delle controversie che dovrebbe sostituire il sistema di tribunali bilaterali sugli investimenti, come quello contenuto nell'API tra Unione europea e Singapore.

Gli articoli da 3.42 a 3.59 (sottosezione 5) disciplinano lo svolgimento del procedimento.

Il Capo IV (articoli da 4.1 a 4.23) contiene disposizioni istituzionali, generali e finali.

Si segnala, da ultimo, l'accordo si compone anche di 13 allegati, riguardanti, tra l'altro, anche il codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori; e le procedure di lavoro del tribunale d'appello.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 fissa la clausola di invarianza finanziaria; gli oneri previsti dal Trattato, infatti, gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione europea, con riferimento sia al Comitato di cui all'articolo 4.1 (al cui funzionamento partecipano funzionari UE), sia alle spese per il meccanismo di risoluzione delle controversie.

Infine, si segnala che l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il

sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente* avverte che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante il circuito chiuso digitale. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

7-00098 Maschio: Su iniziative volte all'istituzione a Verona di una Sezione distaccata della Corte di appello di Venezia.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Ciro MASCHIO, *presidente* nell'illustrare la risoluzione a sua firma, ricorda che nella precedente legislatura aveva predisposto una proposta di legge volta ad istituire la Corte di appello di Verona e che anche il gruppo della Lega e quello del Movimento 5 Stelle avevano presentato provvedimenti analoghi.

Osserva che l'iniziativa in discussione si colloca nel più ampio contesto della riorganizzazione della geografia giudiziaria alla quale sta lavorando l'Esecutivo.

Precisa quindi che la risoluzione non deve intendersi alternativa all'attività del Governo ma che, all'interno di un quadro più ampio, intende fornire un indirizzo preciso su alcune questioni specifiche.

Rammenta che lo scenario che riguarda la Corte d'appello di Venezia è molto delicato. Pur trattandosi di una Corte all'interno della quale il personale svolge un lavoro straordinario, segnala che, anche a causa della carenza di organico, il carico di arretrato ha raggiunto dei livelli molto elevati e le particolari complicazioni logistiche rendono difficoltoso un efficiente svolgimento dell'attività degli operatori del diritto.

Evidenzia che la risoluzione in esame non propone l'istituzione di una nuova Corte d'appello bensì la creazione di una sezione distaccata, in quanto tale soluzione appare più semplice dal punto di vista organizzativo e in grado di distribuire in maniera più efficente il carico di lavoro. Sottolinea in proposito che la metà dei fascicoli presso la Corte d'appello di Venezia provengono dalle province di Verona e di Vicenza.

Valentina D'ORSO (M5S) precisa preliminarmente che il suo gruppo è favorevole all'intervento oggetto della risoluzione in esame, tuttavia ritiene che sarebbe preferibile istituire una nuova Corte d'appello in luogo di una sezione distaccata di quella di Venezia.

Preannuncia inoltre la presentazione da parte del Movimento 5 Stelle di una risoluzione, che riprende i contenuti di una proposta di legge presentata, anche nella scorsa legislatura, dall'onorevole Scutellà, in materia di revisione della geografia giudiziaria, tema che a suo avviso deve essere affrontato in modo organico.

Chiede quindi che la Commissione proceda alla discussione congiunta dei due atti di indirizzo al fine di individuare criteri oggettivi che possano guidare il Governo nella annunciata riorganizzazione, essendosi concretizzata la volontà dell'Esecutivo di sottoporre al Parlamento un intervento su tale materia e ritiene che la Commissione, attraverso la discussione della risoluzione in titolo e di quella del suo gruppo, possa indirizzare al meglio il Governo.

Ritiene in particolare che, per evitare interventi ispirati ad una mera logica localistica, sia necessario fare riferimento ad un quadro d'insieme di tutti gli uffici giudiziari del Paese.

Ringrazia inoltre il presidente per aver dato impulso ad un lavoro importante al quale anche il suo gruppo intende partecipare per accompagnare il Governo nella realizzazione di una riorganizzazione della geografia giudiziaria.

Precisa che il Movimento 5 Stelle non ha difficoltà ad accogliere l'esigenza evidenziata dalla risoluzione presentata dal presidente Maschio, tuttavia esorta la Com-

missione ad individuare dei criteri comuni per effettuare delle scelte razionali ed osserva che lo spirito con il quale si sta affrontando la questione appare adatto a intraprendere un'operazione seria e rigorosa.

Jacopo MORRONE (LEGA) condivide la posizione del presidente e rammenta che nella precedente legislatura aveva presentato una proposta di legge volta a istituire una nuova Corte d'appello a Forlì, a suo avviso necessaria per soddisfare le esigenze di giustizia del territorio romagnolo.

Con riferimento alla risoluzione in discussione, concorda con la scelta di prevedere una sezione distaccata. Sottolinea inoltre come il Governo abbia messo al centro della propria attività la vicinanza dello Stato ai cittadini e evidenzia come ciò passi anche attraverso la giustizia di prossimità.

In proposito rammenta come in passato siano state adottate decisioni che hanno portato alla riduzione del numero dei tribunali e ritiene che esse abbiano finito con l'allontanare i cittadini dallo Stato. Approva pertanto questa inversione di tendenza e sottolinea l'esigenza che il Governo intervenga in tempi stretti sulla giustizia di prossimità.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ritiene che la istituzione di sezioni distaccate delle corti di appello determini sempre delle problematiche delicate, soprattutto sotto il profilo del contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Rileva, infatti, che qualora si istituisse una sezione distaccata della Corte d'appello di Venezia, si verrebbe a creare anche una sezione distrettuale antimafia distaccata, frammentando di fatto le competenze.

Osserva come invece sia opportuno concentrare il contrasto alle mafie nelle sedi delle corti d'appello per consentire la costituzione di un *pool* unico e una struttura giudiziaria che abbia competenze e strumenti adeguati.

Rammenta come la questione sia stata per la prima volta affrontata quando circa venti anni fa si propose di creare una sezione distrettuale della direzione distrettuale antimafia presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Evidenzia come tale ipotesi apparve immediatamente non percorribile.

Svolge inoltre un ragionamento più ampi in ordine alla creazione di sezioni distaccate che, a suo avviso, determinerebbe il rischio di privilegiare alcuni territori rispetto ad altri. Vi sono infatti numerose realtà meritevoli di attenzione, a partire da tutte le città di medie dimensioni, e dalle città della Sicilia e della Campania e da tutti quei territori pervasi dalla criminalità organizzata.

Non ritiene quindi, sotto un profilo di identità del trattamento, giusta la richiesta avanzata e sottolinea come tale istanza seppur importante non possa non essere accompagnata anche da quelle relative ad altri territori che si sentono abbandonati dallo Stato.

Andrea PELLICINI (FDI) dichiara di condividere la risoluzione presentata dal Presidente ritenendo che quanto detto dal collega Cafiero de Raho corrisponda a una visione corretta ma parziale, in quanto incentrata soltanto sulla giustizia penale. Ricorda invece che la risoluzione ha a oggetto un territorio caratterizzato da un tessuto industriale particolarmente sviluppato, che determina una grossa mole di contenzioso civile.

Francesco GALLO (MISTO) evidenzia come a suo avviso il tema della geografia giudiziaria vada sviluppato anche in riferimento alla dislocazione e alle competenze del cosiddetto « tribunale delle imprese ».

Gianluca VINCI (FDI) evidenzia, anche per diretta esperienza personale, come quello prospettato dalla risoluzione del Presidente non sia favoritismo di un territorio rispetto ad altri, ma la giusta attenzione ad un territorio che ha delle ben note peculiarità che condizionano l'erogazione dei servizi, a partire dal fenomeno dell'acqua alta.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, prende atto con soddisfazione di aver consentito

tramite il suo atto di indirizzo l'avvio di un approfondito dibattito su un tema particolarmente delicato, quale quello della geografia giudiziaria, a cui si connette l'obiettivo di rafforzare la cosiddetta « giustizia di prossimità ». Con riguardo al ragionamento svolto dall'on. Cafiero de Raho, sottolinea che l'impegno sollecitato dalla sua risoluzione non crea nessuna disparità territoriale, ma anzi tende a sanarla. Difatti, ricorda che l'enorme mole dei procedimenti giudiziari che originano dai territori delle province di Vicenza e Verone, molto dinamiche sul piano economico e industriale. L'attivazione di una sezione distaccata andrebbe quindi incontro a evidenti esigenze di funzionalità della Corte d'appello e, più in generale, di amministrazione della giustizia; anche se con specifico riguardo all'azione dell'antimafia comprende le preoccupazioni del collega.

Quanto agli aspetti procedurali evidenziati dalla collega D'Orso, ricorda che è nella disponibilità della Commissione valutare se procedere alla discussione congiunta di risoluzioni in relazione all'opportunità o meno di ampliare o restringere i temi del dibattito e conseguentemente di fornire al Governo indirizzi puntuali ovvero di carattere generale. Si riserva pertanto di sottoporre tale valutazione ai gruppi una volta che saranno noti i contenuti dell'annunciata risoluzione del gruppo del movimento 5 stelle.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede se tale valutazione sarà rimessa all'ufficio di presidenza o alla Commissione in sede plenaria.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, ritiene che sarà l'Ufficio di presidenza la sede idonea per definire l'iter congiunto o separato della sua risoluzione, nonché delle altre che saranno eventualmente presentate, anche alla luce dei tempi preventivati per la conclusione della discussione.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

ALLEGATO 1

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

rilevato che il decreto intende conseguire l'obiettivo di consentire alle pubbliche amministrazioni centrali e territoriali di potenziare le proprie strutture;

richiamato il contenuto dell'articolo 15, i cui commi da 15 a 18 istituiscono e disciplinano il reclutamento, le funzioni e la carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con una dotazione organica di 102 unità complessive, di cui 51 medici principali, 32 medici capo, 16 primi dirigenti medici e 3 dirigenti superiori medici;

preso atto che – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa – tale intervento è finalizzato a implementare l'efficienza del Corpo, attualmente privo di personale medico, e dei dipartimenti dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'Accordo, come indicato dall'articolo 1, è finalizzato a rendere più stretta la collaborazione tra le polizie dei due Paesi nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale, anche attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità organizzata;

l'articolo 2 specifica che l'autorità competente per l'attuazione dell'Accordo per la Parte italiana è il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

l'articolo 3 sancisce i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si renderà operativa, elencando una pluralità di fattispecie delittuose che però non ha carattere di esaustività, dal momento che le autorità competenti, di comune intesa, possono estendere la collaborazione anche al contrasto di ulteriori reati previsti dalle rispettive legislazioni;

l'articolo 4 indica specifiche modalità per l'attuazione della collaborazione, che possono comprendere scambi di informazioni di interesse reciproco, attraverso richieste di assistenza disciplinate dall'articolo 5;

a tali richieste, ai sensi dell'articolo 6, l'altra Parte può rispondere con un rifiuto motivato nel caso l'esecuzione delle stesse comporti una minaccia per i diritti, le libertà, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altro interesse nazionale, o contrasti con le leggi o gli obblighi dell'altro Stato, o se la richiesta riguardi una condotta non penalmente rilevante per l'altra Parte;

l'articolo 7 dettaglia le procedure da seguire per l'esecuzione delle richieste, eseguite dalle autorità competenti in conformità alla legislazione dei loro Stati;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'Accordo, collocandosi all'interno di un processo di intensificazione delle relazioni economiche tra l'Unione europea e il Vietnam, prevede un miglioramento del quadro entro cui si collocano gli investimenti europei in Vietnam, assicurando agli investitori Ue una condizione di non discriminazione e fissando una serie di tutele e comprende anche un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie, prevedendo la costituzione di un tribunale bilaterale *ad hoc (ICS)*, in sostituzione del tradizionale meccanismo ISDS (*Investor-State dispute settlement*), giudicato dall'Unione inaffidabile e superato;

il Capo I riguarda gli obiettivi e le definizioni generali e individua come obiettivo dell'Accordo il miglioramento delle relazioni tra le Parti, in materia di investimenti;

il Capo II riguarda la protezione degli investimenti e definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo;

il Capo III riguarda la risoluzione delle controversie ed è diviso in due sezioni: la sezione A riguarda le controversie tra le Parti mentre la sezione B è relativa alle controversie tra investitori e Parti;

il Capo IV contiene disposizioni istituzionali, generali e finali;

inoltre, l'accordo si compone di 13 allegati, riguardanti, tra l'altro, per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, anche il codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori e le procedure di lavoro del tribunale d'appello;

il disegno di legge di ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatore della Repubblica di Corea, Seong-ho Lee, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00020 Quartapelle Procopio sulle attività militari della Corea del Nord 79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 maggio 2023.

Audizione informale dell'Ambasciatore della Repubblica di Corea, Seong-ho Lee, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00020 Quartapelle Procopio sulle attività militari della Corea del Nord.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 17.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.05 alle 17.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'Ammiraglio ispettore Pietro Covino a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 9 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 82

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego di Cremnago.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di nomina dell'Ammiraglio ispettore Pietro Covino a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.
Nomina n. 9.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Monica CIABURRO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il parere al Governo sulla proposta di nomina dell'Ammiraglio ispettore Pietro Covino a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate e che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 16 maggio.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, introduce l'esame della proposta di nomina, rilevando come la Cassa di previdenza delle Forze armate sia un organo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, che può esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa. La sua istituzione risale al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211, recante regolamento di riordino delle Casse militari, tramite il quale si è provveduto all'accorpamento in un unico organismo delle preesistenti sei casse militari facenti capo al Ministero della difesa, il cui contenuto è stato trasposto negli articoli da 73 a 80 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90).

Evidenza, poi, come la normativa vigente (articolo 77 del citato Testo unico delle disposizioni regolamentari) preveda che il presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate venga scelto tra i membri del consiglio di amministrazione, escluso il rappresentante degli ufficiali in quiescenza, e che qualora sia un rappresentante appartenente alle Forze armate, debba essere designato un ufficiale

di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.

Il presidente è il rappresentante legale della Cassa e risponde, al consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa, del funzionamento dell'ente a cui è preposto. Inoltre, egli segue l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione avvalendosi del coordinato supporto delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa. I componenti di tutti e tre gli organi (presidente, consiglio di Amministrazione e collegio dei revisori) svolgono l'attività a titolo gratuito e restano in carica tre anni, con possibilità di riconferma per un ulteriore mandato non rinnovabile.

Venendo alla proposta di nomina in esame, segnala come, all'esito della riunione del Consiglio dei ministri del 20 aprile scorso, il Ministro per i rapporti con il Parlamento abbia trasmesso ai Presidenti delle Camere, in data 21 aprile 2023, la richiesta di parere sulla proposta di nomina, unitamente al *curriculum vitae* del candidato e allo schema di decreto del Ministro della difesa che ha provveduto a rinnovare il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate per il triennio 18 aprile 2023 – 17 aprile 2026.

Quanto alle esperienze dell'Ammiraglio ispettore Pietro Covino, che succede al Generale di divisione Giandomenico Taricco, cessato dal mandato lo scorso 19 febbraio 2023, sottolinea come il *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina evidenzi, tra l'altro, che il preposto ha assunto, dal 1° ottobre 2021, l'incarico di Capo ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa della Marina militare.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO, nel ribadire che l'Ammiraglio ispettore Pietro Covino ha già ricoperto ruoli apicali all'interno dell'ente di previdenza delle Forze armate, sottolinea come l'alto ufficiale, per il suo prestigioso *curriculum vitae*, rappresenti una figura adeguata al compito, assai impegnativo, di guidare l'ente.

Monica CIABURRO, *presidente*, non essendovi ulteriori richieste di intervento, avverte che si procederà ora alla votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Dopo aver ricordato le modalità di votazione sulla proposta, dà conto delle sostituzioni.

Invita quindi la deputata Chiesa e il deputato Graziano a svolgere, per la seduta odierna, la funzione di segretari, in sostituzione delle deputate Fascina e Baldino.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Monica CIABURRO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	21
Astenuti	2
Maggioranza	11
Hanno votato sì	21
Hanno votato no	0

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bagnasco, Benigni (*in sostituzione di Fascina*), Bicchielli, Billi (*in sostituzione di Zoffili*), Carè, Carrà, Chiesa, Ciaburro, Coppo (*in sostituzione di Loperfido*), Crippa (*in sostituzione di Bossi*), De Maria, Fassino, Frijia (*in sostituzione di Malaguti*), Graziano, Maiorano, Mulè, Nisini (*in sostituzione di Giglio Vigna*), Padovani, Polo, Saccani Jotti, Zurzolo (*in sostituzione di Comba*).

Si sono astenuti i deputati: Baldino e Pellegrini.

Monica CIABURRO, *presidente,* avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Nuovo testo C. 622 (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 83

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e con condizione)* 84

ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 98

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 88

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Atto n. 40 (Rilievi alla VII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 92

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici. Atto n. 41 (Rilievi alla VII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 93

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 43 (Rilievi alla XI Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 97

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Nuovo testo C. 622.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 maggio 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel far presente che sono ancora in corso le necessarie verifiche istruttorie in ordine ai profili di carattere finanziario da parte dei Ministeri competenti, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 3 maggio scorso, deposita una nota predisposta dall'Ufficio legislativo-Economia del Ministero dell'economia e delle finanze *(vedi allegato)*. Richiamandone i contenuti essenziali, evidenzia che la stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione per il secondo trimestre del 2023 dell'aliquota IVA sulle forniture di servizi di teleriscaldamento, di cui al comma 2 dell'articolo 2, è basata sui dati del GSE relativi all'energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento nell'anno 2021, anziché su quelli forniti dall'ARERA relativi ai consumi elettrici in termini di teleriscaldamento, come invece accaduto in riferimento ad analoga misura prevista dall'ultima legge di bilancio per il primo trimestre del medesimo anno 2023, giacché tale nuova metodologia consente una migliore quantificazione dei consumi.

Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo 2, che dispone l'annullamento per il secondo trimestre del 2023 degli oneri generali di sistema per il settore del gas nonché l'applicazione, limitatamente al mese di aprile del medesimo anno, di un'aliquota negativa della componente UG_{C2} riferita agli scaglioni di consumo fino a 5.000 mc/anno, fa presente che la classificazione riportata nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, incluso quello di fabbisogno, in termini di maggiori spese correnti anziché di minori entrate tributarie, come invece avvenuto in occasione di analoghe misure contenute nell'ultima legge di bilancio, è conforme alle modalità con cui l'ISTAT registra la citata componente UG_{C2} nei conti nazionali.

Segnala inoltre che, ai fini della stima del minor gettito derivante dalla riduzione della base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, disposta dall'articolo 5, sono stati presi in considerazione i valori dei decrementi delle riserve in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali per gli anni dal 2018 al 2021.

Specifica che, in tale quadro, si è ipotizzato, in un'ottica prudenziale, che per ogni soggetto tenuto al predetto contributo l'utilizzo delle predette riserve per l'anno 2022 sia pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo del saldo finale al 31 dicembre 2021 ovvero, se maggiore, all'intero valore dell'effettivo utilizzo delle riserve nell'anno 2021, fino a capienza del saldo finale, al fine di considerare un possibile incremento delle riserve nell'anno 2022 e il probabile allineamento al limite normativo del 30 per cento, con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà.

Fa presente che le disposizioni dell'articolo 7, che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, permettono di considerare anche la parte di spesa a fronte della quale, negli anni 2023 e 2024, siano concessi contributi dalle Regioni e dalle Province autonome, purché

tali contributi siano già stati istituiti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non interferiscono con attività di controllo in corso né con contenziosi attualmente in essere, in quanto si riferiscono a benefici riconosciuti nell'ambito delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2023 e 2024.

Riguardo all'articolo 17, in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, precisa che l'equivalenza tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento dei contribuenti è stata ipotizzata in relazione a dati storici riferiti a fattispecie che presentano le medesime caratteristiche delle disposizioni in esame, quali, ad esempio, quelli riportati nella relazione tecnica riferita all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, che reca disposizioni in materia di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Rappresenta che ai fini della stima delle minori entrate associate alla modifica dei termini previsti per effettuare i versamenti rateali dovuti da coloro che aderiscono alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, si è tenuto conto del fatto che, in conseguenza del nuovo piano di ammortamento, derivante dalle novelle introdotte, gli interessi legali si produrranno a partire dal mese di ottobre 2023, anziché da quello di luglio 2023.

Conferma che dall'attuazione dell'articolo 21, che reca l'interpretazione autentica delle disposizioni dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179, della legge n. 197 del 2022, riguardanti il ravvedimento speciale, nonché l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, non derivano oneri per la finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli già stimati in sede di adozione delle medesime disposizioni.

Segnala che le minori spese associate al contributo straordinario in favore delle imprese gasivore e non gasivore per il primo trimestre 2023, utilizzate a copertura di quota parte degli oneri del provvedimento ai sensi della lettera *a)* del comma 6 dell'articolo 24, sono correttamente iscritte, a seguito di approfondimenti tecnici intercorsi con l'ISTAT durante l'*iter* parlamentare del disegno di legge di bilancio per il 2023, come uscite in conto capitale in termini di saldo netto da finanziare e come uscite di parte corrente sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, e comunque il loro impiego per le predette finalità di copertura non è suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa.

Conferma che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzato a copertura di quota parte degli oneri del provvedimento ai sensi della lettera *c)* del comma 6 dell'articolo 24, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Concorda, infine, sull'opportunità di modificare l'alinea del comma 6 dell'articolo 24, al fine di precisare che oggetto di copertura finanziaria sono, tra gli altri, gli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 del medesimo articolo 24, anziché dai soli commi 1 e 5, come attualmente indicato nel testo, nonché sull'opportunità di modificare la lettera *d)* del medesimo articolo 24, comma 6, al fine di precisare che alla copertura finanziaria del provvedimento concorre l'utilizzo di una quota parte delle maggiori entrate rivenienti dall'articolo 6, pari a 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, assicurando in tal modo l'allineamento tra gli oneri indicati dall'alinea dell'articolo 24, comma 6, e i mezzi di copertura previsti dalle lettere da *a)* a *d)* del medesimo comma.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) rileva come dai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo emerga lo scopo autentico della norma contenuta nell'articolo 5 del provvedimento in esame, ossia quello di permettere l'elusione parziale del contributo relativo agli extraprofitti ottenuti dalle imprese energetiche. In proposito, richiama le parole del sottosegretario Freni, il quale ha testé affermato che ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione della base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 è stato ipotizzato che gli operatori economici, in conformità a quanto

disposto dall'articolo 5, adottino comportamenti volti a « ridurre l'impatto del contributo di solidarietà ». Reputa che tale misura costituisca di fatto un regalo alle imprese energetiche che hanno ottenuto extraprofitti in un momento di crisi. In conclusione, ritiene che i chiarimenti del Governo, che hanno chiarito in modo puntuale la portata delle disposizioni dell'articolo 5, non facciano che peggiorare il giudizio complessivamente negativo del suo gruppo parlamentare sull'intero provvedimento e, in particolare, su tale ultima disposizione.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede al rappresentante del Governo di fornire ulteriori elementi sulle disposizioni di cui all'articolo 5 del provvedimento. In proposito, ricorda che recentemente il Ministro Giorgetti, rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea presentata dal suo gruppo parlamentare, ha assicurato che non sarebbero stati fatti passi indietro rispetto alla tassazione degli extraprofitti delle imprese energetiche. Ricorda, inoltre, che lo stesso Ministro aveva assicurato che entro il mese di giugno si dovrebbe avere contezza dei soggetti che ancora non avevano versato la quota dovuta. A suo avviso, invece, la norma di cui all'articolo 5 apre le maglie alla possibilità per le imprese energetiche di eludere il pagamento del contributo sugli extraprofitti. Annuncia, pertanto, che il suo gruppo parlamentare tornerà ad interrogare il Ministro su questo argomento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1060 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2023, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione per il secondo trimestre dell'anno 2023 dell'aliquota IVA sulle forniture di servizi di teleriscaldamento, prevista dal comma 2 dell'articolo 2, è basata sui dati del GSE relativi all'energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento nell'anno 2021, anziché su quelli forniti dall'ARERA relativi ai consumi elettrici in termini di teleriscaldamento, come invece accaduto in riferimento ad analoga misura prevista dall'ultima legge di bilancio per il primo trimestre del medesimo anno 2023, giacché tale nuova metodologia consente una migliore quantificazione dei consumi;

con riferimento al comma 4 del medesimo articolo 2, che dispone l'annullamento per il secondo trimestre dell'anno 2023 degli oneri generali di sistema per il settore del gas nonché l'applicazione, limitatamente al mese di aprile del medesimo anno, di un'aliquota negativa della componente UG_{C2} riferita agli scaglioni di consumo fino a 5.000 mc/anno, la classificazione, riportata nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica, degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, incluso quello di fabbisogno, in termini di maggiori spese correnti anziché di minori entrate tributarie, come invece avvenuto in occasione di analoghe misure contenute nell'ultima legge di bilancio, è conforme alle modalità con cui l'ISTAT registra la citata componente UG_{C2} nei conti nazionali;

ai fini della stima del minor gettito derivante dalla riduzione della base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per l'anno 2023, disposta dall'articolo 5, sono stati presi in considerazione i valori dei decrementi delle riserve in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali per gli anni dal 2018 al 2021;

in tale quadro, si è ipotizzato, in un'ottica prudenziale, che per ogni soggetto

tenuto al predetto contributo l'utilizzo delle predette riserve per l'anno 2022 sia pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo del saldo finale al 31 dicembre 2021 ovvero, se maggiore, all'intero valore dell'effettivo utilizzo delle riserve nell'anno 2021, fino a capienza del saldo finale, al fine di considerare un possibile incremento delle riserve nell'anno 2022 e il probabile allineamento al limite normativo del 30 per cento, con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà;

le disposizioni dell'articolo 7, che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, permettono di considerare anche la parte di spesa a fronte della quale, negli anni 2023 e 2024, siano concessi contributi dalle Regioni e dalle Province autonome, purché tali contributi siano già stati istituiti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non interferiscono con attività di controllo in corso né con contenziosi attualmente in essere, in quanto si riferiscono a benefici riconosciuti nell'ambito delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2023 e 2024;

riguardo all'articolo 17, in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, l'equivalenza tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento dei contribuenti è stata ipotizzata in relazione a dati storici riferiti a fattispecie che presentano le medesime caratteristiche delle disposizioni in esame, quali, ad esempio, quelli riportati nella relazione tecnica riferita all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, che reca disposizioni in materia di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;

ai fini della stima delle minori entrate associate alla modifica dei termini previsti per effettuare i versamenti rateali dovuti da coloro che aderiscono alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, si è tenuto conto del fatto che, in conseguenza del nuovo piano di ammortamento, derivante dalle novelle introdotte, gli interessi legali si produrranno a partire dal mese di ottobre 2023, anziché da quello di luglio 2023;

dall'attuazione dell'articolo 21, che reca l'interpretazione autentica delle disposizioni dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179, della legge n. 197 del 2022, riguardanti il ravvedimento speciale, nonché l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, non derivano oneri per la finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli già stimati in sede di adozione delle medesime disposizioni;

le minori spese associate al contributo straordinario in favore delle imprese gasivore e non gasivore per il primo trimestre dell'anno 2023, utilizzate a copertura di quota parte degli oneri del provvedimento ai sensi della lettera *a)* del comma 6 dell'articolo 24, sono correttamente iscritte, a seguito di approfondimenti tecnici intercorsi con l'ISTAT durante l'*iter* parlamentare del disegno di legge di bilancio per il 2023, come uscite in conto capitale in termini di saldo netto da finanziare e come uscite di parte corrente sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto e, comunque, il loro impiego per le predette finalità di copertura non è suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzato a copertura di quota parte degli oneri del provvedimento ai sensi della lettera *c)* del comma 6 dell'articolo 24, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

rilevata l'esigenza di:

modificare l'alinea del comma 6 dell'articolo 24, al fine di precisare che oggetto di copertura finanziaria sono, tra gli altri, gli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 del medesimo articolo 24, anziché dai soli commi 1 e 5, come attualmente indicato nel testo;

modificare la lettera *d)* del medesimo articolo 24, comma 6, al fine di precisare che alla copertura finanziaria del provvedimento concorre l'utilizzo di una quota parte delle maggiori entrate rivenienti dall'articolo 6, pari a 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, assicurando in tal modo l'allineamento tra gli oneri indicati dall'alinea dell'articolo 24, comma 6, e i mezzi di copertura previsti dalle lettere da *a)* a *d)* del medesimo comma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 24, comma 6, alinea, sostituire le parole: commi 1 e 5 *con le seguenti*: commi da 1 a 5;

e con la seguente condizione:

All'articolo 24, comma 6, lettera d), *sostituire le parole*: 1,69 milioni *con le seguenti*: 0,79 milioni *e dopo la parola*: utilizzo *aggiungere le seguenti*: di quota parte. ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco CANNIZZARO (FI-PPE), *relatore*, ricorda che in questa sede la Commissione, che già si è espressa sul testo iniziale del provvedimento, formulando una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, recepita dalle Commissioni competenti, esaminerà le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni riunite VIII e IX nel corso dell'esame in sede referente.

Relativamente alle modifiche introdotte all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, riguardante il comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame individuano il limite massimo degli oneri derivanti dalla costituzione del Comitato scientifico. Nel ricordare che il decreto-legge, nel suo testo iniziale, ha costituito il Comitato e ha posto i relativi oneri, senza individuarne una misura specifica, a carico della società concessionaria, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 2, commi da 8-*bis* a 8-*quinquies*, riguardante il costo complessivo dell'opera, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame precisano che il prezzo complessivo dell'opera debba includere sia l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati sia l'ulteriore adeguamento dei prezzi per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione a far data dal 1° gennaio 2022 fino alla data della delibera di approvazione del progetto definitivo. Segnala che a tal fine le norme definiscono anche le modalità di calcolo per il ristoro di detti eventuali aumenti. Evidenzia che l'emendamento che ha introdotto la disposizione, approvato in sede referente, non è corredato di relazione tecnica, e il suo testo non indica effetti sui saldi di finanza pubblica né coperture. Ciò premesso, rammenta che, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera *c*), del decreto-legge in esame, il piano economico finanziario della concessione, inclusa la copertura finanziaria dell'investimento e il costo complessivo dell'opera, verrà definito con atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1158 del 1971 e non è oggetto di quantificazioni e coperture nel presente decreto. In proposito, pur rilevando che la quantificazione dei costi dell'opera resta rinviata al futuro piano economico finanziario della conces-

sione – e, in questo senso, la disposizione così introdotta non dovrebbe comportare effetti di carattere diretto ed immediato –, tuttavia il meccanismo prefigurato dalla norma ha l'effetto di includere nel costo dell'opera nuove voci di spesa precedentemente non considerate in quanto i contratti caducati *ope legis* hanno cessato di produrre effetti e i relativi indennizzi, ai sensi dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge n. 179 del 2012, avrebbero dovuto costituire l'unica pretesa dei soggetti interessati. Tenuto conto sia di tali considerazioni sia del fatto che i relativi dati dovrebbero essere disponibili, trattandosi di contratti già esistenti e noti alla parte contraente, ritiene che sia necessario acquisire elementi conoscitivi circa gli effetti finanziari che le disposizioni in esame produrranno sul costo complessivo dell'opera, ciò anche in considerazione del fatto che, come già rilevato in occasione dell'esame del testo iniziale del decreto-legge in esame, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo 2014/24/UE – attuata con il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 – i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi ivi previsti e purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Per quanto concerne gli articoli 3-*bis* e 4, comma 9-*quater*, relativi a procedure espropriative dell'opera, in merito ai profili di quantificazione, segnala che le norme prevedono, con riguardo alle procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, che l'autorità espropriante costituisca uno spazio *internet* ad accesso riservato, il cosiddetto « cassetto virtuale », finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure, e uno a libero accesso, il cosiddetto « fascicolo virtuale », finalizzato a incrementare la pubblicità e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette, e, per tali attività, autorizzano la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024. Evidenzia, in proposito, che andrebbero acquisiti chiarimenti circa le stime poste alla base degli oneri per l'anno 2024 nonché gli eventuali oneri riferibili agli esercizi successivi al 2024 derivanti dal funzionamento delle due piattaforme informatiche relativi, in particolare, a manutenzione preventiva e correttiva, eventuale adeguamento dei sistemi informatici e oneri per la sicurezza informatica. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 9-*quater* dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'implementazione del sistema informatico di gestione degli espropri, previsto dall'articolo 3-*bis* del presente provvedimento, pari a 150.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 4, comma 7-*bis*, non formula osservazioni relativamente alla nomina di un Commissario per il coordinamento degli interventi relativi all'autostrada A19 Palermo-Catania in quanto le disposizioni specificano che né allo stesso né agli eventuali sub-commissari spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati e che i soggetti interessati provvedono all'attuazione delle predette disposizioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 4, comma 7-*ter*, relativo al trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina, non formula osservazioni sulla predisposizione del Piano integrato finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina da parte delle regioni Sicilia e Calabria, atteso che le norme stabiliscono che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che le norme stesse non individuano contenuti minimi obbligatori del piano medesimo, il quale

potrà dunque essere predisposto in coerenza con il limite delle risorse disponibili.

Parimenti non ha osservazioni da formulare circa le disposizioni dell'articolo 4, comma 7-*quater*, che prevedono l'individuazione da parte dell'Autorità portuale dello Stretto di Messina dei progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture esistenti, attesa sia la natura ordinamentale delle stesse sia la precisazione che la verifica sarà svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito alle modifiche introdotte all'articolo 4, comma 8, relative al personale in servizio presso la società concessionaria, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, in aggiunta all'avvalimento di personale della Rete Ferroviaria Italiana, la società concessionaria, con oneri a proprio carico, possa stipulare accordi con le amministrazioni pubbliche, ai fini di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, tenuto conto che, ai sensi del suddetto articolo 23-*bis*, comma 1, le amministrazioni di appartenenza possono negare il distacco in ragione di « preminenti esigenze organizzative » e che la norma configura l'eventuale convenzione come facoltà, non formula osservazioni.

Non rileva, inoltre, profili problematici con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 8-*bis*, relativa al monitoraggio della realizzazione dell'opera, attesa la natura ordinamentale delle medesime disposizioni e considerato che alla disciplina vigente sul monitoraggio medesimo non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene ai commi 9-*bis* e 9-*ter* dell'articolo 4, relativi al piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che la società concessionaria sottoscriva una convenzione con i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, autorizzando a tal fine la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Al riguardo, non formula osservazioni atteso che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti e che le attività di comunicazione, essendo di carattere modulabile e programmabile, si prestano ad essere contenute nel limite delle risorse disponibili. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 9-*quater* dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del « Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto », per la quale è prevista un'apposita autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento ai commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* dell'articolo 2, relativi all'aggiornamento del costo complessivo del Ponte sullo Stretto, fa presente che l'importo indicato nell'allegato III del Documento di economia e finanza 2023, che costituisce limite massimo di costo dell'opera, è stato determinato già considerando la rivalutazione degli oneri basata sull'applicazione delle clausole contrattuali sulla base dell'indice FOI e l'eccezionale incremento dei costi dei materiali.

Sottolinea che nel valore complessivo dell'investimento indicato nel citato allegato III del Documento di economia e finanza 2023 è stato altresì considerato l'incremento del costo derivante dall'aggiornamento al vigente quadro normativo di riferimento e dall'ottemperanza alle prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo.

Precisa che, ai sensi del comma 8-*bis* dell'articolo 2, dalla rideterminazione del costo complessivo sono esclusi gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione

dei capitali apportati dall'investitore privato, pari a circa 693 milioni di euro, e gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, pari a 723 milioni di euro, che sono previsti nell'ambito dell'aggiornamento complessivo dei costi del progetto.

Segnala che, alla luce di tali considerazioni, le disposizioni di cui ai commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* dell'articolo 2 non determinano effetti finanziari diretti e immediati, limitandosi ad individuare le metodologie di calcolo per valutare il valore dell'opera aggiornato al 2023, nell'ambito del limite massimo del costo indicato dal Documento di economia e finanza.

Fa presente, infine, che agli eventuali oneri riferibili agli esercizi successivi al 2024 derivanti dal funzionamento delle piattaforme informatiche di cui all'articolo 3-*bis*, si farà fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio finalizzati al potenziamento e alla manutenzione dei sistemi informatici, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Francesco CANNIZZARO (FI-PPE), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1067-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;

premesso che:

la Commissione bilancio ha esaminato il testo originario del provvedimento, esprimendo sul medesimo, nella seduta dell'8 maggio 2023, parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

le Commissioni riunite VIII e IX, nel corso dell'esame in sede referente, hanno recepito la predetta condizione, apportando altresì ulteriori modificazioni al testo del provvedimento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento ai commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* dell'articolo 2, relativi all'aggiornamento del costo complessivo del Ponte sullo Stretto, l'importo indicato nell'allegato III del Documento di economia e finanza 2023, che costituisce il limite massimo di costo dell'opera, è stato determinato già considerando la rivalutazione degli oneri basata sull'applicazione delle clausole contrattuali sulla base dell'indice FOI e l'eccezionale incremento dei costi dei materiali;

nel valore complessivo dell'investimento indicato nel citato allegato III del Documento di economia e finanza 2023 è stato altresì considerato l'incremento del costo derivante dall'aggiornamento al vigente quadro normativo di riferimento e dall'ottemperanza alle prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo;

ai sensi del comma 8-*bis* dell'articolo 2, dalla rideterminazione del costo complessivo sono esclusi gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, pari a circa 693 milioni di euro, e gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, pari a 723 milioni di euro, che sono previsti nell'ambito dell'aggiornamento complessivo dei costi del progetto;

in ragione di quanto premesso, le disposizioni di cui ai commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* dell'articolo 2 non determinano effetti finanziari diretti e immediati, limitandosi ad individuare le metodologie di calcolo per valutare il valore dell'opera aggiornato al 2023, nell'ambito del limite massimo del costo indicato dal Documento di economia e finanza;

agli eventuali oneri riferibili agli esercizi successivi al 2024 derivanti dal funzio-

namento delle piattaforme informatiche di cui all'articolo 3-*bis*, si farà fronte mediante le risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio finalizzati al potenziamento e alla manutenzione dei sistemi informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Atto n. 40.
(Rilievi alla VII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale concerne modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala in primo luogo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, posto che le disposizioni modificative ed integrative dell'articolo 10 del regolamento stabiliscono che d'ora innanzi, per ciascuna categoria di corsi di studio, le università possono prevedere percorsi differenziati in relazione alle attività caratterizzanti, nonché, per gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, anche per le attività di base, per cui si renderà possibile la previsione di insegnamenti o attività formative di altro genere che siano anche afferenti a differenti settori scientifico-disciplinari.

Al riguardo, dovrebbe, a suo avviso, verificarsi il possibile impatto di tali disposizioni sugli atenei. In particolare, dal momento che le norme sono espressamente finalizzate all'obiettivo di incentivare l'incremento di elementi di interdisciplinarità dei contenuti didattici, ritenuti indispensabili per il supporto alla creazione di profili professionali integrativi, osserva che andrebbero richiesti elementi e dati a conferma della piena neutralità finanziaria della previsione dei nuovi moduli formativi integrativi da parte degli atenei, oltre che la previsione di insegnamenti ulteriori, per cui si potranno prevedere attività formative di altro genere nell'ambito dei corsi di laurea e dei fabbisogni didattici già previsti ai sensi della normativa vigente.

A tale proposito, sottolineando che l'articolo 2 prevede che gli atenei provvederanno ad adeguare i propri regolamenti entro l'anno in corso, evidenzia che il sostegno della dotazione finanziaria prevista per le riforme attuate nell'ambito del PNRR, nel cui ambito trova attuazione anche la riforma in esame, terminerà nel 2026, dovendosi quindi provvedere, oltre tale termine, a carico della finanza pubblica, al pari dei fabbisogni di spesa comunque riconducibili alle riforme attuate nell'ambito del programma *Next Generation EU*. Sul punto, pertanto, pur

considerando l'autonomia di bilancio degli atenei, evidenzia come occorra tenere conto del fatto che il finanziamento delle loro spese di funzionamento è ad oggi in parte prevalente assicurato dal Fondo ordinario, stanziamento, come noto, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per cui andrebbero richiesti puntuali elementi di conferma in merito all'effettiva possibilità che i nuovi e maggiori fabbisogni ipotizzabili in relazione alle attività didattiche trasversali ed extra curricolari *de quo*, stabiliti dalla riforma in esame, possano trovare copertura a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente, e, comunque, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, segnalato che la relazione illustrativa evidenzia che la disposizione in esame potrà implicare anche il riconoscimento della possibilità di accedere a insegnamenti attivi in anni accademici diversi da quello di immatricolazione, purché l'offerta formativa sia ancora accessibile, ribadisce l'esigenza di fornire dimostrazione che i relativi fabbisogni per gli atenei potranno trovare copertura a valere delle sole risorse già scontate a legislazione vigente.

Nel concordare con la relazione tecnica in ordine al tenore ordinamentale dell'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, andrebbero invece, a suo avviso, richiesti elementi di chiarificazione in merito alla sostenibilità delle attività di raccolta ed elaborazione dati da parte del Ministero dell'università e della ricerca e della Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.
Atto n. 41.
(Rilievi alla VII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Angelo ROSSI (FDI) *relatore*, nel segnalare che lo schema in esame è corredato di una relazione tecnica, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, non formula osservazioni sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica circa le attività connesse alla pubblicazione dei bandi, cui il Dicastero della cultura provvederà avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e stanziate sui capitoli di bilancio relativi al funzionamento della competente Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali. Ad ogni modo, rammenta che le certificazioni di neutralità di nuove norme fornite dalla relazione tecnica non costituisce mai di per sé garanzia circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri. In tale senso, potrebbe in ogni caso valutarsi l'inserimento nel dispositivo di una clausola di invarianza finanziaria che andrebbe poi corredata da una integrazione alla relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati e degli elementi che risultino idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità.

Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, non ha osservazioni con riferimento alle modifiche di cui ai numeri 1

e 2. Quanto alla modifica di cui al numero 3, dal momento che la norma ivi prevista dispone l'aumento del numero dei funzionari chiamati a svolgere le attività amministrative e contabili della rete, portandone le unità da una, già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005 con funzione di coordinamento nei confronti di tutti gli Istituti, a quattro, ai fini dello svolgimento di complesse attività amministrative e contabili, quali la definizione dei bilanci preventivi e consuntivi della Giunta e degli altri Istituti, segnala che il comma 2 dell'articolo 2 prevede a tal fine un'autorizzazione di spesa predisposta come « limite massimo », per cui ritiene che andrebbe comunque valutata l'opportunità di una modifica della norma in esame, al fine di assicurare la piena modulabilità della platea, ad esempio prevedendo che « il coordinatore amministrativo è coadiuvato da massimo tre funzionari amministrativi », al fine di garantire il rispetto del tetto massimo di spesa. Inoltre, segnala che il numero 4 prevede che il coordinatore amministrativo e i tre funzionari amministrativi possano essere individuati anche con procedure di « comando » o « distacco ». A tale proposito, ritiene necessaria l'acquisizione di elementi informativi idonei a comprovare l'adeguatezza della platea dei funzionari previsti dalla disposizione, in affiancamento al coordinatore amministrativo, rispetto ai fabbisogni professionali espressamente richiamati dalla relazione tecnica, in aggiunta a rassicurazioni circa la sostenibilità del comando o distacco per le Amministrazioni di appartenenza di tali unità. Occorrerebbe altresì valutare l'opportunità di prevedere l'indisponibilità di un numero di posizioni in organico, equivalenti sotto il profilo finanziario all'unità per cui si dispone il comando o distacco, nell'ambito di quelle già contemplate dalle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per la medesima Amministrazione. Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, rispetto ai profili di quantificazione, tenuto conto che la disposizione chiarisce che gli incarichi di Presidente e di consigliere di amministrazione della Giunta storica nazionale, di direttore e di componente del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli istituti della rete sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti previsti dalla normativa vigente, che vengono poste a carico dei bilanci della Giunta e dei singoli Istituti di rispettiva appartenenza, ritiene che andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito alle spese annue previste a titolo di rimborso spese nel bilancio in gestione, nonché rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità dei relativi oneri a carico dei bilanci degli istituti. A tale proposito, posto che la disposizione certifica che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che andrebbero fornite puntuali indicazioni in merito ai rimborsi spese previsti dalla normativa vigente per l'assolvimento dei predetti incarichi.

Riguardo all'articolo 2, evidenzia che il comma 1 prevede che dall'attuazione del regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2-*bis*, inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005 dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, numero 4). In proposito, la relazione tecnica fornisce la dettagliata esposizione dei criteri e dei parametri considerati nella stima degli oneri « medi » in ragione annua, relativamente all'attivazione del distacco e/o comando di una unità di elevata professionalità della III area del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto funzioni centrali 2019/2021 (Enti pubblici non economici) e tre unità appartenenti alla III area del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. Quanto ai profili di copertura, premesso che il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dal citato articolo 6, comma 2-*bis*, per l'individuazione del coordinatore e dei tre funzionari amministrativi si provvede a decorrere dal 2023 a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della cultura e,

comunque, entro il limite massimo di 200.000 euro annui di spesa, ritiene che andrebbe confermato che alcuna « riduzione » di finanziamento si determina conseguentemente a carico degli enti ed istituzioni culturali il cui finanziamento è posto a carico del capitolo 2524, oltre che del capitolo 2571 richiamato dalla relazione tecnica. A tale proposito, osserva che la disposizione configura la formale copertura di un nuovo e maggior onere di spesa a carico del bilancio che, come noto, non è consentita dalla legge di contabilità, laddove il comma 1 dell'articolo 17 indica le sole legittime modalità di copertura di maggiori oneri associati a nuove norme. Sul punto, ritiene che andrebbero pertanto richieste rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità della rimodulazione dei contributi previsti dalla normativa vigente agli istituti di cultura, al fine di consentire la compensazione del « nuovo » onere previsto dalla norma in esame a regime dal 2023. Inoltre, richiamando il comma 4 dell'articolo 17 della legge di contabilità, posto che il provvedimento è privo del prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, ritiene che andrebbero richieste conferme in merito alla piena neutralità degli effetti attesi in relazione alla rimodulazione dei contributi dovuti agli istituti di cultura – rispetto a quanto non sia da ritenersi già scontato ai sensi della legislazione vigente – ai fini della « compensazione » degli oneri di personale in parola. Infine, venendo al comma 3, premesso che ivi è riportata una clausola di invarianza finanziaria secondo cui alle attività previste dal regolamento si provvede avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, ritiene che vada nuovamente ribadito che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità impone che ogniqualvolta si introducono disposizioni corredate di clausola di invarianza finanziaria la relazione tecnica debba riportare l'illustrazione di dati ed elementi che siano idonei a comprovarne la piena sostenibilità. In caso contrario, ricorda che tali affermazioni si risolvono in mere affermazioni di principio, prive di dimostrata fondatezza.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Atto n. 43.
(Rilievi alla XI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, segnala preliminarmente che lo schema di decreto, che concerne il regolamento di approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), si compone di due articoli e di un annesso, l'Allegato 1, a sua volta strutturato in otto articoli, ed è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, evidenzia preliminarmente che l'Allegato 1 al testo del regolamento in esame reca modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Ricorda che, in particolare, viene modificata la *governance* dell'Agenzia, sostituendo il Presidente con il nuovo organo del Direttore e prevedendo che il Consiglio di amministrazione, di cui fanno parte, nel testo vigente dello Statuto, il Presidente e due membri, sia composto da tre dirigenti. Evidenzia che la norma precisa, altresì, che i membri del consiglio di amministrazione non percepiscono compensi co-

munque denominati e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese di trasferta dal luogo di residenza, come indicato all'articolo 1 dell'Allegato 1. Evidenzia che viene, altresì, istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico pari opportunità (CUG), laddove lo Statuto vigente prevede che l'Agenzia si avvalga, a tal fine, di un analogo organo operante preso il Ministero del lavoro. Ai componenti del Comitato unico pari opportunità non spetta alcun compenso, comunque denominato, mentre non viene disposto alcunché in materia di rimborsi spese, come all'articolo 5 dell'Allegato 1. Indica che viene, inoltre, previsto che l'Agenzia si articoli in un numero massimo di due uffici dirigenziali generali e di otto non generali, a fronte di quanto indicato nello Statuto vigente che prevede una struttura composta di un numero massimo di sette uffici dirigenziali non generali. Ricorda altresì che si prevede, inoltre, la possibilità di istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico-scientifico ai cui componenti non spetta alcun compenso o rimborso spese, come indicato all'articolo 6 dell'Allegato 1.

Al riguardo, evidenzia che le norme in esame sono nel complesso finalizzate ad adeguare il contenuto dello Statuto dell'ANPAL a quanto già previsto a legislazione vigente a livello di normativa primaria. Richiama, in particolare, le modifiche apportate allo Statuto in materia di *governance* dell'Agenzia, come all'articolo 1 dell'Allegato 1, e all'articolazione degli uffici dirigenziali della medesima, come all'articolo 5 dell'Allegato 1, che riproducono il contenuto e tengono conto di quanto rispettivamente già previsto dall'articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 e dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022.

Tanto premesso, anche alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica a conferma della neutralità finanziaria del provvedimento, non formula osservazioni con riferimento ai profili di quantificazione. Quanto all'istituzione del Comitato unico pari opportunità all'interno dell'Agenzia, non previsto dallo Statuto vigente, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere, analogamente a quanto disposto per il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 dell'Allegato 1, che ai suoi componenti non spetti non solo alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, ma anche alcun rimborso spese.

Venendo alle disposizioni di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 2, comma 1, nel sostituire l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2016, al comma 3 del testo novellato reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale il dirigente dell'ANPAL con funzioni vicarie del direttore, in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo di quest'ultimo, ne esercita le attribuzioni « senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ». Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di sostituire la parola « e » con la parola « o ».

Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, segnala che la norma, nel modificare l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2016, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale l'ANPAL costituisce al proprio interno il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, fermo restando quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda l'articolo 6 dell'Allegato 1, fa presente che l'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, nel modificare l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 2016, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'istituzione del Comitato scientifico non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, sotto

il profilo della formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di sostituire le parole « non derivano » con le seguenti: « non devono derivare », al fine di assicurare la precettività della norma.

Marco GRIMALDI (AVS), chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per un migliore approfondimento delle sue implicazioni finanziarie, anche tenuto conto che la Commissione di merito non ne concluderà l'esame nella giornata di oggi.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Legislativo – Economia

Tabella risposte profili finanziari

OGGETTO: **AS 1060**. Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Commissione Bilancio / Servizio del Bilancio	Governo
Articolo 2	
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che i commi 1-3 prorogano (per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023) la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA sul metano per usi civili e industriali e prevedono l'applicazione della medesima riduzione anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, valutando i relativi oneri in 539,8 milioni di euro per il 2023. In proposito, si osserva che la metodologia impiegata per la stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA per le forniture di servizi di teleriscaldamento è diversa da quella utilizzata in occasione dell'approvazione della legge di bilancio 2023; in tale circostanza, per stimare gli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA nel primo trimestre 2023 sono stati usati i dati	Al riguardo, si rappresenta che la relazione tecnica di cui trattasi è stata affinata rispetto a quella redatta in occasione dell'approvazione della legge di bilancio 2023, con l'utilizzo di dati acquisiti in maniera più mirata.

ARERA relativi ai consumi elettrici in termini di teleriscaldamento. Sarebbe quindi opportuno acquisire elementi informativi circa le ragioni per le quali sia stata utilizzata la nuova metodologia, basata sui dati GSE relativi all'energia termica erogata tramite reti di teleriscaldamento. I commi 4 e 5 invece prorogano misure agevolative riferite agli oneri generali di sistema del gas naturale e valutano i relativi oneri in 280 milioni di euro per il 2023. In proposito, si osserva che gli effetti finanziari derivanti dall'annullamento degli oneri di sistema e dall'applicazione di aliquota negativa della componente UGC2 sono indicati nel prospetto riepilogativo come maggiore spesa corrente sia in termini di saldo netto da finanziare, che di fabbisogno e di indebitamento netto, a differenza di quanto risulta invece dalla nota tecnico illustrativa alla legge di bilancio 2023, nella quale gli effetti di analoghe misure in termini di fabbisogno erano indicati quali minori entrate extratributarie. Sarebbe quindi opportuno acquisire chiarimenti circa la diversa classificazione degli effetti finanziari utilizzata nel prospetto riepilogativo allegato al decreto-legge in esame, rispetto a quella adottata con la legge di bilancio 2023.	La rappresentazione in spesa nel conto economico della PA riflette le modalità con le quali l'istituto di statistica registra la componente UGC2 nei conti nazionali, a differenza di altre componenti tariffarie, le quali sono registrate tra le entrate tributarie.
Articolo 4 Infine, tenuto conto che si tratta di misure che hanno già trovato applicazione in passati periodi (2022 e primo trimestre 2023), sarebbe utile che venissero forniti maggiori elementi informativi e dati relativi al tiraggio delle agevolazioni fiscali	Relativamente al tiraggio delle agevolazioni fiscali sin qui riconosciute si evidenzia quanto segue. Alla data del **31/03/2023**, risultano utilizzati in compensazione tramite modello F24 crediti per un ammontare complessivo pari a circa **10,8 miliardi di euro**, ripartiti tra imprese energivore (codici tributo: 6960; 6961; 6968; 6983; 6993; 7720; 7721; 7728; 7733; 7010; 7742), non energivore (codici tributo: 6963; 6970; 6985; 6995; 7724; 7730; 7735; 7011; 7744), gasivore (codici tributo: 6962; 6966; 6969; 6984; 6994; 7722; 7723; 7729; 7734; 7743;

<table>
<tr>
<td>sin qui riconosciute; ciò anche al fine di poter riscontrare la loro corrispondenza con le stime effettuate dalle rispettive relazioni tecniche, la cui metodologia è analoga a quella ora in esame.</td>
<td>7012), non gasivore (codici tributo: 6964; 6971; 6986; 6996; 7725; 7731; 7736; 7745; 7013) e altri soggetti (acquisto di gasolio e carburante per agricoltura, pesca e per l'esercizio delle attività di trasporto – codici tributo: 6965; 6967; 6972; 6987; 6989; 7726; 7727; 7732; 7737), come da tabella che segue:

<table>
<tr><td>Imprese energivore</td><td>4.457,6</td></tr>
<tr><td>Imprese non energivore</td><td>2.636,8</td></tr>
<tr><td>Imprese gasivore</td><td>2.301,9</td></tr>
<tr><td>Imprese non gasivore</td><td>756,1</td></tr>
<tr><td>Altri</td><td>667,2</td></tr>
<tr><td>Totale</td><td>10.819,5</td></tr>
</table>
Dati in milioni di euro</td>
</tr>
<tr>
<td>Articolo 5

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione riduce la base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 previsto dai commi 115-119 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. In proposito, nel prendere atto dei dati forniti dalla relazione tecnica, andrebbe comunque esplicitato il procedimento posto alla base della stima del minor gettito nella misura indicata dalla relazione tecnica e pari a 404 milioni.</td>
<td>Al riguardo, si esplicita di seguito il procedimento utilizzato per la stima del minor gettito indicato nella relazione tecnica.
Per ciascuno dei soggetti sui quali è stata calcolata la stima della misura originaria che ha introdotto il prelievo in esame - art. 1 commi 115-119 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) - sono stati presi in considerazione i valori dei decrementi delle Riserve in sospensione d'imposta indicati nel campo RS140 col. 3 per gli anni dal 2018 al 2021. Applicando il criterio di estrema prudenza (indicato nella relazione tecnica) per la stima degli utilizzi delle suddette riserve nell'anno 2022, si è ipotizzato che per ogni soggetto l'utilizzo delle riserve in sospensione in tale anno sia pari al 30% (così come determinato dalla norma) dell'ammontare complessivo del saldo finale al 31 dicembre 2021 (campo RS140 col. 4) ovvero, se maggiore, l'intero valore dell'effettivo utilizzo delle riserve nel 2021, fino a capienza del saldo finale. Questa ulteriore condizione è stata ritenuta prudenzialmente opportuna per considerare l'eventualità di un possibile incremento delle riserve nell'anno 2022 e del probabile allineamento al limite normativo del 30% con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà.
In base a tale ipotesi, la base imponibile del contributo subirebbe una riduzione di circa 1,6 miliardi di euro ed il gettito del contributo di solidarietà temporaneo, calcolato testa su testa per i singoli soggetti interessati, si ridurrebbe di circa 404 milioni di euro.</td>
</tr>
<tr>
<td>Articolo 7

Si rileva, comunque, che le disposizioni in esame nella loro formulazione testuale appaiono avere implicitamente carattere interpretativo e portata</td>
<td>Al riguardo, si osserva che, dall'esame della disposizione di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2023 (ai sensi del quale: "Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio</td>
</tr>
</table>

retroattiva, considerato che esse sono riferite a contributi già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge ma "erogati negli anni 2023 e 2024": la cumulabilità risulterebbe dunque applicabile a contributi previsti da norme già vigenti ma la cui manifestazione per cassa (erogazione) avverrà negli anni 2023 e 2024. Tenuto conto di tale campo di applicazione, andrebbe quindi acquisita chiarimento da parte del Governo circa la possibilità che la norma risulti applicabile a contenziosi attualmente in essere: in tal caso, infatti, la soluzione normativa proposta potrebbe andare a detrimento delle amministrazioni concedenti, con la possibile manifestazione di oneri non preventivamente iscritti in bilancio.	*energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo. La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024"*), non sembrano emergere limiti temporali di riferimento per quanto concerne la data di sostenimento delle spese suscettibili di agevolazione. Infatti, dal tenore letterale della norma, è dato evincere che la stessa potrebbe trovare applicazione anche con riguardo a spese sostenute in anni d'imposta precedenti, a fronte delle quali siano stati concessi contributi, e ciò a condizione che tali contributi siano "istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024". Dal punto di vista tecnico, si dubita che la norma abbia natura di disposizione di interpretazione autentica, in quanto: - la stessa deroga, limitatamente alla fattispecie ivi prevista, al principio di carattere generale secondo cui la detrazione spetta solo per gli oneri effettivamente rimasti a carico del contribuente, che pertanto devono essere assunti al netto di eventuali contributi percepiti nello stesso periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero, se percepiti successivamente, assoggettando questi ultimi a tassazione separata. Sotto tale profilo, dunque, la norma in esame assume portata innovativa e, rappresentando una deroga a un principio di carattere generale, deve essere interpretata restrittivamente con esclusivo riguardo alle fattispecie tassativamente previste; - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei Diritti del Contribuente), l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica; pertanto, la qualifica delle disposizioni tributarie come norme interpretative deve essere esplicita. **Da ultimo, si fa presente che, poiché la norma si applica ai soli contributi che, benché istituiti prima della sua entrata in vigore, saranno erogati nel 2023 e nel 2024, la stessa non può interferire con attività di controllo in corso alla data della sua entrata in vigore in quanto, in assenza di tale previsione, l'assoggettamento a tassazione dei contributi *de quibus* sarebbe dovuto avvenire nel periodo d'imposta della loro percezione e, quindi, con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2023 e 2024. A conferma di ciò, si evidenzia che, dalla consultazione delle banche dati disponibili, non è stata rinvenuta la presenza di contenziosi pendenti, nei quali sia stata dedotta la specifica questione afferente al concorso alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, delle spese a fronte delle quali siano stati concessi i contributi di che trattasi.**
Articolo 12	

<table>
<tr>
<td>Per quanto concerne, infine, l'incremento, ai fini del trattamento pensionistico, dell'età anagrafica cui applicare il coefficiente di trasformazione, pari a due mesi per ogni anno di attività svolta nei servizi di urgenza ed emergenza, nel limite massimo di ventiquattro mesi, si prende atto delle stime del Governo, tenuto conto che risulta prudenziale l'opzione di utilizzare come parametro di calcolo l'incremento massimo di 24 mesi previsto dalla norma. Peraltro, al fine di verificare puntualmente gli oneri, posto che la RT ipotizza che la distribuzione di età, anzianità e regime di liquidazione dei beneficiari sia analoga a quella dei dipendenti del SSNA, senza fornire ulteriori elementi, andrebbero acquisiti elementi di valutazione quali il numero annuo di accessi al pensionamento e l'età media di uscita.</td>
<td>Si riportano di seguito gli elementi di valutazione richiesti.
In particolare, si riporta il numero pensioni decorrenti per anno a normativa vigente e l'età media di uscita.
La stessa a normativa variata potrebbe subire minime variazioni dovute ad un eventuale anticipo riferito al raggiungimento dell'importo soglia del 2,8 soglia di cui all'articolo 24, comma-11 del Dl 201/2011.
<table>
<tr><th>Anno</th><th>Pensioni decorrenti</th><th>Età media alla decorrenza</th></tr>
<tr><td>2023</td><td>34</td><td>65</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>70</td><td>65</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>91</td><td>65</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>145</td><td>65</td></tr>
<tr><td>2027</td><td>206</td><td>65</td></tr>
<tr><td>2028</td><td>265</td><td>65</td></tr>
<tr><td>2029</td><td>271</td><td>65</td></tr>
<tr><td>2030</td><td>402</td><td>65</td></tr>
<tr><td>2031</td><td>334</td><td>66</td></tr>
<tr><td>2032</td><td>459</td><td>66</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Articolo 17

Considerato che la norma in esame interviene su un ambito applicativo relativo ad avvisi e atti di recentissima produzione, appare necessario che il Governo chiarisca se l'ipotizzata equivalenza tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento dei contribuenti sia stata riscontrata in relazione a dati storici aventi le medesime caratteristiche di quelli interessati</td>
<td>L'equivalenza tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento dei contribuenti è stata ipotizzata in relazione a dati storici che presentavano le medesime caratteristiche di quelli interessati dalla norma di cui trattasi (si veda a tal proposito la relazione tecnica di accompagnamento della disposizione normativa analoga di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018).</td>
</tr>
</table>

dall'applicazione della norma di cui trattasi o se viceversa siano stati analizzati gli incassi derivanti da definizioni agevolate relativi ad avvisi ed atti anche meno recenti.	
Articolo 20 Pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica, da un lato, stima le minori entrate derivanti dalla modifica dei termini previsti per effettuare i versamenti rateali dovuti da coloro che aderiscono alla definizione agevolata delle controversie tributarie in ragione degli effetti che ne conseguono sugli interessi dovuti, e, dall'altro, rileva il carattere procedimentale delle restanti disposizioni, appare tuttavia necessario che il Governo fornisca gli elementi necessari ai fini della verifica della quantificazione delle citate minori entrate che non risultano dalla medesima relazione tecnica.	Le minori entrate, quantificate in misura pari a 14,2 milioni nell'arco del periodo considerato, sono stimate in funzione del minor tempo di maturazione degli interessi legali del nuovo piano di ammortamento, che si è ridotto rispetto alla disposizione originaria. In base all'articolo 1, comma 194, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), infatti, gli interessi legali sarebbero maturati a partire da luglio 2023, mentre, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 20 del decreto-legge n. 34 del 2023, gli stessi maturano a partire da ottobre 2023.
Articolo 21 **In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano l'interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti il cosiddetto ravvedimento speciale nonché l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, previste dalla legge di bilancio 2023. In proposito, pur prendendosi atto del fatto che la relazione tecnica esclude esplicitamente effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle norme in esame, appare comunque necessario che il Governo confermi la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, con particolare riguardo alle norme di interpretazione autentica riguardanti il ravvedimento speciale, posto che alle stesse erano	La disposizione si considera finanziariamente neutrale in quanto reca un'interpretazione autentica dell'ambito di applicazione della disciplina relativa al ravvedimento speciale di cui all'articolo 1, commi 174 e 176, della legge di bilancio per il 2023 e alla definizione agevolata di cui al comma 179 del medesimo articolo, i cui effetti finanziari sono stati già ascritti dalle relazioni tecniche allegate alle norme originarie.

stati ascritti effetti finanziari dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio 2023.	
Articolo 24 comma 6 A tale riguardo, si osserva che, mentre nel prospetto riepilogativo il saldo positivo per l'anno 2024 è indicato in misura pari a 1,1 milioni di euro, l'insieme delle disposizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 6 dell'articolo 24 individua mezzi di copertura che eccedono gli oneri indicati nell'alinea del medesimo comma per complessivi 900.000 euro. Tale differenza sembra doversi attribuire al mancato utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 6 in termini di maggiori entrate IRAP per l'anno 2024. Con riferimento a tale ricostruzione, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.	In merito al comma 6, lettere da a) a d), si conferma la ricostruzione delineata dal Servizio Bilancio in merito ad una sovracopertura. In ogni caso anche se si procedesse ad adeguare la disposizione di copertura finanziaria non si determinerebbero effetti sui saldi di finanza pubblica;
Sul piano della formulazione della disposizione, sembra rendersi necessaria una modifica all'alinea del comma 6, al fine di precisare che oggetto di copertura sono, tra gli altri, gli oneri derivanti dai commi "da 1 a 5" dell'articolo 24, anziché dai soli commi "1 e 5" dell'articolo stesso, come indicato dal medesimo comma 6. Sul punto, appare necessario, in ogni caso, acquisire l'avviso del Governo.	In merito al comma 6, alinea, si concorda con la necessità di modificare le parole "1 e 5" con le parole "da 1 a 5";
In merito alla prima modalità di copertura, in ordine alla corretta imputazione contabile di tali risorse appare pertanto necessario acquisire un chiarimento del Governo, anche al fine di escludere un'eventuale dequalificazione della spesa.	In merito alla prima modalità di copertura, si conferma la corretta imputazione contabile degli effetti finanziari associati alla disposizione e l'assenza di dequalificazione della spesa. Nello specifico si precisa che le risorse relative al contributo straordinario al costo del gas metano a favore delle imprese gasivore e non gasivore nel bilancio dello Stato sono iscritte tra le spese in conto capitale. In termini di fabbisogno e sul conto consolidato della PA queste risorse, anche a seguito di approfondimenti tecnici intercorsi con ISTAT durante l'iter parlamentare del disegno di legge di bilancio per il 2023, sono contabilizzate tra le uscite correnti. Il prospetto riepilogativo degli

	effetti finanziari del decreto-legge in esame considera queste modalità di contabilizzazione che invece non erano state recepite in quello della legge di bilancio 2023 (legge 197/2023);
In merito alla terza modalità di copertura, nel rammentare che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca per l'anno 2025 una dotazione di circa 305 milioni di euro, andrebbe acquisita una conferma del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse anche per le annualità successive, in considerazione del carattere permanente degli oneri da fronteggiare, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.	In merito alla terza modalità di copertura, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, si fornisce rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti « Delega al Governo per la riforma fiscale », di rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI) 106

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti « Delega al Governo per la riforma fiscale », di rappresentanti dell'Associazione di concessionari dei giochi pubblici (ACADI), dell'Associazione italiana esercenti giochi pubblici (EGP), di Assotrattenimento2007 (AS.TRO), di Federamusement-Confesercenti, dell'Associazione Nazionale Gestori Gioco di Stato (SAPAR), di Sistema Gioco Italia 106

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 maggio 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti « Delega al Governo per la riforma fiscale », di rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.20.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti « Delega al Governo per la riforma fiscale », di rappresentanti dell'Associazione di concessionari dei giochi pubblici (ACADI), dell'Associazione italiana esercenti giochi pubblici (EGP), di Assotrattenimento2007 (AS.TRO), di Federamusement-Confesercenti, dell'Associazione Nazionale Gestori Gioco di Stato (SAPAR), di Sistema Gioco Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame e rinvio)* 107

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 111

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici. Atto n. 41 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione – Parere favorevole)* 113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 113

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale. Esame C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e C. 991 Manzi 113

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 418 Lupi *(Seguito esame e rinvio)* 114

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della Presidente del Consiglio nazionale degli utenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Sandra Cioffi, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza *(challenge)* nelle reti sociali telematiche 114

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

C. 1114 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, ne assume le funzioni.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, comunica che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e XI Lavoro, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante « Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche », che si compone di 30 articoli.

Precisa che riferirà sulle disposizioni rientranti nei profili di competenza della VII Commissione rinviando, per ogni ulteriore approfondimento, ai materiali di documentazione predisposti dal Servizio Studi.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito. In particolare, il comma 1 interviene sulle procedure concorsuali per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero, recate dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) al fine di: modificare le condizioni di ammissione (lettera *a)*, numeri 1) e 2)); demandare le modalità di svolgimento del concorso e di pubblicazione del bando, le prove e i programmi concorsuali, i titoli valutabili, nonché le modalità di individuazione e di nomina delle commissioni esaminatrici ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (lettera *a)* numero 3)); modificare la disciplina della nomina e composizione delle commissioni dei concorsi (lettera *b)*); introdurre una nuova articolazione dei punti di cui dispongono le commissioni esaminatrici nella valutazione delle prove (lettera *c)*); introdurre precisazioni in ordine alle graduatorie e alla loro approvazione (lettera *d)*).

Secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il provvedimento, la scelta del ricorso allo strumento normativo del Regolamento, benché comporti una tempistica apparentemente più lunga per l'attivazione del concorso, è tesa a prevenire l'insorgere di possibili problemi di contenzioso, assicurando, in tal modo, all'Amministrazione la possibilità di poter procedere al reclutamento dei dirigenti tecnici in modo più celere. L'intervento normativo si rende necessario, sempre secondo quanto riportato nella relazione, poiché la risorsa professionale rappresentata dai dirigenti tecnici concorre alla realizzazione delle finalità di istruzione e formazione affidate alle istituzioni scolastiche e educative. In particolare, l'attività del dirigente tecnico si traduce in attività tese al miglioramento della qualità e all'innalzamento dei livelli del servizio scolastico, in coerenza con il processo di innovazione e revisione organizzativa del sistema di istruzione e formazione, avviato con il PNRR.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 dispongono la proroga dell'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) e dell'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), prevedendo che per l'anno scolastico 2022/2023 continuino ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale sulla base delle risorse disponibili nel Fondo unico nazionale – FUN, ripartite, a livello regionale, dal Ministero.

L'articolo 5 reca inoltre misure straordinarie volte ad assicurare il corretto avvio dell'anno scolastico 2023/2024 e articolate in diversi interventi. Segnalo a tale proposito che: i commi da 5 a 9 e il comma 11 sono diretti a prevedere una procedura straordinaria, valida esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, per l'assegna-

zione, con contratto a tempo determinato, dei posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente. I posti sono assegnati ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno; il comma 10 è teso a garantire la continuità didattica ed educativa dei docenti di sostegno destinatari di nomina a tempo determinato, stabilendo un vincolo triennale di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova prima di poter chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso; il comma 12, al fine di garantire ulteriormente il reclutamento del personale docente di sostegno e di provvedere alla copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili, prevede che, laddove residuino ulteriori posti a seguito dello scorrimento delle graduatorie della sopra citata procedura concorsuale (di cui al comma 5) e dopo le consuete operazioni di immissioni in ruolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province; il comma 19 elimina il requisito dell'abilitazione all'insegnamento per l'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; i commi da 13 a 18 riguardano la questione del conseguimento all'estero dei titoli per l'abilitazione all'insegnamento, con particolare riferimento ai titoli di specializzazione sul sostegno degli alunni e degli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento; il comma 20 detta uno specifico regime per la mobilità del personale docente al fine di assicurare la continuità didattica, anche alla luce degli impegni assunti dall'Italia in sede europea. In particolare è estesa ai docenti della scuola secondaria, oltre – come già previsto – a quelli della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, l'applicazione delle disposizioni (di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017), riguardanti le modalità di immissione in ruolo dei docenti che superano il test finale e ottengono una valutazione finale positiva. Le disposizioni sopra richiamate si applicano a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024 ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto.

Il comma 21 dell'articolo 5, secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il provvedimento, modifica la previsione recata dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – al fine di adeguarla allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, attesa l'adozione di tutte le riforme di competenza già nel 2022. Con la lettera *a)* del comma 21 si precisa quindi che gli esperti di cui si avvale l'ufficio di gabinetto del Ministero sono chiamati a dare supporto anche per la realizzazione degli investimenti del PNRR e non solo per la realizzazione delle riforme. La lettera *b)* specifica che il contingente di esperti « è da considerarsi aggiuntivo » rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, del Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2020). La lettera *c)* reca una modifica di coordinamento normativo mentre la lettera *d)* prevede che le risorse poste a copertura della norma per la remunerazione del contingente di esperti possano essere utilizzate per conferire incarichi a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che ha previsto tale possibilità, in deroga al divieto generale, per tutte le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.

L'articolo 9 detta disposizioni relative al Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 51-*ter* del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativo alle aree funzionali nelle

quali il Ministero svolge le funzioni di spettanza statale, aggiungendo il supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie oltre alla promozione del coordinamento delle attività di ricerca al fine di perseguire obiettivi di eccellenza e incrementare la sinergia e la cooperazione con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché la valutazione dei progetti di ricerca. L'integrazione delle aree funzionali è da ricondurre all'istituzione, presso il medesimo Ministero, della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario, con compiti di supporto agli Osservatori di cui si è fatta menzione, e della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Poiché le norme di riferimento prevedono l'istituzione di Strutture tecniche di livello dirigenziale generale, il comma 1 interviene anche sull'articolo 51-*quater* del decreto legislativo n. 300 del 1999 al fine di prevedere due ulteriori uffici di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, incrementandone il numero da 6 a 8. Il comma 2 reca una serie di novelle al fine di adeguare le norme concernenti le Strutture tecniche in oggetto alle disposizioni in esame.

I commi 3 e 4 recano una disciplina concernente la possibilità di corrispondere un riconoscimento economico premiale in favore di personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, in relazione alla partecipazione a progetti di ricerca capaci di attrarre risorse mediante bandi competitivi nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale.

Più in particolare, il comma 3 novella l'articolo 9 della legge n. 240 del 2010 per consentire alle università, di istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca, alimentato con risorse derivanti dai progetti di ricerca, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale e demanda a un decreto del Ministro la definizione delle modalità di erogazione di una quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato. La quota premiale non dovrà comunque essere superiore al 30 per cento del trattamento economico individuale, e dovrà essere riferita al solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse medesime. Si dovrà peraltro tenere conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.

Il comma 4 introduce una disposizione analoga nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 2016 consentendo l'integrazione del trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti pubblici di ricerca (EPR), con risorse derivanti dai progetti di ricerca, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale.

L'articolo 19, comma 5, modifica la disciplina relativa alla procedura di riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2022 per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM. Si prevede che il riparto non abbia più luogo in sede di adozione del decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo delle istituzioni AFAM statali, alle quali sarebbe poi spettato il compito di provvedere all'assegnazione delle risorse al personale, in ragione della partecipazione del personale medesimo ad appositi progetti di miglioramento della didattica e della ricerca. Al contrario, si demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse che confluiranno nei capitoli di bilancio del MUR relativi al personale delle istituzioni AFAM.

L'articolo 22, comma 1, ai fini del potenziamento amministrativo del Dipartimento per lo sport, dispone che presso questo operi, con relativo incremento della dotazione organica del personale di pre-

stito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di 10 unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri. I commi da 2 a 4 introducono alcune modifiche alla *governance* e alle funzioni di Sport e salute s.p.a. Anzitutto, si modifica la disciplina del consiglio di amministrazione sotto tre profili: si portano da 3 a 5 i componenti del consiglio di amministrazione (compresi il presidente e l'amministratore delegato); si elimina la coincidenza fra presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; si prevede che i tre componenti restanti siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro dell'università e della ricerca. Per quanto riguarda le funzioni, si autorizza la società a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei.

Ai sensi del comma 8, si dispone che i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento Casa Italia, interessati dalle modifiche ordinamentali introdotte nei precedenti commi, devono essere adottati entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 che disciplina l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri.

Si dispone, infine, che, a decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo (comma 9).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata a esprimere un parere, alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali) sul decreto-legge n. 34 del 20243, recante « Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali ».

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

L'articolo 2, comma 1, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. Il comma 2 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai

commi 1 e 2 e indica le fonti di copertura finanziaria.

Ricorda in proposito che i consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all'aliquota IVA del 22 per cento, ad eccezione di quanto previsto dal n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento le somministrazioni per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.

L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10 per cento sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22 per cento. La riduzione di aliquota si applica in via temporanea, limitatamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per suddetti consumi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

L'articolo 12 contiene una serie di misure accomunate dal fine di consentire agli enti del Servizio sanitario nazionale di fare fronte alla carenza di personale nei servizi di emergenza-urgenza. Il comma 1 consente, fino al 31 dicembre 2025, al personale medico che nel corso del periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2023 abbia maturato almeno tre anni di servizio (o un ammontare orario equivalente), anche non continuativi, presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del medesimo SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato deve essere certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto.

Il comma 2, anche in questo caso fino al 31 dicembre 2025, consente, in via sperimentale e in deroga alle incompatibilità vigenti, ai medici in formazione specialistica, su base volontaria e al di fuori dall'orario di formazione, di assumere incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di otto ore settimanali. Ai sensi del comma 3, l'attività libero-professionale svolta deve essere coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando ed è retribuita con un compenso orario pari a 40 euro lordi omnicomprensivi. Il comma 4 prevede che l'attività svolta è valutabile in sede concorsuale per dirigente medico del SSN e costituisce requisito utile alla partecipazione alle procedure concorsuali finalizzate al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

Il comma 5 consente, fino al 31 dicembre 2025, al personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età previsto e fermi restando l'autorizzazione degli enti del SSN e il riconoscimento del trattamento pensionistico solo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il comma 6 reca invece un beneficio pensionistico per il personale sanitario, riservato a coloro che liquidano la pensione nel regime contributivo, applicabile ai pensionamenti fino al 30 giugno 2032.

L'articolo 14 stabilizza nel tempo la norma, attualmente prevista con termine al 31 dicembre 2025, che consente alle aziende e agli enti del SSN, nonché alle strutture accreditate appartenenti alle rete formativa, di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, gli specializzandi al terzo anno che si siano utilmente collocati nella graduatoria separata in esito alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario. La durata del contratto non può essere superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica ed il contratto potrà essere prorogato non più solo una volta, come

nella normativa previgente, bensì fino al conseguimento del titolo.

Anche l'articolo 15 è finalizzato a fornire agli enti del SSN ulteriori strumenti per superare l'attuale fase di carenza di personale. In particolare, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 consentono, fino al 31 dicembre 2025, l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri a coloro che intendono esercitare, presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, una professione sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero. La disciplina per l'esercizio di tale attività è demandata a un'intesa da adottarsi in Conferenza Stato-regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto. A norma dei commi 4 e 5 sono estese al personale medico e infermieristico assunto ai sensi dei commi precedenti presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, con contratto libero-professionale o di lavoro subordinato, le disposizioni del testo unico immigrazione (articoli 27 e 27-*quater* del decreto legislativo n. 286 del 1998) che consentono l'ingresso per motivi di lavoro sul territorio nazionale « in casi particolari », ossia al di fuori del sistema delle quote annualmente fissate dai cosiddetti « decreti flussi ».

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.
Atto n. 41.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 maggio 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 maggio 2023.

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale.
Esame C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e C. 991 Manzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.
C. 418 Lupi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni, raccogliendo, altresì, alcuni contributi scritti.

Giorgia LATINI (LEGA), *relatrice*, riferisce che nel prosieguo dell'esame saranno presentati emendamenti volti ad allineare il contenuto del testo in esame a quello dell'analogo provvedimento approvato dall'Assemblea della Camera nella scorsa legislatura il cui *iter* al Senato non si completò a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dopo aver dichiarato concluso l'esame preliminare della proposta di legge, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi alle ore 15 di martedì 16 maggio. Ricorda, inoltre, che l'avvio dell'esame della proposta di legge in Assemblea è previsto a partire da lunedì 29 maggio.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 maggio 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, della Presidente del Consiglio nazionale degli utenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Sandra Cioffi, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza *(challenge)* nelle reti sociali telematiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.40.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38 (Rilievi alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi*) ... 115

ALLEGATO (Rilievi approvati dalla Commissione) 117

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 116

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
Atto n. 38.
(Rilievi alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 2 maggio 2023.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, presenta una proposta di deliberazione di rilievi *(vedi allegato)*, ringraziando i gruppi per i contributi pervenuti e per gli spunti ai quali ha informato le osservazioni in essa contenute.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE esprime parere favorevole sulla proposta di rilievi del relatore.

Agostino SANTILLO (M5S), nel ringraziare il relatore per il lavoro di sintesi svolto, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta formulata dal relatore, malgrado il forte interesse verso lo sviluppo delle reti TEN-T e pur apprezzando il riferimento contenuto nella proposta di rilievi al coordinamento normativo con il codice dei contratti pubblici. Rileva che tale coordinamento sarebbe stato opportuno anche con riferimento al decreto-legge relativo all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, considerato che ne è stato richiesto l'inserimento nella rete TEN-T. Nell'osservare che l'attraversamento dello Stretto, a suo avviso, può essere fatto anche, e non solo, attraverso il ponte e poiché manca un'adeguata verifica delle possibili alternative, ribadisce l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di rilievi del relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ringrazia il relatore per il lavoro di coordinamento svolto nella predisposizione della proposta di rilievi. Le scelte politiche, a suo giudizio, devono essere operate sempre guardando ai fatti e alla materia che si sta trattando e nell'interesse della collettività e dei territori, e per questo preannuncia il voto favorevole sulla proposta di rilievi su un provvedimento, che – tiene a ricordarlo – si basa su scelte adottate dai precedenti Governi. Segnala invece che non ha riscontrato un analogo atteggiamento nella discussione tenutasi ieri nel corso dell'esame del decreto-legge sul ponte sullo Stretto di Messina, durante il quale il proprio gruppo ha ricercato un dibattito serio e costruttivo su alcuni aspetti, nella convinzione che quell'opera non sia positiva per i territori e per la collettività. Ciò non in quanto pregiudizialmente contrari all'opera, ma credendo più giusto ripartire dallo studio commissionato su quell'infrastruttura dal Ministro Giovannini per pervenire alla soluzione più efficace. Nel ribadire pertanto che l'atteggiamento del suo gruppo è sempre quello di operare nell'interesse collettivo, si augura che tale atteggiamento sia assunto anche dalle altre forze politiche nel rispetto delle diverse posizioni e nell'interesse degli italiani.

Angelo BONELLI (AVS) rileva che la discussione che la Commissione sta affrontando oggi si inserisce nel dibattito sul ponte sullo Stretto che, ad avviso della maggioranza, ma non del proprio gruppo, rientra nelle reti TEN-T. Non concorda in particolare con un passaggio della premessa della proposta di rilievi, leggendovi un evidente riferimento al ponte sullo Stretto come infrastruttura strategica, e dichiara pertanto il voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva la deliberazione di rilievi presentata dal relatore *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38.

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (Atto 38);

premesso che:

lo schema di decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2021/1187, è volto a semplificare e ad armonizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei progetti rientranti nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) come individuate nell'allegato 1 allo schema, nonché di altri progetti sui corridoi della rete centrale, individuati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1315/2013, il cui costo totale supera i 300 milioni di euro;

il citato regolamento recante gli orientamenti dell'Unione europea per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) è in corso di revisione e pertanto l'ambito di applicazione del provvedimento potrebbe subire modifiche;

occorre assicurare la realizzazione dei progetti rientranti nelle reti TEN-T su cui insistono importanti stanziamenti europei e nazionali anche nell'ambito del Programma nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, dello schema in esame, in coerenza con quanto statuito dalla citata direttiva, definisce la « procedura di autorizzazione » come qualsiasi procedura da seguire in relazione a un progetto che rientra nell'ambito di applicazione del decreto, ad eccezione della programmazione territoriale e urbana, delle procedure relative all'aggiudicazione di appalti pubblici e delle iniziative intraprese a livello strategico che non riguardano un progetto specifico, quali le valutazioni ambientali strategiche;

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, quando la disciplina nazionale prevede procedure specifiche di autorizzazione di progetti a carattere prioritario, dette procedure si applicano, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini previsti dallo schema di decreto, anche ai progetti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo;

potrebbe essere pertanto opportuno chiarire anche quali termini procedurali e criteri di rendimento infrastrutturale di cui, rispettivamente, agli articoli 38 e 39 del nuovo Codice dei contratti pubblici siano applicabili ai progetti aventi carattere prioritario;

l'articolo 7 espressamente salvaguarda genericamente gli adempimenti in materia ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico ambientale) per i progetti transfrontalieri;

valutata l'opportunità di evitare incertezze interpretative nell'applicazione del complessivo quadro normativo che interessa le opere rientranti nell'ambito di applicazione del provvedimento,

DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere specifiche disposi-

zioni di coordinamento con la normativa nazionale in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, allo scopo di chiarire se nell'ambito della procedura di autorizzazione siano ricomprese anche la fase della programmazione ed eventualmente quella della scelta del contraente, nonché di precisare i termini e i requisiti applicabili ai progetti prioritari;

b) per le ragioni specificate in premessa, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di prevedere ulteriori disposizioni di coordinamento con la normativa nazionale in materia ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 119

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Doc. CXCIX, n. 1 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio)* 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 120

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
Atto n. 38.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato a mercoledì 17 maggio.

Avverte inoltre che la Commissione Ambiente è convocata alle ore 14.15 della giornata odierna per l'espressione dei rilievi sul provvedimento in esame.

Antonino IARIA (M5S) dichiara che la sua forza politica era orientata a un voto favorevole sul provvedimento in esame; tale orientamento è stato però messo in discussione a seguito delle ultime dichiarazioni del Ministro Salvini, che anche a proposito di esso ha parlato del ponte sullo Stretto. Chiede dunque al relatore se il ponte verrà citato nella proposta di parere del relatore.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, risponde al collega Iaria che la revisione del regolamento sugli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) è un provvedimento chiuso, licenziato ormai da qualche mese; la Commis-

sione TRAN del Parlamento europeo ha già approvato la propria posizione ed è il corso il trilogo tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo. Il provvedimento in esame è invece un atto diverso, a suo avviso assai utile perché accelera gli *iter* autorizzativi per le reti già programmate, al di là della programmazione futura. Si tratta di un ambito diverso: il ponte sullo Stretto è infatti un'opera nuova, destinata a rientrare nella programmazione futura.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che è stata trasmessa ai deputati la risposta della Commissione europea al documento finale approvato dalla Commissione sulla revisione del regolamento TEN-T.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.10.

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Doc. CXCIX, n. 1.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta dell'8 marzo è stata svolta la relazione introduttiva ed è stata avviata la discussione. È stato successivamente svolto un ciclo di audizioni.

Gaetana RUSSO (FDI), *relatrice*, ricorda che si era ipotizzato di rivolgere al Governo un atto di indirizzo di tutta la Commissione, sulla base di quanto emerso nel corso delle audizioni; in questo senso, fa presente di aver contattato in via informale anche le forze di opposizione. Ha quindi redatto una bozza di risoluzione, tenendo conto degli spunti provenienti appunto dalle minoranze: si chiede a questo punto se l'orientamento sia veramente quello di arrivare a un testo condiviso o se le opposizioni presenteranno risoluzioni alternative a quella della maggioranza.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rimette il chiarimento al confronto informale fra i gruppi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti, di rappresentanti della Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti (FIGISC Confcommercio) . 122

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame dello Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027 (Atto n. 39).

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assoturismo Confesercenti, Associazione nazionale imprenditori d'albergo (Assohotel), Associazione Italiana ospitalità e ricettività diffusa (AIGO), Associazione nazionale delle imprese turistico ricettive all'aria aperta (Assocamping), Assoviaggi, Federazione guide ed accompagnatori turistici (FEDERAGIT), Federnoleggio, Federazione delle imprese di animazione e servizi turistici (FIAST), Federazione italiana imprese balneari (FIBA) e Federazione italiana esercenti pubblici e turistici (FIEPET) 122

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio Confturismo, Federazione delle associazioni italiane dei complessi turistico ricettivi dell'aria aperta (FAITA Federcamping) e Federalberghi 122

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federturismo Confindustria, Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), Associazione degli imprenditori funiviari (ANEF), Associazione delle imprese del turismo all'aria aperta (ASSITAI), Associazione italiana Confindustria alberghi, Associazione italiana porti turistici (Assomarinas), Federterme, Touring club italiano (TCI), Confindustria nautica 122

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione maitres italiani ristoranti e alberghi (AMIRA) 122

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale bed & breakfast, affittacamere, case per vacanza, locazioni turistiche (ANBBA) 122

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione italiana armatori (Confitarma) 122

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato italiano balneari (SIB) 122

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Automobile club Italia (ACI) 122

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale lavoratori stagionali (ANLS) 122

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA) 123

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL 123

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confedilizia 123

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 123

AVVERTENZA 123

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 maggio 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti, di rappresentanti della Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti (FIGISC Confcommercio)

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 maggio 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame dello Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027 (Atto n. 39).

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assoturismo Confesercenti, Associazione nazionale imprenditori d'albergo (Assohotel), Associazione Italiana ospitalità e ricettività diffusa (AIGO), Associazione nazionale delle imprese turistico ricettive all'aria aperta (Assocamping), Assoviaggi, Federazione guide ed accompagnatori turistici (FEDERAGIT), Federnoleggio, Federazione delle imprese di animazione e servizi turistici (FIAST), Federazione italiana imprese balneari (FIBA) e Federazione italiana esercenti pubblici e turistici (FIEPET)

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.30.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio Confturismo, Federazione delle associazioni italiane dei complessi turistico ricettivi dell'aria aperta (FAITA Federcamping) e Federalberghi

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.10.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federturismo Confindustria, Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), Associazione degli imprenditori funiviari (ANEF), Associazione delle imprese del turismo all'aria aperta (ASSITAI), Associazione italiana Confindustria alberghi, Associazione italiana porti turistici (Assomarinas), Federterme, Touring club italiano (TCI), Confindustria nautica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.10 alle 17.15.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione maitres italiani ristoranti e alberghi (AMIRA)

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.15 alle 17.20.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale bed & breakfast, affittacamere, case per vacanza, locazioni turistiche (ANBBA)

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.25 alle 17.35.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione italiana armatori (Confitarma).

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.35 alle 17.40.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato italiano balneari (SIB).

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.45 alle 17.55.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Automobile club Italia (ACI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.55 alle 18.05.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale lavoratori stagionali (ANLS).

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.05 alle 18.10.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.15 alle 18.20.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.25 alle 18.40.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confedilizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.50 alle 18.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.55 alle 19.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame dello Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027 (Atto n. 39):

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione guide ed accompagnatori turistici (FEDERAGIT).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 43 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 124

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 maggio 2023. – Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Atto n. 43.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto in oggetto scadrà il 26 maggio 2023.

Quindi, in sostituzione della relatrice, onorevole Schifone, passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, fa presente quanto segue.

Il presente schema si compone di 2 articoli e di un allegato di 8 articoli, che ne è parte integrante e che reca le modifiche statutarie.

Lo schema in oggetto approva le modifiche allo Statuto dell'ANPAL apportate dall'allegato e detta una disciplina transitoria nelle more dell'applicazione di tali modifiche, disponendo che il Commissario straordinario opera, secondo le modalità disposte dall'articolo 46 del decreto-legge n. 73 del 2021, fino alla nomina del direttore e del consiglio di amministrazione.

Giova ricordare, al riguardo, che la *governance* e l'organizzazione dell'Agenzia sono state modificate dal richiamato articolo 46 del decreto-legge n. 73 del 2021, il quale, in particolare, ha sostituito la figura del Direttore a quella del Presidente, disciplinandone altresì le funzioni, ha abrogato le norme concernenti il direttore generale, ha ridefinito i compiti del consiglio di amministrazione e ha previsto la nomina di un commissario straordinario nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto di ANPAL e della nomina dei nuovi organi (effettuata con decreto del Presidente della Repubblica del 7 giugno 2021). In applicazione del citato intervento legislativo, lo schema di regolamento in esame apporta dunque le conseguenti modifiche allo Statuto ANPAL approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 108.

In primo luogo, lo schema in esame sostituisce la figura del Presidente dell'Agenzia con quella del Direttore, nominato

con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Si conferma che l'incarico di direttore dell'ANPAL è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché, come specificato dallo schema in esame, con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ANPAL. Viene altresì soppressa la figura del direttore generale che coordinava l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo ed esercitava ogni altro potere ad esso attribuito dal presidente e dal consiglio di amministrazione. Conseguentemente, si dispone che tra i compiti svolti dai dirigenti dell'ANPAL vi siano anche quelli ad essi delegati dal direttore, eliminando il riferimento al direttore generale. Si specifica quindi che il direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dallo statuto ad altri organi ed è responsabile, ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale, dell'attività e dei risultati conseguiti dall'Agenzia. In particolare, il direttore provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio d'amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; presenta al consiglio di amministrazione gli atti generali che regolano il funzionamento dell'ANPAL, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa e investimento di ammontare superiore a 1 milione di euro (tale previsione si accompagna a quella che limita la competenza del consiglio di amministrazione a deliberare i piani di spesa e investimento a quelli di importo superiore ad un milione di euro); adotta regolamenti interni, approvati dal Ministro vigilante, e altri atti di organizzazione di livello inferiore, al fine di adeguare l'organizzazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali dell'ANPAL (i regolamenti interni di contabilità sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze); determina, anche in attuazione degli indirizzi del Ministro, le scelte strategiche dell'ANPAL; riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sulle attività svolte dall'ANPAL; ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla società *in house* ANPAL Servizi S.p.A., esprime il proprio parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su determinati atti (approvazione dello statuto della società, definizione delle priorità e degli obiettivi della società, approvazione delle linee generali di organizzazione interna, individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società, determina le forme e gli strumenti di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche, inclusa la sottoscrizione delle convenzioni con INPS, INAIL, INL, INAPP, con le regioni e le province autonome, con le P.A. e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); può assistere alle sedute del consiglio di vigilanza; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione. Conseguentemente, ai fini di un coordinamento formale, viene modificato l'articolo 14 dello statuto dell'ANPAL, specificando che il bilancio preventivo e il conto consuntivo vengono presentati dal direttore e non dal presidente. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del direttore sono esercitate da un dirigente dell'ANPAL, con funzioni vicarie, nominato dallo stesso direttore, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si dispone altresì che il consiglio di amministrazione è nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre dirigenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), o altro personale delle amministrazioni in regime di diritto pubblico, in possesso di provata

esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL. Si prevede altresì che tali componenti non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Con riferimento alle attribuzioni del consiglio di amministrazione, si prevede che esso adotta, d'intesa con il direttore, gli indirizzi e le linee guida approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; delibera, su proposta del direttore, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa e investimento superiori ad 1 milione di euro; coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; valuta ogni questione posta all'ordine del giorno su richiesta del direttore. Le sedute del consiglio di amministrazione sono presiedute dal componente che svolge le funzioni di presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano di nomina e, a parità di anzianità nella nomina, dal più anziano di età. Si conferma che le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei membri presenti e che in caso di parità prevale il voto del presidente, anche con riferimento a talune ipotesi attualmente escluse, ossia le delibere relative al bilancio preventivo e al conto consuntivo e l'adozione dei regolamenti di contabilità e di organizzazione.

Si dispone poi che l'ANPAL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, costituisca al proprio interno – come disposto dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, conseguentemente, senza più avvalersi di quello istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come attualmente previsto dall'articolo 12 dello statuto dell'Agenzia – il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Viene inoltre modificata l'articolazione in uffici dell'Agenzia, attualmente strutturata su non più di sette uffici dirigenziali di livello non generale, prevedendo un numero non superiore a 2 posizioni dirigenziali di livello generale e a 8 posizioni dirigenziali di livello non generale. Si dispone altresì che la responsabilità delle strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica, attualmente previste dallo statuto, sia attribuita a ricercatori e tecnologi a cui si applicano, ove compatibili, le disposizioni della Carta europea dei ricercatori.

Per finalità consultive sull'attività di ricerca dell'ANPAL, si introduce la possibilità per l'Agenzia di istituire un Comitato scientifico – le cui funzioni sono definite in sede di regolamento di organizzazione – nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, composto da cinque componenti, nel rispetto del principio della parità di genere. Tre membri sono scelti, su proposta del direttore, tra professori universitari, ricercatori, tecnologi, esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, competenti nei settori di ricerca dell'ANPAL, mentre i restanti due membri sono eletti tra i ricercatori e i tecnologi dell'ANPAL. Dall'istituzione del Comitato scientifico non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ai suoi componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Ricorda infine che resta immutata la disciplina del consiglio di vigilanza e del collegio dei revisori dell'ANPAL.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone *(Seguito dell'esame e rinvio)* 127

ALLEGATO (Emendamenti approvati) 132

SEDE REFERENTE

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.55.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono state votate le proposte emendative fino all'emendamento Stumpo 3.18. Avverte che l'esame riprenderà quindi dall'emendamento Marianna Ricciardi 3.19.

Fa presente che restano da svolgere altre 70 votazioni per concludere l'esame delle proposte emendative presentate.

Marianna RICCIARDI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.19, a sua prima firma, chiarisce come esso sia finalizzato, oltreché ad estendere l'ambito dell'indagine agli organismi istituiti a livello regionale, a depurare il testo da una formulazione che, in questo come in altri casi, lascia trasparire una attitudine psicologica pregiudiziale da parte della maggioranza, quasi come se l'inchiesta un esito lo avesse già prodotto.

La Commissione respinge l'emendamento Marianna Ricciardi 3.19.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) illustra l'emendamento Stumpo 3.20, di cui è cofirmatario, evidenziando come esso, per le ragioni già più volte espresse dal suo gruppo, miri ad includere l'attività svolta da regioni ed enti locali nell'ambito di indagine della istituenda Commissione.

Luana ZANELLA (AVS) chiede alla relatrice la ragione per la quale la maggio-

ranza sia contraria all'emendamento Stumpo 3.20.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice,* rispondendo alla deputata Zanella, nel motivare la contrarietà all'emendamento in esame, fa riferimento alle ragioni già espresse nella seduta precedente.

La Commissione respinge l'emendamento Stumpo 3.20.

Carmen DI LAURO (M5S) illustra l'emendamento 3.21, a sua prima firma, affermando come esso sia finalizzato a rimuovere dal testo unificato il riferimento, a titolo esemplificativo degli organismi su cui indagare, alla *task force* istituita presso il Ministero della salute e al Comitato tecnico scientifico. Evidenzia come la scelta di inserire un riferimento esplicito a taluni organismi, peraltro tutti riconducibili all'esperienza del Governo Conte II, lasci trasparire l'intento inquisitorio della maggioranza. Segnala peraltro, che è ben difficile indagare sulla *task force* citata, essendo quest'ultima non un organo formalmente istituito, ma una mera riunione informale di alti dirigenti ministeriali.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.22, a sua prima firma, si associa alle argomentazioni appena svolte dalla collega Di Lauro in ordine all'identico emendamento 3.21, sottolineando come sia del tutto inappropriato introdurre, in un testo di legge, riferimenti a titolo esemplificativo. Si chiede che senso abbia imbrigliare *ex ante* l'attività di una Commissione d'inchiesta che, per sua natura, dovrebbe essere lasciata libera di scegliere quali aspetti approfondire nella sua indagine.

Nicola STUMPO (PD-IDP) si rivolge alla relatrice, richiamandosi a talune interlocuzioni occorse con lei per le vie brevi, e le chiede di accantonare gli emendamenti in esame.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice,* conferma di aver interloquito con il collega, deputato Stumpo, delle questioni sottese agli identici emendamenti Di Lauro 3.21 e Girelli 3.22, e preannuncia l'intenzione di tenere conto di tali rilievi, non del tutto ingiustificati, in occasione del coordinamento formale del testo, a valle dell'esame degli emendamenti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Di Lauro 3.21 e Girelli 3.22.

Nicola STUMPO (PD-IDP), rammaricandosi per la mancata approvazione dei due emendamenti appena posti in votazione, rivendica che tra gli intendimenti dell'opposizione vi è anche quello di correggere il testo unificato dal punto di vista formale, visto che la legge, per sua natura, deve essere generale ed astratta. A tal proposito, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.23, a sua prima firma, che espungendo dal testo unificato la lettera *f),* in materia di « piano sanitario nazionale per il contrasto del virus SARS-CoV-2 », si configura come troppo di dettaglio, ed in qualche modo ultronea, esemplificativa, rispetto alla lettera *b),* già esaminata, in materia di « documenti, i verbali di organi collegiali, gli scenari di previsione e gli eventuali piani sul contagio da SARS-CoV-2 ».

La Commissione respinge l'emendamento Stumpo 3.23.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.24, a sua prima firma, ne sottolinea la formulazione più sobria rispetto a quella del testo vigente.

La Commissione respinge l'emendamento Quartini 3.24.

Andrea QUARTINI (M5S), illustrando l'emendamento 3.25, a sua prima firma, ringrazia la relatrice per aver espresso, su di esso, un parere favorevole. Segnala come esso, al pari di molti altri emendamenti presentati, intenda espungere dal testo unificato espressioni o riferimenti che sembrano dare per assunti gli esiti dell'inchie-

sta parlamentare, che invece dovrebbero per loro natura restare ipotetici. Ribadisce come, peraltro, la *task force* di cui parla l'emendamento in esame fosse un organo per sua natura informale.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice,* chiede al deputato Girelli se intenda riformulare l'emendamento 3.26, a sua prima firma, in termini identici a quelli dell'emendamento 3.25, preannunciando in tal caso parere favorevole anche su di esso.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) accetta di riformulare l'emendamento 3.26 in termini identici a quelli dell'emendamento Quartini 3.25.

Il Sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere conforme a quello della relatrice sulla riformulazione dell'emendamento Girelli 3.26.

La Commissione approva gli identici emendamenti Quartini 3.25 e Girelli 3.26 *(nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.27, di cui è cofirmatario, ne sottolinea l'intento meramente correttivo, essendo la *task force* operante presso il Ministero della salute un organo non formalmente « costituito » ma meramente « riunito ».

La Commissione respinge l'emendamento Sportiello 3.27.

Carmen DI LAURO (M5S) illustra l'emendamento 3.28, a sua prima firma, evidenziando come l'intento sotteso a tale proposta emendativa sia quello di estendere l'ambito dell'inchiesta anche all'attività degli organi tecnici istituiti presso le regioni e le province autonome, e sottolineando come sia privo di senso che la istituenda Commissione rinunci a svolgere metà del suo lavoro.

La Commissione respinge l'emendamento Di Lauro 3.28.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.29, segnala che per l'ennesima volta il tema sul quale viene posta l'attenzione è quello del ruolo essenziale svolto dalle regioni nel corso della gestione della crisi pandemica. Ricorda in proposito che si è verificato un costante interfacciarsi tra istituzioni centrali e regionali e che le regioni hanno adottato molte iniziative autonome anche per quanto concerne il reperimento dei dispositivi di protezione individuale.

Osserva che la Commissione d'inchiesta potrebbe rappresentare un'occasione fondamentale per riflettere sui rischi connessi all'istituzione dell'autonomia differenziata alla luce delle difficoltà incontrate nel corso della pandemia per l'assenza di una cabina di regia riconosciuta in materia sanitaria. Ritiene che la Commissione dovrebbe aiutare ad acquisire elementi per correggere le distorsioni e le lacune del Servizio sanitario nazionale causate dalle politiche seguite a partire dal 1992.

La Commissione respinge l'emendamento Quartini 3.29.

Andrea QUARTINI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sportiello 3.30 di cui è cofirmatario, evidenziando l'incoerenza della disposizione che si propone di sopprimere. Non capisce le ragioni alla base della scelta di fare riferimento ad un regolamento sanitario internazionale adottato nel 2005 in un contesto epidemiologico lontano da quello determinato dal diffondersi del COVID-19.

La Commissione respinge l'emendamento Sportiello 3.30.

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra l'emendamento 3.31 di cui è prima firmataria, segnalando l'opportunità di tenere nella dovuta considerazione i rapporti tenuti con gli organismi europei nella fase pandemica.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) condivide la necessità di un'apertura dell'ambito di esame della Commissione d'inchiesta alla dimensione europea, rilevando che l'emer-

genza sanitaria ha posto in evidenza la necessità di un maggior coordinamento delle politiche sanitarie dei diversi Paesi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marianna Ricciardi 3.31 e Stumpo 3.32.

Carmen DI LAURO (M5S), in sede di dichiarazione di voto dell'emendamento a sua prima firma 3.33, evidenzia come si proponga nuovamente una correzione del testo rispetto ad una impostazione che considera come acquisiti elementi che dovrebbero essere invece oggetto di indagine.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Lauro 3.33 e Marianna Ricciardi 3.34.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.35, ribadisce la necessità di approfondire l'operato anche delle regioni e degli enti locali consentendo in questo modo alla Commissione di compiere una verifica completa rispetto a quanto accaduto.

La Commissione respinge l'emendamento Girelli 3.35.

Andrea QUARTINI (M5S) nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 3.36, segnala che l'obiettivo è quello di estendere l'ambito di indagine alla dimensione regionale. Precisando di intervenire anche sul successivo emendamento Sportiello 3.37, sottolinea che non deve essere trascurato il ruolo svolto dai soggetti privati, in particolare per quanto riguarda la gestione delle RSA. Rileva che occorre assicurare trasparenza nei rapporti di convenzione nonché un'efficace attività di monitoraggio sul funzionamento delle strutture in tutti i contesti, non solamente nelle emergenze sanitarie.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quartini 3.36, Sportiello 3.27, Stumpo 3.38, Di Lauro 3.39, Marianna Ricciardi 3.40 e Girelli 3.41.

Luana ZANELLA (AVS), illustrando il proprio emendamento 3.42 e ricollegandosi agli interventi svolti dai colleghi dei gruppi di opposizione, sottolinea che la Commissione d'inchiesta dovrebbe avere il medesimo scopo di quella che sta per riunirsi in sede di Parlamento europeo e che ha come oggetto quello di esaminare le lezioni fornite dall'emergenza sanitaria e dare indicazioni per la gestione di possibili crisi future.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 3.42.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.43 volto a estendere l'ambito di indagine sulla disponibilità di materiale sanitario anche alle regioni, avendo esse svolto un ruolo fondamentale sia negli acquisti che nella gestione delle scorte. Segnala che altrimenti si perpetua un'impostazione, a suo avviso non accettabile, che tende ad escludere aspetti fondamentali che invece sono necessari per avere una piena comprensione di quanto accaduto.

Tornando sul tema dell'autonomia differenziata, trova contraddittorio che si voglia dare alle regioni più poteri ma nello stesso tempo vengano considerate ininfluenti rispetto a quanto successo nella fase di diffusione del COVID-19.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quartini 3.43 e Stumpo 3.44.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.45, con il quale si propone di sopprimere le lettere *p)* e *q)*, in quanto tali disposizioni sono caratterizzate, come altre parti del testo in discussione, da una visione pregiudiziale che sembra già delineare le risultanze dei lavori della Commissione d'inchiesta.

Andrea QUARTINI (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Girelli, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 3.45.

La Commissione respinge l'emendamento Girelli 3.45.

Andrea QUARTINI (M5S), nell'illustrare l'emendamento Sportiello 3.46 di cui è cofirmatario, sottolinea che esso interviene su una parte del testo in cui è resa evidente la faziosità che lo caratterizza in quanto, rispetto a una pandemia durata tre anni e che ha provocato a livello mondiale circa 20 milioni di morti, si propone di indagare solo sulla sua fase iniziale. Osserva che appare quindi evidente che lo scopo della Commissione è quello di colpire esclusivamente l'operato del Governo Conte II. Evidenzia come un'impostazione di questo tipo possa rappresentare un'emergenza democratica in quanto coloro che hanno conseguito un maggior numero di seggi alle elezioni hanno il diritto di governare rispettando però sempre i diritti e la dignità delle forze di minoranza.

Segnala, inoltre, che la fase iniziale di contrasto alla diffusione del COVID-19 è stata caratterizzata in tutte le nazioni da un'inevitabile debolezza nella risposta dei sistemi sanitari e da confusione rispetto alle procedure da seguire.

Davide FARAONE (A-IV-RE) ritiene eccessivo parlare di emergenza democratica rispetto al contenuto della disposizione che si vorrebbe modificare con l'emendamento in discussione ma invita comunque a una riflessione sull'opportunità di correggere il testo, estendendo l'ambito dell'indagine anche alle fasi successive dell'emergenza pandemica. Rilevando che per questi aspetti l'emendamento 3.46 rappresenta una proposta di buonsenso, invita a rivedere il parere espresso, eventualmente procedendo innanzitutto al suo accantonamento.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice*, ricordando di essere intervenuta in maniera specifica sul contenuto di numerose proposte emendative e precisando ancora una volta che non vi è alcuna intenzione di utilizzare la Commissione d'inchiesta come uno strumento per attaccare altre forze politiche, ricorda che è un fatto noto e accertato che durante le fasi iniziali della pandemia si è registrata l'esportazione di dispositivi di protezione individuale verso altri Paesi. Ricorda, inoltre, che successivamente si è introdotta la centralizzazione degli acquisti da parte della Protezione civile. Manifesta in ogni caso disponibilità ad un approfondimento sul tema, proponendo l'accantonamento dell'emendamento 3.46.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Sportiello 3.46. Nell'imminenza dello svolgimento dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite Finanze e Affari sociali, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 1, lettera g*), sostituire le parole*: esaminare la natura *con le seguenti*: verificare i compiti.

*** 3.25.** Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

*** 3.26.** *(Nuova formulazione)* Girelli, Furfaro, Stumpo, Malavasi, Ciani.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni *(Seguito esame e rinvio)* 133

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 143

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 163

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. C. 165 Fornaro e Vaccari *(Esame e rinvio)* 138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 142

SEDE REFERENTE

Martedì 9 maggio 2023. – Presidenza del presidente Mirco CARLONI. Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Patrizio Giacomo La Pietra.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
C. 752 Carloni.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2023.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che sul provvedimento in esame è stato svolto un breve ciclo di audizioni. Ricorda, altresì, che il 14 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento in esame.

Al riguardo, comunica che sono state presentate 106 proposte emendative *(vedi allegato 1)*, in relazione alle quali non sono da ravvisare profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.

Avverte, altresì, che le proposte emendative Nevi 3.2 e 3.10, Davide Bergamini 3.13, Gatta 6.2, Nevi 10.1 nonché gli articoli aggiuntivi Gatta 4.01, 4.02, 10.03 e Nevi 6.02, 10.01,10.02 sono stati ritirati dai presentatori.

Chiede al relatore, onorevole Pierro, e al rappresentante del Governo, di esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Caramiello 1.1. in quanto introduce finalità già implicite nella politica agricola nazionale ed europea, legate alla sostenibilità ambientale e al benessere degli animali, non specifiche, tuttavia, dell'imprenditoria giovanile agricola.

Sugli identici emendamenti Vaccari 2.1 e Nevi 2.2 nonché sull'emendamento Caramiello 2.3, vertenti sulla questione relativa

al limite d'età per la definizione di giovane imprenditore agricolo, esprime parere favorevole a condizione che siano riformulati nel modo che segue: Al comma 1, lett. a) sostituire la parola: « *quaranta* » con le seguenti: « *il compimento del quarantunesimo anno d'età* ».

Invita al ritiro dell'emendamento Vaccari 3.1, esprimendo, altrimenti, parere contrario, in quanto in relazione alla riformulazione che proporrà a seguire del comma 2 dell'articolo 3, ISMEA diventa il soggetto responsabile del procedimento di gestione del Fondo e assicurerà di conseguenza ogni coerenza necessaria con gli strumenti finanziari esistenti e operativi assegnati all'Istituto.

Quanto all'emendamento Caramiello 3.3 e agli identici emendamenti Vaccari 3.4 e Cerreto 3.5, che intervengono sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 3, esprime parere favorevole a condizione che vengano così formulati:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate dall'ISMEA a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio ».

Invita al ritiro dell'emendamento Castiglione 3.6 in quanto la proposta emendativa presentata risulta superata dalla nuova formulazione del comma 2 testé formulata.

In ordine agli emendamenti Castiglione 3.7 e 3.8, invita il presentatore al ritiro degli stessi in quanto nella nuova formulazione del comma 2 proposta è prevista la presentazione di un piano d'investimenti dell'attività agricola per la quale viene richiesto il finanziamento.

Invita al ritiro dell'emendamento Vaccari 3.9, e diversamente, esprime su di esso parere contrario, in quanto, richiedendo che si tenga conto anche degli interventi di sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori in ambito PAC e ISMEA, l'emendamento sembra poter limitare, anche se in modo non voluto, l'operatività dello strumento istituito con la proposta di legge in esame.

Invita al ritiro, altrimenti, esprime parere contrario, dell'emendamento Castiglione 3.11 che prevede una procedura diversa in ordine alla gestione delle risorse di cui al Fondo previsto dall'articolo 3.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Caramiello 3.12 in quanto limita la concessione dei contributi al pagamento delle garanzie creditizie da parte dei fondi pubblici a sostegno dei finanziamenti bancari.

Invita al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario, dell'emendamento Vaccari 3.14, in quanto esso limita l'intervento del Fondo al solo acquisto di terreni, sopprimendo gli ulteriori interventi previsti dalle lettere *b)*, *c)* e *d)*.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Caramiello 3.15, che, in coerenza con quanto previsto dall'emendamento a sua stessa firma 1.1., specifica, al comma 3, lettera *b)*, che l'acquisto di beni strumentali debba interessare, tra gli altri, anche quelli destinati al raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale e tutela del benessere animale, obiettivi che non sono in alcun modo esclusi e, quindi, devono ritenersi compresi nella dizione normativa.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario sull'emendamento Caramiello 3.17, in quanto volto a sopprimere le lettere *c)* e *d)* del comma 3, che prevedono la destinazione dei fondi ad interventi per l'ampliamento dell'unità minima produttiva e per l'acquisto di complessi aziendali già operativi.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Vaccari 3.18, in quanto riferito alla necessità di istruttoria da parte di Ismea che non ha più ragion d'essere garantita, dal momento che allo stesso istituto è attribuito il compito primario della gestione dei fondi.

Invita al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario, dell'emendamento Vac-

cari 3.19 in quanto l'erogazione di fondi ad imprenditori agricoli in regime di part time non risulta in linea con quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile.

Invita quindi al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario, dell'emendamento Vaccari 3.20.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo 3.01 Vaccari, in quanto interviene in merito ad una tematica, quella relativa ai gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali, che può essere affrontata nell'ambito dell'esame della proposta di legge sull'agricoltura contadina.

Invita al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario dell'emendamento Caramiello 4.1, volto ad inserire una nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 4 della proposta che non si ritiene preferibile rispetto a quella contenuta nel testo del provvedimento.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Caramiello 4.2, Castiglione 4.3, Vaccari 4.4, Davide Bergamini 4.5, Nevi 4.6, Cerreto 4.7 e Caretta 4.8, volti a specificare, al comma 2, che il limite dei tre anni precedenti relativi ad altro esercizio di attività si riferisce esclusivamente a quella agricola.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Castiglione 5.1 a condizione che venga riformulato nei seguenti termini, anche in considerazione di quanto contenuto in parte nell'emendamento Vaccari 8.1:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. I contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.000, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, sono assoggettati ad onorari notarili ridotti al 50 per cento ».

Invita al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario, dell'emendamento Caramiello 6.1 in quanto amplia la platea dei beneficiari relativa all'esonero dagli obblighi contributivi.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.01 Davide Bergamini, che attribuisce un credito di imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e sviluppo dei giovani imprenditori agricoli.

Invita al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario, sulla proposta emendativa Caramiello 7.2 in quanto introduce una specificazione che non risulta necessaria.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Caramiello 7.2, il quale prevede la cumulabilità della misura prevista dall'articolo 7 – credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – con il cumulo con il credito d'imposta per beni strumentali nuovi di cui alla legge 178 del 2000.

In ordine agli identici emendamenti Vaccari 7.3 e Cerreto 7.4 e agli identici emendamenti Davide Bergamini 7.5 e Caretta 7.6, esprime parere favorevole a condizione che essi siano riformulati nei seguenti termini:

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: « 25 per cento » con le seguenti: « 50 per cento »;

al comma 2, sostituire le parole: « 30 milioni » con le seguenti: « 60 milioni » e sostituire le parole: « a decorrere dall'anno 2023 » con le seguenti « per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 »;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis* All'articolo 1, comma 1060, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « del secondo anno » sono sostituite dalle seguenti: « del quinto anno ».

Esprime parere favorevole sull'emendamento La Salandra 7.7 che aggiunge la formazione tra le spese che possono usufruire del credito d'imposta e prevede come obiettivi degli investimenti in esame anche il miglioramento della qualità della produzione.

Invita al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario, dell'emendamento Caramiello 7.8, in linea con i pareri contrari già

espressi sugli emendamenti Caramiello 1.1 e 3.15 vertenti sulla stessa questione.

Invita al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario, dell'emendamento Vaccari 8.1 che intende introdurre una diversa formulazione delle agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate rispetto a quella- ritenuta preferibile- contenuta nel testo dell'articolo 8. Ricorda in proposito, comunque, che una parte dell'emendamento, relativo al dimezzamento degli onorari notarili è divenuta parte della riformulazione proposta in ordine all'emendamento Castiglione 5.1

Esprime parere favorevole sull'emendamento La Salandra 9.1 purché riformulato nel modo che segue: al comma 1, dopo le parole « l'oleoturismo e le fattorie didattiche » aggiungere le seguenti: « o di promozione sociale ».

Esprime parere favorevole sull'emendamento Caramiello 9.2 che fa salva la possibilità di optare per la determinazione del reddito secondo la modalità ordinaria in alternativa a quanto previsto nel comma 1, e sull'articolo aggiuntivo 9.01 Nevi, purché riformulato in modo che l'articolo aggiuntivo 15-*bis* che si intende aggiungere al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 venga modificato nei seguenti termini:

al comma 1 le parole: « possono assumere in appalto da » siano sostituite dalle seguenti: « possono stipulare contratti di appalto con »;

i commi 2 e 3 siano soppressi.

Esprime parere favorevole all'emendamento Caramiello 10.2.

Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Nevi 10.3 purché riformulato come gli identici emendamenti Davide Bergamini 10.5 e Caretta 10.6 di cui raccomanda l'approvazione.

Invita, altresì, al ritiro, esprimendo, diversamente parere contrario, sull'emendamento Vaccari 10.4, in quanto sopprime il comma 2 che è conseguenziale a quanto previsto dal comma 1.

Il sottosegretario Patrizio Giacomo LA PIETRA esprime parere conforme a quello del relatore.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora alla votazione delle proposte emendative, a partire da quelle riferite all'articolo 1.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.1.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la riformulazione proposta degli identici emendamenti Vaccari 2.1 e Nevi 2.2 nonché dell'emendamento Caramiello 2.3 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vaccari 2.1 e Nevi 2.2 nonché l'emendamento Caramiello 2.3 come riformulati in identico testo *(vedi allegato 2)*.

Stefano VACCARI (PD-IDP) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.1.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la riformulazione in identico testo dell'emendamento Caramiello 3.3 nonché degli identici emendamenti Vaccari 3.4 e Cerreto 3.5 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Caramiello 3.3 nonché gli identici emendamenti Vaccari 3.4 e Cerreto 3.5, come riformulati in identico testo *(vedi allegato 2)*.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Castiglione 3.6, 3.7 e 3.8, Vaccari 3.9, Castiglione 3.11, Caramiello 3.12, Vaccari 3.14, Caramiello 3.15 e 3.17 e Vaccari 3.18 sono stati ritirati dai presentatori.

Stefano VACCARI (PD-IDP) insiste affinché gli emendamenti a sua prima firma 3.19 e 3.20 siano posti in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vaccari 3.19 e 3.20.

Stefano VACCARI (PD-IDP) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.01, evidenziando come nel corso delle interlocuzioni con il relatore era

emersa la disponibilità ad inserire la questione della gestione collettiva dei terreni nel provvedimento in esame.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, chiarisce che a seguito di ulteriori valutazioni si è ritenuto preferibile affrontare la tematica richiamata della gestione collettiva dei terreni nell'ambito di un provvedimento diverso quale, ad esempio, quello relativo all'agricoltura contadina, all'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione.

Stefano VACCARI (PD-IDP) dichiara la disponibilità a ritirare l'articolo aggiuntivo in esame qualora sia confermata l'intenzione della maggioranza a trattare il tema sollevato anche nell'ambito di un diverso provvedimento.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Vaccari 3.01 è stato ritirato essendo stata valutata l'opportunità di trattare l'argomento della gestione collettiva dei terreni da parte di gruppi di interesse nell'ambito della proposta di legge sull'agricoltura contadina.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.1

La Commissione approva gli identici emendamenti Caramiello 4.2, Castiglione 4.3, Vaccari 4.4, Davide Bergamini 4.5, Nevi 4.6, Cerreto 4.7 e Caretta 4.8 *(vedi allegato 2)*.

Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE) dichiara di accettare la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 5.1.

Stefano VACCARI (PD-IDP) chiede di poter sottoscrivere l'emendamento Castiglione 5.1 come riformulato, che riprende in parte i contenuti dell'emendamento 8.1 a sua prima firma.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che l'emendamento Castiglione 5.1, come riformulato, è sottoscritto da tutti i componenti dei gruppi presenti alla seduta odierna.

La Commissione approva l'emendamento Castiglione 5.1 come riformulato *(vedi allegato 2)*.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 6.1.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 6.01 Davide Bergamini *(vedi allegato 2)*.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 7.1.

La Commissione approva l'emendamento Caramiello 7.2 *(vedi allegato 2)*.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la riformulazione in identico testo degli identici emendamenti Vaccari 7.3 e Cerreto 7.4 nonché degli identici emendamenti Davide Bergamini 7.5 e Caretta 7.6 è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vaccari 7.3 e Cerreto 7.4 e gli identici emendamenti Davide Bergamini 7.5 e Caretta 7.6, tutti come riformulati in identico testo, nonché l'emendamento La Salandra 7.7 *(vedi allegato 2)*.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 7.8.

Stefano VACCARI (PD-IDP) insiste perché sia posto in votazione l'emendamento a sua prima firma 8.1, il cui contenuto solo in parte è stato recepito nell'emendamento 5.1 Castiglione come riformulato.

La Commissione respinge l'emendamento Vaccari 8.1, per la parte non assorbita dall'emendamento Castiglione 5.1 come riformulato.

Giandonato LA SALANDRA (FdI) dichiara di accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 9.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento La Salandra 9.1 come riformulato nonché l'emendamento Caramiello 9.2 *(vedi allegato 2)*.

Raffaele NEVI (FI-PPE) dichiara di accettare la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.0.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Nevi 9.01 come riformulato.

Raffaele NEVI (FI-PPE) dichiara di accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento Nevi 10.3.

Mirco CARLONI, *presidente*, pone in votazione gli identici emendamenti avverte che Nevi 10.3 come riformulato, Davide Bergamini 10.5 e Caretta 10.6. *(vedi allegato 2)*.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che l'esame degli articoli e delle restanti proposte emendative proseguirà nella prossima settimana quando il Governo farà pervenire i prescritti pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
C. 165 Fornaro e Vaccari.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, riferisce che la proposta di legge in esame si compone di 12 articoli e reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Segnala che la proposta di legge in esame ha un contenuto analogo a quello del testo unificato delle proposte di legge A.C. 1825 Cunial, A.C. 1968 Fornaro e A.C. 2905 Cenni, recante disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina, il cui *iter* legislativo, iniziato nel corso della XVIII legislatura, non è stato concluso.

L'articolo 1 ne descrive l'oggetto e le finalità.

In particolare, il comma 1 individua l'oggetto nella tutela e nella valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Il comma 2 statuisce che il sostegno all'agricoltura contadina è diretto alla promozione dell'agroecologia e al contrasto e alla prevenzione dello spopolamento delle aree montane e di quelle marginali di pianura.

Evidenzia che le finalità dalla suddetta proposta di legge – elencate nel comma 3 – consistono: nella promozione dell'agroecologia, di una gestione sostenibile del suolo e di un uso collettivo della terra; nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità in agricoltura; nella diffusione della conoscenza di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e al rispetto e alla protezione del suolo; nel contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati; nel sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole forestali e pastorali-zootecniche; nella valorizzazione del ruolo dell'agricolture « contadino », nonché di quello « custode » – ai sensi della legge n. 194 del 2015 – in quanto soggetti attivi nella protezione e tutela dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la selvicoltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.

In proposito, ricorda che, ai sensi della legge n. 194 del 2015, sono definiti « agricoltori custodi » gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le

modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Rammenta, inoltre, che il terzo comma della disposizione in esame, nel richiamare le finalità sopra elencate fa riferimento, tra gli altri, ai 10 elementi dell'agroecologia (*The 10 elements of agroecology guiding the transition to sustainable food and agricultural systems)* approvati dalla FAO (*Food and Agriculture Organization*) nella 163° sessione. L'agroecologia è definita sulla base di 10 principi, tra loro interdipendenti, che sono: diversità, co-creazione e condivisione di conoscenze, sinergie, efficienza, resilienza, riciclo, valori umani e sociali, cultura e tradizioni alimentari, *governance* responsabile ed economia circolare e di solidarietà.

L'articolo 2 definisce, al comma 1, i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descrivendone, tra gli altri, il modello societario, i modelli di produzione nonché le modalità di trasformazione e di commercializzazione dei beni prodotti.

In particolare, si qualificano aziende agricole contadine quelle che: sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori; praticano modelli produttivi agroecologici, favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione colturale nonché le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente del pascolo anche curando anche il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali; favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali; trasformano le materie prime prodotte nell'azienda non avvalendosi di processi di lavorazione automatizzate, avvalendosi, piuttosto di metodologie tradizionali locali; producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari, destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali da svolgersi in ambito locale; rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile o delle forme associative o cooperative.

Al comma 2, è contenuta la definizione di agricoltori contadini, da intendersi come i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano su di essi attività agricola non in via prevalente, ai sensi di quanto descritto dai commi 2 e 4 del precedente articolo 2.

Il comma 3 dispone che le aziende agricole contadine possano costituire associazioni, consorzi agrari e avvalersi della collaborazione di enti e di università, nonché svolgere attività di agricoltura sociale.

I successivi commi da 4 a 8, estendono alle aziende agricole contadine alcune disposizioni volte a favorire tale tipologia di aziende (prelazione agraria, diritto al 2 risarcimento da fauna selvatica, nonché misure volte a favorire la vendita dei prodotti proveniente da filiera corta).

L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (*rectius*, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) del Registro dell'Agricoltura contadina, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che possono iscriversi nel Registro, le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini che autocertifichino il possesso dei requisiti descritti dal precedente articolo 2, precisando, inoltre, che l'iscrizione ha durata triennale, rinnovabile. Il comma 3 sancisce l'obbligo di comunicazione delle variazioni di titolarità dei terreni iscritti nel predetto Registro (da comunicarsi entro sessanta giorni dalla data in cui si verifica il cambiamento di titolarità).

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme concernenti la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. La stessa disposizione prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, le regioni disciplinino le materie sopra citate, individuando, gli ambiti di intervento delle stesse nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto

del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (*rectius*, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), da emanarsi – di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni –, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 5 prevede la possibilità di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune, una misura nazionale specifica da far valere nei programmi di sviluppo rurale a favore di determinate categorie di aziende agricole contadine. È precisato che tale misura consiste nell'attribuzione di un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Ricorda in proposito, che il Piano strategico italiano della PAC 2023-27 è stato approvato il 2 dicembre 2022 con Decisione di esecuzione della Commissione europea (C(2022) 8645 final). Rispetto al passato un elemento di novità è costituito dalla circostanza che per la prima volta tutti gli strumenti finanziabili attraverso il FEAGA e il FEASR rientrano in un unico documento di programmazione a livello nazionale, che delinea una strategia unitaria per il settore agricolo, agro-alimentare e forestale italiano. Le risorse a disposizione del settore agro-alimentare e forestale e delle aree rurali ammontano a circa 37 miliardi di euro in 5 anni, di cui 28 miliardi circa a valere sul bilancio UE e circa 9 miliardi a valere sul finanziamento nazionale.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati. In particolare, è previsto che al fine di conservare il suolo dei terreni agricoli, le regioni possono censire, ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine e assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie, tenendo conto di alcuni principi come, ad esempio, quello di accordare preferenza alle aziende agricole contadine il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.

Ricorda, in proposito, che ai sensi della legge n. 440 del 1978 si considerano abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agricole.

La legge richiamata attribuisce alle Regioni il compito di: emanare norme, secondo i principi e i criteri stabiliti dalla legge sopra richiamata, volte al recupero produttivo delle terre abbandonate anche al fine di salvaguardare gli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente; individuare nei territori di loro competenza le terre che risultano abbandonate e definire i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale; determinare le norme e le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate, nonché le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto della avvenuta classificazione; assegnare per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata. In materia ricordo, inoltre, il decreto-legge n. 91 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge, 3 agosto del 2017, n. 123) che disciplina all'articolo 3, la Banca delle terre abbandonate o incolte individuando una specifica procedura per la valorizzazione dei terreni abbandonati o incolti che si trovano in alcune regioni del Sud Italia.

L'articolo 7, in materia di gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili, assegna una serie di attribuzioni ai comuni.

Più nel dettaglio i comuni: con riferimento ai terreni silenti, per i quali i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria effettuano, almeno ogni due anni, la ricognizione del catasto dei terreni per ciascuna particella catastale (comma 1); tengono un registro dove tali terreni sono censiti (comma 2); nelle more dell'individuazione del proprietario o di

altri titolari di diritti reali su tali terreni, possono gestire direttamente il bene, oppure autorizzare i proprietari di terreni confinanti a svolgere specifiche attività funzionali (pascolo, pulizia dei rovi, raccolta dei frutti) (comma 3). Tali attività non costituiscono, titolo o presupposto per l'acquisto di diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o su porzioni di esso e sono esclusi gli immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno (comma 4). L'individuazione o la ricomparsa del proprietario del terreno individuato dalla particella catastale o di altro titolare di diritto reale sopra di esso determina la cancellazione del terreno dal registro di cui al comma 2 e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari di terreni confinanti (comma 5).

L'articolo 8, in materia di associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura e la silvicoltura, assegna ai comuni, singoli o associati, la facoltà di creare associazioni volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, compresa quella contadina, e la silvicoltura, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti ed effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture (comma 1). Tra le finalità dell'accorpamento perseguite attraverso le associazioni si ricordano: l'allevamento allo stato brado e la pastorizia; la conservazione e gestione della biodiversità; la prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico; il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani (comma 2) e infine creare opportunità di occupazione (comma 4). Inoltre, le associazioni – che possono essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari – hanno una serie di facoltà, tra cui, stipulare una convenzione con il comune; individuare i terreni agricoli e forestali per i quali non è noto il proprietario; redigere e attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni, svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria; stipulare contratti di affitto o comodato d'uso (comma 3).

L'articolo 9 prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina che è individuata nella giornata dell'11 novembre. La stessa disposizione stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale possono essere organizzati, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzate a diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. È poi previsto che la predetta giornata non è considerata giorno festivo (articolo 2, L. n. 260/1949).

L'articolo 10 stabilisce l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine con decreto interministeriale – adottato dal Ministro della cultura di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora MASAF) – sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1). Inoltre la Rete è composta da centri di documentazione, fondazioni enti e istituti pubblici e privati e musei (comma 2); svolge le seguenti attività: raccogliere esperienze relative ad innovazioni sostenibili; prevedere percorsi culturali, turistici ed enogastronomici; promuovere la cultura e la tradizione contadina: (comma 3); può collaborare con i comuni e con le associazioni che ne facciano richiesta (comma 4).

L'articolo 11 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente provvedimento siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'articolo 12, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria e indica la data di entrata in vigore della presente proposta di legge (1° gennaio 2022).

Stefano VACCARI (PD-IDP) chiede alla presidenza se sia possibile svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento appena illustrato, preannunciando che segnalerà alcuni nominativi.

Mirco CARLONI, *presidente*, accogliendo la richiesta avanzata dal collega Vaccari, invita i rappresentanti dei gruppi a segnalare alla presidenza i nominativi dei soggetti che ritengono opportuno ascoltare sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per il raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale del settore e di una più efficace tutela del benessere animale.

1.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* quaranta *con la seguente:* quarantuno.

*** 2.1.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

*** 2.2.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere in fine, le parole:* , e comunque fino al compimento del quarantunesimo anno di età.

2.3. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: Trento e Bolzano *aggiungere le seguenti:* , coerenti con gli strumenti finanziari esistenti e operativi di ISMEA.

3.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: primo insediamento dei giovani nel settore agricolo *aggiungere le seguenti:* , con particolare riferimento all'acquisto del capitale terriero.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera b).

3.2. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse dall'ISMEA in base ai programmi d'insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura e ai criteri di ripartizione predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2-*bis*. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio.

3.3. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse dall'ISMEA in base ai programmi d'insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura e ai criteri di ripartizione predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito lo schema del piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola che i soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare ai fini dell'accesso alle risorse e alle misure previste dal medesimo decreto. Il piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola deve, in ogni caso, prevedere innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio.

*** 3.4.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

*** 3.5.** Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*,.

3.6. Castiglione, Pastorella.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , corredato da apposito *business plan* dettagliato.

3.7. Castiglione, Pastorella.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e sistemazione del territorio.

3.8. Castiglione, Pastorella.

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: anche tenendo conto degli interventi per il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori previsti nell'ambito del Piano strategico della PAC e quelli previsti negli strumenti finanziari esistenti e operativi di ISMEA.

3.9. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: , coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi del Piano strategico della Politica agricola comune (PAC).

3.10. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse alle regioni e gestite da ISMEA in base ai programmi d'insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura e ai criteri di ripartizione predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3.11. Castiglione, Pastorella.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: interventi finalizzati *con le seguenti:* fornire il pagamento delle garanzie creditizie da parte di fondi pubblici a sostegno di finanziamenti bancari finalizzati.

3.12. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Al comma 3, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* attraverso le operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

3.13. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

Al comma 3, sopprimere le lettere b), c) *e* d).

3.14. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 3, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché per quelli

destinati al raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale e una più efficace tutela del benessere animale;.

3.15. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Al comma 3, sopprimere le lettere c) *e* d).

3.17. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Al comma 3, lettera d) *aggiungere in fine, le seguenti parole:* previa istruttoria da parte dell'ISMEA.

3.18. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

e) a favorire la realizzazione, da parte di giovani non appartenenti a famiglie agricole e non qualificati come imprenditori agricoli professionali, di piccole imprese da condurre anche in *part time* e con la possibilità di poter contare su una diversificazione di reddito da attività extra agricole.

3.19. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 3, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

e) alla locazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agroforestali, delle aziende agricole e dei manufatti, di proprietà pubblica o privata.

3.20. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali)

1. Le regioni, con propri provvedimenti, possono riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominati « gruppi di interesse », che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei predetti terreni e manufatti rurali in disuso, con la finalità della loro gestione collettiva.

2. I gruppi di interesse al comma 1 si impegnano a realizzare progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali, alla tutela delle produzioni agricole contadine, alla preservazione delle risorse idriche, della biodiversità, dei paesaggi, del suolo e dell'aria, alla prevenzione dei rischi naturali e alla lotta contro l'erosione.

3. I progetti pluriennali di cui al comma 2 prevedono:

a) l'acquisto collettivo, l'affitto o il comodato gratuito di terreni e manufatti pubblici e privati per la promozione dell'occupazione in agricoltura e per la lotta contro l'isolamento e l'abbandono dei territori;

b) lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche ed ecocompatibili e di infrastrutture verdi secondo quanto previsto dalla comunicazione COM(2013) 249 final della Commissione, del 6 maggio 2013;

c) la gestione di un'area territoriale specifica da parte di aziende agricole contadine di cui all'articolo 5 con priorità per quelle connotate da una maggioranza di donne o di giovani;

d) lo sviluppo di azioni nell'ambito agro-ecologico per migliorare le prestazioni economiche, sociali e ambientali dei territori anche attraverso la promozione, l'innovazione organizzativa e tecnica e la sperimentazione agraria;

e) lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti agricoli locali;

f) il presidio idrogeologico del territorio e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali minori ivi collocati.

4. I gruppi di interesse possono essere costituiti, oltre che da singoli cittadini, da

agricoltori contadini e da altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

5. Il riconoscimento dei gruppi di interesse è concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica, per la durata del progetto pluriennale. Le regioni adottano criteri di selezione ispirati alle finalità di cui al comma 2 riconoscendo priorità ai progetti presentati da gruppi di interesse caratterizzati da una presenza maggioritaria di donne o di giovani di età non superiore a trentotto anni.

6. Le associazioni che partecipano alla selezione di cui al comma 5 si dotano di uno statuto i cui princìpi sono stabiliti dalle regioni con particolare riguardo all'obbligo di democrazia paritaria negli organi statutari.

7. Le regioni favoriscono la partecipazione dei cittadini ai gruppi di interesse pubblicizzandoli nei rispettivi siti *internet* istituzionali e istituendo un fondo al quale possono essere conferite risorse pubbliche e private per l'acquisto della terra da parte dei gruppi medesimi.

3.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa, in forma diversa dall'impresa individuale e dalle società di persone, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi, di un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Per i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge costituiti in forma di impresa individuale il predetto regime si applica limitatamente alle attività non soggette alla disciplina di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soci di società semplici costituite secondo l'articolo 2 della presente legge, per le attività non soggette alla disciplina di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi del predetto regime d'imposizione per i redditi di partecipazione nelle predette società. I soci di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice costituite secondo l'articolo 2 della presente legge possono avvalersi del predetto regime d'imposizione per i redditi di partecipazione nelle predette società. In tutti i casi in cui si esercita l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, non è possibile avvalersi del regime di cui al presente articolo.

4.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Al comma 2, dopo la parola: d'impresa *aggiungere la seguente:* agricola.

*** 4.2.** Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

*** 4.3.** Castiglione, Pastorella.

*** 4.4.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

*** 4.5.** Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

*** 4.6.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

*** 4.7.** Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

*** 4.8.** Caretta, Ciaburro, Cerreto, Almici, La Porta, La Salandra, Marchetto Aliprandi, Malaguti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Regime fiscale agevolato per il primo insediamento dei giovani nella pesca)

1. I soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, di

età inferiore ai 41 anni, che avviano un'attività imprenditoriale nel settore della pesca possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento del reddito d'impresa ottenuto.

2. Nel caso di imprenditori ittici che esercitano la loro attività in forma associata il beneficio di cui al comma 1 si applica a condizione che almeno la metà più uno dei soci siano di età inferiore ai 41 anni.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che i soggetti non abbiano esercitato nei precedenti tre anni un'attività d'impresa, anche in forma associata o familiare, ed abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4.01. Gatta, Nevi, Arruzzolo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Regime previdenziale agevolato per il primo insediamento dei giovani nella pesca)

1. Per il primo insediamento nel settore della pesca di soggetti di età inferiore ai 41 anni, i benefìci di cui agli articoli 6 e 6-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi al 100 per cento limitatamente alle prime due annualità.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, contino 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.02. Gatta, Nevi, Arruzzolo.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici, anche se di valore non superiore a 200 mila euro, devono essere rogati presso il notaio del luogo in cui il fondo risulti ubicato.

5.1. Castiglione, Pastorella.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: 1° gennaio 2023, *inserire le seguenti:* , anche se abbiano già dichiarato l'inizio dell'attività agricola ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e siano già iscritti al registro delle imprese,.

6.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine di consentire l'occupazione nel settore della pesca, a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli sgravi contributivi di cui agli articoli 6 e 6-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi anche agli imbarcati di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 318 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

6.2. Gatta, Nevi, Arruzzolo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

1. Per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e sviluppo dell'azienda agricola ai soggetti di cui all'articolo 2 lettera *a)* è concesso, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi di imposta successivi, un credito di imposta pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500 per ciascun beneficiario. Il credito di imposta è usufruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il secondo periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, che non possono comunque superare i 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 1.

6.01. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione giovanile e femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura)

1. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste procede con propri decreti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza allo scopo di favorire la costituzione di imprese nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, in particolare a conduzione giovanile e femminile, mediante gli interventi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. In tale ambito, per i finanziamenti non andati a buon fine per cause non dipendenti dalla volontà dei richiedenti non si fa luogo all'applicazione di penali o sanzioni, salva la restituzione delle somme ricevute. ».

6.02. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge, *inserire le seguenti:* , indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa,.

7.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Al comma 1, sostituire le parole: di accedere al *con le seguenti:* di cumulo con il.

7.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

*** 7.3.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

*** 7.4.** Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 30 milioni *con le seguenti:* 60 milioni *e sostituire le parole:* a decorrere dall'anno 2023 *con le seguenti:* per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 1060, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « del secondo anno » sono sostituite dalle seguenti: « del quinto anno ».

**** 7.5.** Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

**** 7.6.** Caretta, Ciaburro, La Salandra, Cerreto, Almici, La Porta, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

Al comma 1, dopo le parole: delle spese sostenute e documentate per investimenti *inserire le seguenti*: in formazione *e dopo le parole:* idonei a migliorare la redditività *inserire le seguenti:* o la qualità delle produzioni.

7.7. La Salandra, Cerreto, Caretta, Ciaburro, Almici, La Porta, Marchetto Aliprandi, Malaguti.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: , nonché a raggiungere una maggiore sostenibilità ambientale del settore e una più efficace tutela del benessere animale.

7.8. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata.

2. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 1 valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

8.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: a titolo esemplificativo *inserire le seguenti:* e non esaustivo *e dopo le parole:* l'oleoturismo e le fattorie didattiche *inserire le seguenti:* o di promozione sociale.

9.1. La Salandra, Cerreto, Caretta, Ciaburro, Almici, La Porta, Marchetto Aliprandi, Malaguti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Resta ferma la possibilità di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

9.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

*(Introduzione dell'articolo 15-*bis *del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di incentivi alla pluriattività)*

1. Al fine di favorire la redditività delle imprese agricole, in particolare giovanili, nei piccoli comuni in capo III del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

« Art. 15-*bis*.

(Incentivi alla pluriattività)

1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, individuati ai sensi dei commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, possono assumere in appalto da enti pubblici e da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e di riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali, tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli e il taglio del bosco, nei limiti degli importi previsti dall'articolo 15. Nella scelta dell'impresa esecutrice gli enti pubblici possono adottare un regime preferenziale in favore delle imprese agricole giovanili, come definite dalle norme vigenti.

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti a imposta se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

3. Nelle aree non tutelate sotto il profilo ambientale, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali, previa autorizzazione del comune e, ove occorra, dell'autorità preposta alla tutela idrogeologica e nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. ».

9.01. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

ART. 10.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: o partecipi in cooperative di conduzione associata dei terreni.

10.1. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: , fino al compimento del quarantunesimo anno di età;.

10.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 2 il termine per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 8 terzo comma della legge 26 maggio 1965, n. 590 è aumentato a 90 giorni.

10.3. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Sopprimere il comma 2.

10.4. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: « Il coltivatore

deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 90 giorni ».

*** 10.5.** Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

*** 10.6.** Caretta, Ciaburro, La Salandra, Cerreto, Almici, La Porta, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Disposizioni per il contrasto dell'abbandono dei terreni)

1. Fatti salvi i casi in cui le regioni vi abbiano già provveduto, l'obbligo del censimento dei terreni agricoli e silvo-pastorali abbandonati, pubblici e privati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dal comma 12 del presente articolo, è esteso alla generalità dei comuni, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.

2. Al fine di contrastare l'abbandono colturale dei terreni e dei fabbricati agricoli su di essi insistenti, di prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare la pulizia del sottobosco, la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimentazione delle acque, nei piccoli comuni individuati ai sensi del commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2 possono chiedere di avviare un'attività agricola, silvo-pastorale o forestale, per un periodo almeno pari a nove anni, nei citati comuni, mediante la presentazione di uno specifico progetto al comune o, per aree limitrofe appartenenti a più comuni, congiuntamente ai comuni dove queste insistono.

3. La richiesta di cui al comma 2 è corredata di un progetto analitico, destinato ad attuare le finalità di cui al medesimo comma, sostenibile sotto il profilo finanziario e della redditività. Qualora il comune non abbia ancora effettuato il censimento di cui al comma 1, il progetto è accompagnato da visure catastali dei terreni e da perizie che attestano lo stato di abbandono dei medesimi terreni.

4. Per i terreni di proprietà privata il comune, nel prendere atto della richiesta di cui al comma 2, si impegna a darne pubblicità anche attraverso la sua pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale. La richiesta è altresì resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari del terreno. Per i terreni silenti, come individuati ai sensi della lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, il comune acquisisce ogni utile informazione in ordine a coloro che dai pubblici registri risultano essere proprietari dei terreni oggetto della richiesta di cui al comma 2 del presente articolo, nonché sui loro eredi se gli stessi risultano deceduti. Ove individuati, provvede a notificare agli stessi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, ove possibile, tramite posta elettronica certificata, la richiesta, avvertendo che, qualora gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni, l'impegno a uno stabile utilizzo dei terreni in oggetto, questi saranno conferiti in uso a privati in grado di utilizzarli. Contro la richiesta di utilizzo dei terreni è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346.

5. Per i terreni di proprietà pubblica la richiesta di cui al comma 2 è affissa per almeno sessanta giorni all'albo del comune interessato. Ove la proprietà delle aree sia di un ente pubblico diverso dal comune, il comune notifica la richiesta all'ente proprietario che è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla data della notificazione, decorsi i quali l'assenso si intende

accordato. Entro il medesimo termine l'ente proprietario può chiedere modifiche e dettare prescrizioni.

6. Decorsi i termini per eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, il comune procede all'esame della compatibilità del progetto presentato con le finalità di cui al presente articolo e può chiedere modifiche e dettare prescrizioni. Qualora il progetto sia approvato, il comune può stabilire un deposito cauzionale, rateizzabile, di importo fino a un massimo di un terzo del valore dei terreni. Il comune stabilisce, altresì, il versamento di un canone ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, che è versato al proprietario o, qualora questo non sia individuato, al comune. Il presentatore del progetto approvato deve iniziare l'attività alla quale si è impegnato entro quattro mesi dalla data di immissione nel possesso dei terreni. Ove il presentatore non attui in tutto o in parte, senza giustificato motivo, il progetto, egli decade dal beneficio e perde il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione per danni.

7. I terreni individuati ai sensi del presente articolo, nel periodo di attuazione del progetto, possono essere costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della presente legge, al fine di usufruire delle agevolazioni ivi previste.

8. Qualora, in corso di attuazione del progetto, intervenga una contestazione da parte di chi dimostri di essere proprietario, in tutto o in parte, del terreno, questi acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra, da quel momento, nella percezione dei canoni, ma deve consentire che il possessore continui a esercitare la sua attività fino al termine del progetto, salvo che non decida di subentrare nella medesima attività, previo pagamento degli investimenti e delle migliorie stimati mediante un'apposita perizia. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rapporti tra proprietario e presentatore del progetto sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari.

9. Fatta salva la possibilità di rinnovo per i terreni di proprietà pubblica, i terreni sono acquisiti in proprietà da parte del presentatore del progetto, se questi si impegna con atto pubblico a proseguire l'attività secondo le modalità previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 346:

a) per i terreni di proprietà privata, decorsi nove anni dall'avvio del progetto senza che intervenga una contestazione da parte di chi dimostri di esserne proprietario;

b) per espressa rinuncia del proprietario, pubblico o privato, resa innanzi a un notaio nelle forme dell'atto pubblico, con oneri a carico del presentatore del progetto.

10. Nel caso di cui al comma 9, lettera *a)*, il deposito cauzionale di cui al comma 6 è acquisito dal comune. Nel caso di cui al comma 9, lettera *b)*, il deposito cauzionale è versato al proprietario cedente. L'acquisizione dei terreni di cui al comma 9 è esente dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo e da ogni altra tassa e i relativi onorari notarili sono ridotti a un sesto.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1978, n. 440. Il termine di due annate agrarie previsto dal primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 440 del 1978 è elevato a cinque annate agrarie, salva diversa disposizione regionale.

12. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: « l'attività agricola minima da almeno dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « l'attività agricola minima da almeno cinque anni »;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* i boschi e i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive e arboree,

nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi dieci anni ».

10.01. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) favorire la ricomposizione dell'asse ereditario in favore dei discendenti nati nel matrimonio o al di fuori di esso, nel caso di terreni intestati al coniuge, al convivente, agli ascendenti, ai collaterali o ad altri parenti entro il sesto grado;

b) prevedere una procedura agevolata, basata sul consenso sottoscritto dalle parti, in caso di acquisto da parte di eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti in comuni classificati montani che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime, di proprietà di altri componenti del nucleo familiare, quali il coniuge, gli ascendenti, i collaterali o gli altri parenti entro il sesto grado;

c) prevedere una procedura semplificata in caso di eventuali proprietari o comproprietari deceduti, non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in comuni classificati montani, anche qualora i terreni stessi, pur essendo stati oggetto, anche più volte, di successione, non siano mai stati regolarizzati al catasto;

d) prevedere una riduzione o l'esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.

10.02. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

1. Al fine di promuovere e sviluppare la transizione ambientale ed energetica nel settore primario le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

2. Le cooperative di cui al comma precedente possono inoltre svolgere prevalentemente ai soci servizi ecosistemici, attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci siano essi qualificati sottoprodotti o rifiuti organici, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.

4. Ai servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

10.03. Gatta, Nevi, Arruzzolo.

ART. 11.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: , o per l'abitazione, qualora insistente o limitrofa ai terreni agricoli gestiti dai medesimi soggetti.

11.1. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: , o per l'abitazione principale dei soggetti di cui all'articolo 2.

11.2. La Salandra, Cerreto, Caretta, Ciaburro, Almici, La Porta, Marchetto Aliprandi, Malaguti.

Sopprimere il comma 3.

11.3. Castiglione, Pastorella.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Contributo di costruzione in agricoltura)

1. Il contributo di costruzione per i nuovi edifici non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e del coltivatore diretto di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 modificata dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9.

11.01. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 12.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi volti a favorire il ricambio generazionale, stanziando risorse destinate ad incentivare il *turnover*, prevedendo la sostituzione dell'imprenditore con il coniuge, i figli o un coadiuvante, promuovendo, se del caso, l'utilizzo del patto di famiglia ai sensi degli articoli 768-*bis* e 768-*octies* del codice civile.

Conseguentemente sopprimere il com ma 3.

12.1. Castiglione, Pastorella.

Al comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

12.2. Schullian.

ART. 13.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* avvalendosi dei servizi di supporto finanziario alle imprese agricole promosse dall'ISMEA.

13.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: con l'Associazione bancaria italiana *aggiungere le seguenti:* e con l'ISMEA, ai fini del coordi-

namento con i fondi di garanzia gestiti dall'Istituto.

13.2. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 1, sostituire le parole: modalità e i criteri di accesso *con le seguenti:* modalità, tempistiche perentorie e i criteri di accesso.

13.3. Caretta, Ciaburro, Cerreto, Almici, La Porta, La Salandra, Marchetto Aliprandi, Malaguti.

Al comma 1, dopo le parole: prestito bancario agevolato *aggiungere le seguenti:* mediante un contributo in conto interessi.

13.4. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i predetti finanziamenti e le altre forme di prestito bancario agevolato sono assistiti, a titolo gratuito, dalle garanzie rilasciate da ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2004, n. 102.

13.5. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: Il contributo agevolativo è corrisposto in quote uguali direttamente al beneficiario per un arco di tempo prestabilito, secondo il modello applicato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

13.6. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: , riservando alle banche la possibilità di valutare le opportunità in relazione all'obiettivo di migliorare le condizioni finanziarie delle imprese agricole tenendo conto delle disposizioni di vigilanza di matrice europea.

13.7. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 1 non sono determinate con riferimento alle singole operazioni di finanziamento ma vengono fissate in via generale e a prescindere dal parametro di riferimento al quale è collegato il tasso di interesse dell'operazione di finanziamento.

13.9. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1 il contributo agevolativo è corrisposto in quote uguali direttamente dal beneficiario per un arco di tempo prestabilito secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2021.

13.10. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 1 si realizzano attraverso l'erogazione di contributi in conto interesse.

13.11. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste concede un contributo, erogato in favore del soggetto beneficiario, la cui misura massima e le modalità di riconoscimento sono stabilite nel decreto di cui al seguente comma 3.

13.12. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

Al comma 2, sostituire le parole: del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto *con le seguenti:* della media dei finanziamenti a tasso fisso vigenti al momento della stipula del contratto.

13.13. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Garanzie sui mutui in favore dei giovani imprenditori nel settore della pesca)

1. Ai fini di favorirne l'accesso al credito, gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 di età inferiore ai 41 anni, che avviano un'attività imprenditoriale nel settore della pesca, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, in relazione ai nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito. Si applicano le modalità, previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

2. Nel caso di imprenditori ittici che esercitano la loro attività in forma associata il beneficio di cui al comma 1 si applica a condizione che almeno la metà più uno dei soci siano di età inferiore ai 41 anni.

13.01. Gatta, Nevi, Arruzzolo.

ART. 14.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: Al medesimo articolo 111, comma 5, alla lettera *a)*, sono inserite, infine, le seguenti parole: « e, nel caso di impresa giovanile agricola, una durata del preammortamento finanziario che tenga conto delle specifiche caratteristiche delle colture, in particolare di quelle arboree permanenti. ».

14.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 111 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Nel caso di giovani imprenditori agricoli, i finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi anche per la permanenza dell'attività agricola. ».

*** 14.2.** Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

*** 14.3.** Castiglione, Pastorella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La mancata chiusura del procedimento di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 entro il termine di centottanta giorni dalla data di deposito della richiesta completa delle necessarie documentazioni, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centottantesimo giorno.

14.4. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 111, comma 5, lettera *a)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inserite, infine, le seguenti parole: « e, nel caso di impresa giovanile agricola, una durata del preammortamento finanziario che tenga conto delle specifiche caratteristiche delle colture, in particolare di quelle arboree permanenti ».

14.5. Castiglione, Pastorella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di accompagnare i giovani imprenditori agricoli è istituita una rete di servizi ausiliari per i soggetti specializzati per il comparto primario individuati dall'articolo 111, comma 1, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 operanti in ambito agricolo.

14.6. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Norme per velocizzare la concessione dei contributi)

1. La mancata chiusura del procedimento di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 entro il termine di centottanta giorni dalla data di deposito della richiesta completa delle necessarie documentazioni, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centottantesimo giorno.

14.01. Castiglione, Pastorella.

ART. 15.

Al comma 1, ovunque ricorra, dopo la parola: giovanile *aggiungere le seguenti:* e femminile;.

Conseguentemente:

ai commi 1 e 2 sostituire ovunque ricorra la parola: ONILGA *con la parola:* ONILGFA;

al comma 1, dopo la parole: giovani *ovunque ricorra, aggiungere le seguenti:* e delle donne;

al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle misure per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria giovanile femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, previste dalla Politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dai piani triennali della pesca e dell'acquacoltura, dalle norme nazionali e regionali, nonché dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sull'imprenditoria e il lavoro giovanile e femminile in agricoltura;

al comma 1, lettera l), *aggiungere in fine le seguenti parole:* , con una specifica sezione dedicata all'imprenditoria e al lavoro femminile in agricoltura;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'Osservatorio di cui al comma 1 coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).;

alla rubrica, dopo la parola: giovanile *aggiungere le seguenti:* e femminile.

15.1. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 1, dopo le parole: il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, *inserire le seguenti:* supportato dall'ISMEA.

15.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *inserire le seguenti:* previo parere di Ismea.

15.3. Castiglione, Pastorella.

Al comma 1, dopo le parole: sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, *inserire le seguenti:* le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali che svolgono attività nel settore agricolo.

15.4. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti *inserire le seguenti:* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA.

15.5. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis) raccolta elaborazione ed analisi della procedure amministrative adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo al fine di individuare proposte di riforma dell'ordinamento giuridico aventi lo scopo di diminuire i tempi e la complessità delle procedure amministrative vigenti.

15.6. La Porta, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis) monitoraggio sull'attuazione delle misure d'intervento di cui alla presente legge e verifica dell'efficacia delle stesse anche al fine di proporre modifiche o integrazioni.

15.7. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Al comma 1, dopo la lettera h), *inserire la seguente:*

h-bis) sostegno per l'organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali;.

Conseguentemente:

dopo la lettera i), *inserire la seguente: i-bis)* supporto per la partecipazione delle imprese agricole condotte da giovani agricoltori a fiere di settore nazionali e internazionali;

dopo la lettera l) *aggiungere la seguente: l-bis)* monitoraggio sull'attuazione delle misure d'intervento di cui alla presente legge e verifica dell'efficacia delle stesse anche al fine di proporre modifiche o integrazioni.

15.8. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

Al comma 1, lettera l), *aggiungere in fine, le seguenti parole:* nonché la pubblicazione di tutti i bandi statali e regionali nonché dall'Unione europea riguardanti la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo in Italia.

15.9. La Porta, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

Al comma 1, dopo la lettera l), *inserire le seguenti:*

m) con l'obiettivo di accrescere l'interesse dei giovani verso il settore agricolo, realizzazione di campagne informativo-promozionali orientate a stimolare la diffusione di temi a carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese e a valorizzare la cultura agricola;

n) promozione di convenzioni tra Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Centri e/o Istituti di formazione professionale per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori;

o) promozione di servizi di *coaching* e tutoraggio aziendale, a favore dei giovani, realizzati da altri imprenditori agricoli con idonei requisiti e competenze.

*** 15.10.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

*** 15.11.** Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

Al comma 1, dopo la lettera l), *inserire la seguente:*

l-bis) monitoraggio sull'attuazione delle misure d'intervento di cui alla presente legge e verifica dell'efficacia delle stesse anche al fine di proporre modifiche o integrazioni.

15.12. Castiglione, Pastorella.

ART. 16.

Al comma 1, dopo le parole: tra diciotto e quaranta anni, *inserire le seguenti:* , fino al compimento del quarantunesimo anno di età;.

16.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

*(*Start-up *innovativa agricola)*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile con riguardo alle imprese *start-up* AGRICOLE, come definite al successivo comma 2.

2. Ai fini del presente decreto, l'impresa *start-up* AGRICOLA è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

a) è costituita da non più di sessanta mesi;

b) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) a partire dal secondo anno di attività della *start-up* agricola, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

e) ha quale oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di

prodotti agricoli, l'erogazione di servizi innovativi per la filiera zootecnica e la coltivazione e la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei prodotti;

f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

g) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 10 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* agricola. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del *business plan*, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della *start-up* agricola;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

3) le società già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate *start-up* agricole innovative ai fini della presente legge se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, le disposizioni di cui al presente capo trovano applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se la *start-up* innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

16.01. Caretta, Ciaburro, La Salandra, Cerreto, Almici, La Porta, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

ART. 17.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le richieste di accesso al credito di cui agli articoli 13 e 14 ai richiedenti non può essere richiesta la produzione di documentazioni già in possesso da parte della Pubblica amministrazione. Le autorità di competenza per l'erogazione del credito possono richiedere ai servizi di pertinenza della Pubblica amministrazione la trasmissione delle documentazioni necessarie, già in loro possesso, per il perfezionamento delle pratiche.

17.1. Caretta, Ciaburro, Cerreto, Almici, La Porta, La Salandra, Marchetto Aliprandi, Malaguti.

ART. 18.

Sopprimerlo.

*** 18.1.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

*** 18.2.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche se svolta all'interno dei mercati di cui al precedente comma 1, le attività di cui al comma 8-*bis* del citato articolo 4 possono consistere anche nella preparazione e cottura degli alimenti su richiesta dei clienti.

18.3. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-*bis*.

(Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, l'ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura.

2. L'ufficio di cui al comma 1 coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). All'ufficio, cui sono attribuite le competenze dell'organismo previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, sono assegnate le seguenti ulteriori funzioni:

a) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura;

b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'evoluzione del lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestia e violenza nei luoghi di lavoro;

c) monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, previste dalla politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dalle norme nazionali e regionali, nonché dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne e sui giovani;

d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze e le competenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari;

f) provvedere, nelle materie di competenza, alla richiesta e allo scambio di informazioni disponibili con i corrispondenti organismi regionali e dell'Unione europea;

g) rendere accessibili, attraverso un apposito portale telematico costantemente

aggiornato, informazioni relative alla normativa vigente in materia di formazione, lavoro e imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi nazionali e regionali concernenti tali settori nonché informazioni utili per la risoluzione di problemi inerenti alle procedure amministrative.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'ufficio procede alla consultazione periodica delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare.

4. L'ufficio, avvalendosi della collaborazione del CREA e dell'ISMEA, dando conto dello svolgimento delle attività previste dal comma 2, predispone un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile e giovanile, che è trasmesso alle Camere e alle regioni.

5. Per l'attività dell'ufficio di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

18.02. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

18.01. Schullian.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* quaranta *con le seguenti:* il compimento del quarantunesimo anno di età.

*** 2.1.** (*Nuova formulazione*). Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi .

*** 2.2.** (*Nuova formulazione*). Nevi, Gatta, Arruzzolo.

*** 2.3.** (*Nuova formulazione*). Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate dall'ISMEA a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio »..

*** 3.3.** (*Nuova formulazione*). Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

*** 3.4.** (*Nuova formulazione*). Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi .

*** 3.5.** (*Nuova formulazione*). Cerreto.

ART. 4.

Al comma 2, dopo la parola: « d'impresa » *aggiungere la seguente*: « agricola ».

*** 4.2.** Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

*** 4.3.** Castiglione, Pastorella.

*** 4.4.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

*** 4.5.** Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

*** 4.6.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

*** 4.7.** Cerreto.

*** 4.8.** Caretta, Ciaburro, Cerreto, Almici, La Porta, La Salandra, Marchetto Aliprandi, Malaguti.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.0000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, sono assoggettati ad onorari notarili ridotti del 50 per cento.

5.1. (*Nuova formulazione*). Castiglione, Gadda, Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Cerreto, Almici, Caretta, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Molinari, Pierro, Nevi, Arruzzolo, Gatta, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

« Art. 6-*bis*.

1. Per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e sviluppo

dell'azienda agricola ai soggetti di cui all'articolo 2 lett. a) è concesso, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi di imposta successivi, un credito di imposta pari all'80% delle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500 per ciascun beneficiario. Il credito di imposta è usufruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il secondo periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, che non possono comunque superare i 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 1. »

6.01. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: di accedere al *con le seguenti:* di cumulo con il.

7.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente

Al comma 2, sostituire le parole « 30 milioni » *con le seguenti* « 60 milioni » e *sostituire le parole:* « a decorrere dall'anno 2023 » *con le seguenti* « per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».

Dopo il comma 3, inserire il seguente

3-*bis*. All'articolo 1, comma 1060, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole, « del secondo anno » sono sostituite dalle seguenti: « del quinto anno ».

*** 7.3.** (*Nuova formulazione*). Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

*** 7.4.** (*Nuova formulazione*). Cerreto.

*** 7.5.** (*Nuova formulazione*). Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

*** 7.6.** (*Nuova formulazione*). Caretta, Ciaburro, La Salandra.

Al comma 1, dopo le parole « delle spese sostenute e documentate per investimenti » *inserire le seguenti* : « in formazione » *e dopo le parole* « idonei a migliorare la redditività » *inserire le seguenti* « o la qualità delle produzioni ».

7.7. La Salandra, Cerreto, Caretta, Ciaburro, Almici, La Porta, Marchetto Aliprandi, Malaguti.

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: l'oleoturismo e le fattorie didattiche *inserire le seguenti:* o di promozione sociale.

9.1. (*Nuova formulazione*). La Salandra, Cerreto, Caretta, Ciaburro, Almici, La Porta, Marchetto Aliprandi, Malaguti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. Resta ferma la possibilità di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. »

9.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Introduzione dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di incentivi alla pluriattività)

1. Al fine di favorire la redditività delle imprese agricole, in particolare giovanili, nei piccoli comuni in capo III del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

« Art. 15-*bis*.

(Incentivi alla pluriattività)

1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, individuati ai sensi dei commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, possono stipulare contratti di appalto con enti pubblici e da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e di riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali, tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli e il taglio del bosco, nei limiti degli importi previsti dall'articolo 15. Nella scelta dell'impresa esecutrice gli enti pubblici possono adottare un regime preferenziale in favore delle imprese agricole giovanili, come definite dalle norme vigenti ».

9.01. (*Nuova formulazione*). Nevi, Gatta, Arruzzolo.

ART. 10.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole : « , fino al compimento del quarantunesimo anno di età »;

10.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: « Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 90 giorni ».

*** 10.3.** (*Nuova formulazione*). Nevi, Gatta, Arruzzolo.

*** 10.5.** Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

*** 10.6.** Caretta, Ciaburro, La Salandra, Cerreto, Almici, La Porta, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 166

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956 (COM(2023) 88 final)

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) 167

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA) 167

Audizione di rappresentanti di Federauto 167

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confartigianato Trasporti 167

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di AGCOM, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) (COM(2023) 94 final) 167

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione 167

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956. COM(2023)88 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato)* 168

ALLEGATO 1 (Documento approvato dalla Commissione) 169

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) COM(2023)94 final *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato)* 168

ALLEGATO 2 (Documento approvato dalla XIV Commissione) 171

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 maggio 2023.

Nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956 (COM(2023) 88 final).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.20.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.35.

Audizione di rappresentanti di Federauto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.50.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confartigianato Trasporti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 maggio 2023.

Audizione di rappresentanti di AGCOM, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) (COM(2023) 94 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA

La seduta comincia alle 15.25.

Sui lavori della Commissione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, ricorda che oggi si celebra la « Giornata dell'Europa », che trae origine dalla dichiarazione del ministro degli affari esteri francese, Rober Schuman, all'origine del processo di integrazione continentale sfociato poi nell'Unione europea. Dopo avere richiamato le parole Sottolinea, richiamandosi alle parole dello statista francese, come il processo d'integrazione europea, fondato su una solidarietà non astratta ed ideologica, ma concreta e realistica, malgrado le fasi e di sfiducia e di difficoltà, non sia mai venuto meno alla sua fondamentale promessa di pace, stabilità e prosperità per i popoli europei.

Ribadisce che, di fronte alle attuali difficoltà del progetto europeo, fortemente sentite dai cittadini, ed alle minacce dei nuovi regimi autoritari e totalitari che rifiutano i valori delle democrazie occidentali, è importante riconoscere che la forza degli Europei è racchiusa nel motto dell'Unione europea, « Unità nella diversità », che significa operare insieme a favore della pace e della prosperità, mantenendo al tempo stesso la ricchezza delle diverse culture, tradizioni e lingue del nostro Continente.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), nell'associarsi alle parole del Presidente, ricorda, in nome degli ideali europei, la figura del Antonio Megalizzi, giovane reporter italiano assassinato nell'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre 2018, che si era speso per illustrare le conquiste del progetto europeo alle giovani generazioni. Esprime apprezzamento per l'attività svolta dai gruppi parlamentari in questa Commissione poiché, al di là delle diverse appartenenze politiche, testimonia una nuova

attenzione soprattutto alla fase di definizione della legislazione europea, cercando di porsi in ascolto delle istanze e degli orientamenti del Paese.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956.
COM(2023) 88 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 maggio 2023.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di documento *(vedi allegato 1)* con cui si propone che la Commissione esprima un parere motivato ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Piero DE LUCA (PD-IDP), illustrando la posizione contraria del suo Gruppo alla proposta del relatore, sottolinea come essa investa profili di merito, senza attenersi alle questioni di proporzionalità e di sussidiarietà. Motiva altresì la contrarietà evidenziando come il documento si ponga in radicale contrasto con la strategia di transizione ecologica dell'Unione europea.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, richiamando le convincenti argomentazioni emerse nelle audizioni informali svolte presso la Commissione con esponenti delle associazioni di categoria. Evidenzia altresì le criticità implicite nella proposta di regolamento anche con riguardo al potenziamento delle reti TEN-T.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore on. Candiani.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit).
(COM(2023) 94 final).
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2023.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, richiamato la convergenza tra gli orientamenti espressi dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'audizione informale svoltasi precedentemente e gli indirizzi espressi nella proposta di documento. Illustra i contenuti della proposta *(vedi allegato 2)* intesa a far sì che la Commissione esprima un parere motivato ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore onorevole Candiani *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956 (COM(2023) 88 final).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo su tale proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni di rappresentanti dei settori produttivi interessati, svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

la proposta mira a rivedere la normativa sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti nuovi, contenuta in due regolamenti entrati in vigore nel 2019. Tale disciplina, che prevede la riduzione delle emissioni del 15 per cento entro il 2025 e del 30 per cento entro il 2030, non ha potuto ancora dispiegare i suoi effetti, non essendo state raggiunte tali scadenze;

nella citata relazione il Governo, pur dichiarando condivisibili le finalità della proposta, ritiene indispensabile coniugare la salvaguardia ambientale con il minimo impatto a livello sociale, economico e produttivo;

la Commissione europea stima che, per attuare le misure proposte, ai produttori verrebbero richiesti investimenti supplementari per circa 4,9-8,7 miliardi di euro ogni anno tra il 2031 e il 2050. A fronte di tale fabbisogno di investimenti non quantifica tuttavia la crescita occupazionale che si attende dalla nuova normativa;

rilevato che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea essendo intesa a realizzare gli obiettivi in materia ambientale stabiliti dall'articolo 191 dello stesso Trattato;

considerato invece che la proposta non risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, nel preambolo della stessa come pure nella valutazione d'impatto della Commissione, non risultano adeguatamente dimostrate né la necessità né il valore aggiunto dell'intervento da essa prospettato. Si osserva al riguardo che:

a) la proposta stabilisce obiettivi di riduzione delle emissioni estremamente sfidanti, in particolare la riduzione totale delle emissioni degli autobus urbani nuovi entro il 2030 e la riduzione del 90 per cento di tutti i veicoli pesanti nuovi entro il 2040. Tuttavia, secondo i dati riportati dalla stessa Commissione europea, la quantità di emissioni di gas ad effetto serra generato dai veicoli pesanti costituisce appena il 6 per cento delle emissioni totali prodotte a livello dell'Unione;

b) i veicoli pesanti prodotti nell'UE sono tecnologicamente all'avanguardia ed hanno un consumo medio di carburante nettamente inferiore rispetto ai veicoli equivalenti in altre regioni del mondo. In particolare, oltre un terzo degli autocarri prodotti

nell'UE viene esportato in tutto il mondo, generando un surplus commerciale di circa 5 miliardi di euro all'anno;

c) i nuovi obiettivi richiederebbero un volume di produzione di veicoli a basse o zero emissioni e un livello di diffusione dell'infrastruttura di ricarica lontani dall'essere raggiunti ora e nei prossimi anni. A fronte di investimenti di grande portata, il numero dei nuovi veicoli richiesti dalla normativa proposta e il numero dei punti di ricarica di carburanti alternativi non sarebbero sufficienti, nei tempi indicati dalla proposta, a garantire il trasporto di merci e passeggeri su strada, soprattutto sulle lunghe distanze. Pertanto si verrebbe a creare un importante *gap* infrastrutturale;

d) l'elettrificazione dei veicoli e l'alimentazione a idrogeno potrebbero risultare insufficienti a garantire il trasporto su rotte a lunga distanza, con evidente rischio di tenuta delle catene di approvvigionamento del mercato interno dell'UE. Appare dunque necessario consentire l'impiego di carburanti *carbon neutral* come soluzione per la sostenibilità del trasporto su strada, in particolare sulle tratte più lunghe;

e) la proposta in esame, inoltre, adotta quale criterio principale il calcolo delle emissioni allo scarico senza tenere in considerazione il danno ambientale procurato dalla produzione dell'energia elettrica impiegata dai veicoli, se di origine non rinnovabile, né il costo ambientale della produzione degli accumulatori;

f) alla luce di tali elementi appare tautologica la motivazione offerta dalla Commissione per dimostrare il valore aggiunto della proposta, secondo cui quest'ultima offrirebbe a produttori, fornitori di componenti e consumatori la garanzia di un mercato stabile nonché la certezza normativa essenziali per i cospicui investimenti di capitale necessari alla diffusione di veicoli a emissioni zero;

la proposta risulta altresì in contrasto con il principio di proporzionalità in quanto determina, a fronte della quantità relativamente modesta di emissioni di gas ad effetto serra generata dai veicoli pesanti, oneri estremamente gravosi e non adeguatamente giustificati per i costruttori, per il settore della produzione e distribuzione dei carburanti tradizionali e per le filiere dei biocombustibili avanzati. Si osserva al riguardo che:

a) i rilevanti investimenti richiesti per rinnovare il parco tecnologico dei veicoli e l'accelerazione dell'adeguamento della filiera industriale imposti dall'atto in esame risultano, come già detto, difficilmente sostenibili alla luce dell'attuale sviluppo tecnologico e del tasso di realizzazione della infrastruttura;

b) la previsione per cui in linea di principio gli autobus urbani nuovi circolanti nelle città dovrebbero essere a emissioni zero a partire dal 2030 potrebbe risultare eccessivamente onerosa e di difficile applicazione per molte aziende di trasporto pubblico locale, costrette in tempi ristretti ad adeguare i propri piani di investimento e garantire la presenza delle necessarie infrastrutture di ricarica e rifornimento nei depositi. Tali difficoltà potrebbero indurre alcune delle aziende in questione ad acquistare a breve termine autobus convenzionali a scapito del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione;

c) sarebbe pertanto necessario stabilire scadenze più graduali che consentirebbero anche di perseguire, secondo un percorso realistico, la nascita o la riconversione di nuovi insediamenti produttivi e la formazione o l'aggiornamento di nuovi profili professionali;

sottolineata in ogni caso l'opportunità di operare, nel corso del prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi più approfondita dei numerosi profili di criticità richiamati in precedenza, aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea;

esprime un

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) (COM(2023) 94 final).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit);

considerata la relazione trasmessa dal Governo sulla proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

l'obiettivo generale della proposta, volta ad accelerare il dispiegamento delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili/mobili (VHCN, *Very High Capacity Network*), o Gigabit, come la fibra ottica e il 5G, in tutti gli Stati membri è complessivamente condivisibile;

in questa prospettiva, è in linea di principio fondata l'analisi della Commissione europea secondo cui la direttiva 2014/61/UE non è più adatta a sostenere le crescenti esigenze di connettività fissa e mobile ad altissima capacità di cittadini e imprese, non è allineata al codice europeo delle comunicazioni elettroniche e ai nuovi obiettivi di connettività del decennio digitale dell'UE e non è stata pienamente efficace nel ridurre i costi di installazione delle reti a banda larga;

rilevato che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in quanto essa persegue l'obiettivo di armonizzare ulteriormente i mercati delle comunicazioni elettroniche dell'UE e migliorare le condizioni per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno;

considerato, invece, che la proposta non risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, dal preambolo della stessa come pure dalla valutazione d'impatto della Commissione, non risultano adeguatamente dimostrati né la necessità né il valore aggiunto dell'intervento legislativo a livello di Unione europea da essa prospettato. Si osserva al riguardo che:

a) la proposta incide in modo eccessivamente invasivo sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni nazionali, soprattutto nel governo del territorio e nella gestione/regolamentazione dei servizi pubblici. In particolare, nell'ordinamento interno italiano, il nuovo regolamento impatterebbe sul funzionamento di diversi enti ed amministrazioni locali aventi competenze su aspetti specifici che riguardano la salute, la sicurezza e la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, materie che possono giustificare l'attivazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 36 del TFUE. In questo senso, si richiamano in particolare le disposizioni della proposta che, introducendo misure di semplificazione, e in taluni casi di liberalizzazione, per la realizzazione di opere edilizie, potrebbero avere ripercussioni profonde su interessi pubblici quali la sicurezza, la salute pubblica e la tutela dell'ambiente;

b) la proposta pertanto risulta in contrasto con la previsione di cui all'arti-

colo 4, paragrafo 2, del TUE, secondo la quale l'Unione rispetta « l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale »;

c) pur riconoscendo l'esigenza di superare le difficoltà di applicazione della precedente direttiva, sarebbe pertanto indispensabile continuare a lasciare un certo margine di flessibilità agli Stati membri, in ragione delle rispettive specificità ordinamentali, sociali ed economiche;

d) in questa prospettiva, andrebbe riconsiderata la scelta di disciplinare la materia con regolamento anziché procedere ad appropriate modifiche ed integrazioni della direttiva;

e) non risulta altresì sufficientemente dimostrato che altre eventuali opzioni, tra cui la mera armonizzazione delle funzionalità delle piattaforme digitali e della modulistica relative ai procedimenti autorizzatori, non produrrebbero un impatto paragonabile a fronte di una minore invasione delle prerogative nazionali di organizzazione della pubblica amministrazione e di esercizio del potere pubblico, nonché di costi ridotti;

rilevato che la proposta risulta altresì in contrasto con il principio di proporzionalità in quanto non risulta dimostrato che le misure da essa delineate abbiano un'intensità proporzionata alle finalità di promozione delle reti ad altissima capacità e di ottimizzazione dei costi e delle procedure amministrative necessarie per una sua capillare realizzazione. Si osserva al riguardo che:

a) non risulta sufficientemente dimostrato, dalla valutazione di impatto della Commissione europea, che le tempistiche e le modalità dell'attività autorizzatoria siano un elemento determinante per il livello dei costi dell'installazione di reti ad altissima capacità. Questa dimostrazione sarebbe essenziale, in quanto l'adeguamento dell'attività e dell'organizzazione amministrativa che viene richiesto presenta rilevanti complessità ed elevati costi per gli Stati membri e la ponderazione degli interessi pubblici considerati nel quadro di tali procedimenti non necessariamente consentirà di procedere all'accelerazione procedurale auspicata;

b) non viene fornita adeguata giustificazione per l'impatto molto oneroso della proposta sulle modalità e sulle tempistiche di svolgimento dell'attività autorizzatoria degli enti locali, specie dei comuni, rispetto all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (ad esempio, la fissazione di un limite di 15 giorni per valutare la completezza della domanda). Analoghe considerazioni valgono per le ipotesi di risarcimento del danno da mero ritardo a seguito di mancato rispetto dei termini prescritti dalla proposta;

c) la previsione della realizzazione di piattaforme digitali integrate (i.e. punti di accesso digitale nazionale) che consentano l'accesso ai dati e ai servizi di più amministrazioni locali, in grado di offrire le funzionalità prescritte dalla proposta, esigerà risorse ingenti, che non sono state quantificate nella valutazione d'impatto della Commissione europea;

d) non sono pienamente convincenti le argomentazioni della Commissione europea secondo le quali alcune eccezioni agli obblighi previsti nella proposta (ad esempio per l'accesso alle informazioni per determinate categorie di edifici di proprietà o sotto il controllo di enti pubblici per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico oppure la fornitura di informazioni su tali edifici) garantirebbero la proporzionalità della proposta stessa e offrirebbero la flessibilità adeguata per tenere conto delle circostanze nazionali;

affermata l'esigenza, alla luce di quanto sopra esposto, di una profonda rimodulazione della proposta per tenere nella giusta considerazione le prerogative nazionali di organizzazione della pubblica am-

ministrazione e contenere l'impatto sulle finanze pubbliche;

sottolineata in ogni caso l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei numerosi profili di criticità richiamati in precedenza, aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea;

esprime un

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 174

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni DONZELLI.

La seduta comincia alle 9.10.

Giovanni DONZELLI, *presidente,* rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono il senatore Enrico BORGHI (A-IV-RE) e l'onorevole Ettore ROSATO (A-IV-RE).

La seduta termina alle 9.25.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale promosso nei confronti di Alessia Morani, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Bergamo (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (Doc. IV-*ter*, n. 9) *(Seguito dell'esame e conclusione)* 3

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3ª Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente della *Knesset* israeliana, Amir Ohana 6

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1114 di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL 7

Audizione di rappresentanti di FLP e CISAL 7

Audizione di rappresentanti di CONFEDIR, CODIRP e CIDA 7

Audizione di rappresentanti di Udir (in videoconferenza) e Anief 7

Audizione di rappresentanti di UNSCP 7

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio . 8

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

SEDE REFERENTE:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 9

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) 34

ALLEGATO 2 (Emendamenti dei relatori) 45

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 47

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 48

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 62

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 56

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 63

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 58

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 64

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Nuovo testo C. 622 (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)* 59

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 65

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 67

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 76

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 68

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 77

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 70

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 78

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 73

7-00098 Maschio: Su iniziative volte all'istituzione a Verona di una Sezione distaccata della Corte di appello di Venezia *(Discussione e rinvio)* 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 75

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatore della Repubblica di Corea, Seong-ho Lee, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00020 Quartapelle Procopio sulle attività militari della Corea del Nord 79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'Ammiraglio ispettore Pietro Covino a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 9 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 82

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Nuovo testo C. 622 (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 83

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e con condizione)* 84

ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 98

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 88

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Atto n. 40 (Rilievi alla VII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 92

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici. Atto n. 41 (Rilievi alla VII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 93

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 43 (Rilievi alla XI Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 97

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti « Delega al Governo per la riforma fiscale », di rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI) 106

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti « Delega al Governo per la riforma fiscale », di rappresentanti dell'Associazione di concessionari dei giochi pubblici (ACADI), dell'Associazione italiana esercenti giochi pubblici (EGP), di Assotrattenimento2007 (AS.TRO), di Federamusement-Confesercenti, dell'Associazione Nazionale Gestori Gioco di Stato (SAPAR), di Sistema Gioco Italia 106

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame e rinvio)* 107

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 111

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici. Atto n. 41 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione – Parere favorevole)* 113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 113

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale. Esame C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e C. 991 Manzi 113

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 418 Lupi *(Seguito esame e rinvio)* 114

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della Presidente del Consiglio nazionale degli utenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Sandra Cioffi, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza *(challenge)* nelle reti sociali telematiche 114

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38 (Rilievi alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi*) ... 115

ALLEGATO (Rilievi approvati dalla Commissione) 117

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 116

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei

trasporti (TEN-T). Atto n. 38 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 119

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Doc. CXCIX, n. 1 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio)* 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 120

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti, di rappresentanti della Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti (FIGISC Confcommercio) . 122

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame dello Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027 (Atto n. 39).

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assoturismo Confesercenti, Associazione nazionale imprenditori d'albergo (Assohotel), Associazione Italiana ospitalità e ricettività diffusa (AIGO), Associazione nazionale delle imprese turistico ricettive all'aria aperta (Assocamping), Assoviaggi, Federazione guide ed accompagnatori turistici (FEDERAGIT), Federnoleggio, Federazione delle imprese di animazione e servizi turistici (FIAST), Federazione italiana imprese balneari (FIBA) e Federazione italiana esercenti pubblici e turistici (FIEPET) 122

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio Confturismo, Federazione delle associazioni italiane dei complessi turistico ricettivi dell'aria aperta (FAITA Federcamping) e Federalberghi 122

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federturismo Confindustria, Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), Associazione degli imprenditori funiviari (ANEF), Associazione delle imprese del turismo all'aria aperta (ASSITAI), Associazione italiana Confindustria alberghi, Associazione italiana porti turistici (Assomarinas), Federterme, Touring club italiano (TCI), Confindustria nautica 122

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione maitres italiani ristoranti e alberghi (AMIRA) 122

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale bed & breakfast, affittacamere, case per vacanza, locazioni turistiche (ANBBA) 122

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione italiana armatori (Confitarma) 122

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato italiano balneari (SIB) 122

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Automobile club Italia (ACI) 122

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale lavoratori stagionali (ANLS) 122

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA) 123

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL 123

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confedilizia 123

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 123

AVVERTENZA 123

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 43 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 124

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone *(Seguito dell'esame e rinvio)* 127

ALLEGATO (Emendamenti approvati) 132

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni *(Seguito esame e rinvio)* 133

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 143

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 163

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. C. 165 Fornaro e Vaccari *(Esame e rinvio)* 138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 142

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 166

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956 (COM(2023) 88 final)

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) 167

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA) 167

Audizione di rappresentanti di Federauto 167

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confartigianato Trasporti 167

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di AGCOM, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) (COM(2023) 94 final) 167

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione 167

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE)

2018/956. COM(2023)88 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato)* 168

ALLEGATO 1 (Documento approvato dalla Commissione) 169

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) COM(2023)94 final *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato)* 168

ALLEGATO 2 (Documento approvato dalla XIV Commissione) 171

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 174

PAGINA BIANCA

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare della NATO *Pag.* III
Delegazione presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE . » V

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

---

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE

Roma, 9 maggio 2023. – Presidenza del presidente provvisorio Paolo FORMENTINI, indi del presidente eletto Lorenzo CESA.

La seduta comincia alle 15.13.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la Delegazione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione del presidente e del componente supplente. Avverte che si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente, a quella per l'elezione del componente supplente.

Elezione del presidente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, indìce la votazione per l'elezione del presidente.

Conclusa la votazione, ne comunica il risultato:

Presenti	17
Votanti	17
Maggioranza assoluta dei voti	9

Hanno riportato voti:

deputato Lorenzo Cesa	14
schede bianche	3

Proclama eletto presidente il deputato Lorenzo Cesa.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Giangiacomo CALOVINI, Luciano CANTONE, Nicola CARÈ, Lorenzo CESA, Andrea CRIPPA, Paolo FORMENTINI, Andrea ORSINI, Giulio TREMONTI.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Michele BARCAIUOLO, Stefano BORGHESI, Maria Domenica CASTELLONE, Giuseppe DE CRISTOFARO, Alberto LOSACCO, Flavia Simona MALPEZZI, Paolo MARCHESCHI, Fausto ORSOMARSO, Adriano PAROLI.

Lorenzo CESA, *presidente*, prosegue la seduta, ringraziando i colleghi ed esprimendo l'auspicio che la Delegazione possa lavorare in modo costruttivo ed inclusivo. La NATO riveste un ruolo fondamentale nel contesto geopolitico attuale e deve comunque essere considerata uno strumento di pace. Indìce quindi la votazione per l'elezione del componente supplente.

La delegazione procede alla votazione del componente supplente.

Risultato della votazione per l'elezione del componente supplente:

Presenti	17
Votanti	17

Hanno riportato voti:

Andrea Orsini	11

schede bianche 6

Proclama eletto componente supplente il deputato Andrea Orsini.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Giangiacomo CALOVINI, Luciano CANTONE, Nicola CARÈ, Lorenzo CESA, Andrea CRIPPA, Paolo FORMENTINI, Andrea ORSINI, Giulio TREMONTI.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Michele BARCAIUOLO, Stefano BORGHESI, Maria Domenica CASTELLONE, Giuseppe DE CRISTOFARO, Alberto LOSACCO, Flavia Simona MALPEZZI, Paolo MARCHESCHI, Fausto ORSOMARSO, Adriano PAROLI.

Lorenzo CESA, *presidente*, ricorda quindi la necessità di conoscere le indicazioni dei componenti della Delegazione per quanto riguarda la loro designazione presso le Commissioni dell'Assemblea parlamentare, che sono Politica, Difesa, Economica, Scienza e Tecnologia, Democrazia e Sicurezza. Tale ripartizione dovrà essere completata al più presto, in modo da consentire ai parlamentari di partecipare ai lavori delle Commissioni nell'ambito della Sessione Primaverile dell'Assemblea che si svolge a Lussemburgo dal 19 al 22 maggio prossimi. Esprime, infine, un ringraziamento nei confronti dello staff ed augura a tutti buon lavoro.

La seduta termina alle 15.45.

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

---

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE

Roma, 9 maggio 2023. – Presidenza del presidente provvisorio senatore Renato ANCOROTTI, indi del presidente eletto Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 14.08.

Renato ANCOROTTI, *presidente*, avverte che la Delegazione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione del presidente.

Elezione del presidente.

Renato ANCOROTTI, *presidente*, indìce la votazione per l'elezione del presidente.

Conclusa la votazione, ne comunica il risultato:

Presenti	11
Votanti	11
Maggioranza assoluta dei voti	6

Hanno riportato voti:

deputato Eugenio Zoffili	8
schede bianche	2
schede nulle	1

Proclama eletto presidente il deputato Eugenio Zoffili.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Fabrizio COMBA, Mauro DEL BARBA, Emanuele LOPERFIDO, Federica ONORI, Catia POLIDORI, Eugenio ZOFFILI.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Alessandro ALFIERI, Renato ANCOROTTI, Susanna Donatella CAMPIONE, Gianluca CANTALAMESSA, Giuseppe DE CRISTOFARO.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, esprime un ringraziamento ai componenti della Delegazione e allo staff, augurando a tutti un buon lavoro. Auspica che la Delegazione possa lavorare in modo unitario per rappresentare al meglio il ruolo dell'Italia nel contesto internazionale, che appare quanto mai delicato al momento attuale.

La seduta termina alle 14.25.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

19SMC0035860